



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 296

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 maggio 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 9
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	Pag. 39

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 190
2 ^a - Giustiziali (*)	» 198
3 ^a - Affari ester	» 202
5 ^a - Bilancio	» 214
7 ^a - Istruzione (*)	» 221
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 264
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 278
11 ^a - Lavoro	» 281
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 284
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 287

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 298
Per la sicurezza della Repubblica	» 317
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 318

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (notturna) 2^a (Giustizia) e (2^a pomeridiana) 7^a (Istruzione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 296° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 maggio 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	Pag.	319
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	321
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	346
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag.	348
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	351
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	354
<hr/>		
CONVOCAZIONI	Pag.	355

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 maggio 2010

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha comunicato che il senatore Vincenzo Nespoli è sostituito, come componente della Giunta, dal senatore Franco Mugnai.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente FOLLINI ricorda che, in base a quanto precedentemente stabilito dalla Giunta, al senatore Fazzone, eletto consigliere della Regione Lazio, è stato inviato, in data 13 maggio 2010, l'invito ad optare fra le due cariche rivestite. Ad oggi il senatore Fazzone non ha comunicato di aver esercitato l'opzione.

Se non ci sono osservazioni, il Presidente propone che la fattispecie *de qua* venga affrontata nella seduta odierna.

La Giunta unanime conviene.

VERIFICA DEI POTERI

Proposta di dichiarazione della decadenza del senatore Fazzone per incompatibilità

Il PRESIDENTE propone che – ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del Regolamento per la verifica dei poteri – la Giunta proponga la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare del senatore Fazzone, in

quanto eletto consigliere regionale della Regione Lazio, nelle consultazioni del 28-29 marzo 2010, prescindendo dal procedimento di contestazione, dal momento che si tratta di una situazione di incompatibilità prevista in modo chiaro direttamente dalla Costituzione, accertata all'unanimità nella seduta della Giunta del 12 maggio 2010.

Concordano i senatori MAZZATORTA (*LNP*), LI GOTTI (*IdV*) e SARO (*PdL*).

La Giunta approva la proposta all'unanimità, incaricando il presidente Follini di redigere la relazione per l'Assemblea.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 14 maggio 2010, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in data 14 maggio 2010, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti n. 49058/07 R.G.N.R., n. 16698/08 R.G. GIP (Doc. IV, n. 8), per i reati di cui agli articoli: 1) 110 del codice penale e 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in scambio elettorale); 2) 110, 61, n. 2, del codice penale, 223, primo e secondo comma, n. 2, seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta); 3) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110, 81, capoverso, 648-*bis* del codice penale (concorso in riciclaggio).

Riferisce sul documento in titolo il relatore SANNA (*PD*) il quale informa che in data 12.5.2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nespoli. Lo stesso giudice ha precisato nella richiesta di autorizzazione inviata al Senato che le violazioni di legge per le quali il titolo cautelare è stato emesso sono quelle di «concorso in varie forme nella bancarotta fraudolenta della S.r.l. La Gazzella, nella veste di amministratore di fatto e occulto di tale società» e di «concorso in operazioni di riciclaggio di ingenti somme

di denaro». Viene anche precisato che nei confronti del senatore Nespoli è indirizzata un'imputazione per concorso in scambio elettorale per la quale però non è stata avanzata dal pubblico ministero la domanda cautelare.

Per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta, viene precisato che, dopo aver ricevuto somme di denaro quale corrispettivo delle promesse di assunzione nella sua qualità di proprietario di fatto e amministratore occulto della società La Gazzella, al fine di dar corso alla promessa di assunzione, l'indagato poneva in essere più operazioni dolose tra le quali l'assunzione di trenta nuovi dipendenti «del tutto inutili e comunque esorbitanti rispetto alle esigenze della società fallita» e i cui relativi costi determinavano e comunque aggravavano il dissesto della stessa. Inoltre, poneva in essere ripetute condotte volte ad appropriarsi del denaro proveniente dagli attivi della società sia incassando direttamente i corrispettivi ricevuti dai clienti, sia mediante prelievi in contanti e distraeva le somme dovute per imposte, per oneri contributivi e assicurativi, per il T.F.R., nonché le somme da destinare al venditore per il pagamento di quote della stessa società e quelle per alimentare il cantiere edilizio della SEAN Immobiliare. Sottraeva, distruggeva e falsificava in tutto o in parte i libri e le scritture contabili, falsificava le quietanze bancarie, l'attestazione di deposito delle domande di dilazione di pagamento del debito verso l'INPS, distruggeva e comunque occultava il registro degli affari previsto dall'articolo 135 del Regio Decreto del 18 giugno 1931 e simulava il prezzo di vendita di alcuni beni mobili di proprietà della società fallita; sempre in concorso con altri distraeva le attività costituite dall'avviamento e dalle commesse di lavoro relative a numerosi clienti. Per quanto riguarda il reato di riciclaggio, l'imputazione concerne la sostituzione e il trasferimento di denaro in concorso con altri per l'ammontare complessivo di oltre trecentomila euro, proveniente da delitti in corso di accertamento, attraverso la provvista a più persone di denaro contante, l'emissione di assegni circolari a beneficio di altri nominativi, che poi venivano girati su conti correnti bancari della SEAN Immobiliare. Il relatore si sofferma infine sulle motivazioni concernenti l'esigenza della misura cautelare contenute nel provvedimento del giudice.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) ritiene che per una valutazione compiuta della richiesta di autorizzazione in titolo, la Giunta debba disporre degli atti acquisiti dal giudice ai sensi dell'articolo 291 del codice di procedura penale. Formalizza quindi una richiesta in tal senso.

Il relatore SANNA (*PD*), pur considerando adeguata la documentazione già a disposizione della Giunta, non ha obiezioni sulla richiesta formulata dal senatore Mugnai, purché essa non determini una dilazione dei lavori della Giunta.

La Giunta delibera quindi di richiedere – per il tramite del Presidente del Senato – gli atti acquisiti dal giudice ai sensi dell'articolo 291 del codice di procedura penale.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che il provvedimento che il giudice ha allegato alla domanda di autorizzazione e di cui quindi fa parte integrante sia distribuito ai componenti della Giunta.

Il senatore ORSI (*PdL*) si associa a tale richiesta, sottolineando come sia indispensabile che i documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria e contenenti gli elementi su cui sono fondate le richieste di autorizzazione siano completi.

Il relatore SANNA (*PD*) ritiene che il fascicolo trasmesso contenga elementi sufficienti per la valutazione della Giunta.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) rappresenta le esigenze pratiche che renderebbero preferibile che la documentazione fosse distribuita ai senatori.

Si associa il senatore LI GOTTI (*IdV*), ricordando i concomitanti impegni dei senatori componenti anche della Commissione giustizia ed osservando che i documenti trasmessi, a suo avviso, non sono più coperti da segreto istruttorio.

Si associa il senatore IZZO (*PdL*).

Il senatore LUSI (*PD*) ricorda che la Giunta ha sempre seguito la prassi di non distribuire ai senatori i documenti pervenuti dall'autorità giudiziaria.

Il Presidente FOLLINI ritiene che tale prassi, che corrisponde peraltro alla previsione del Regolamento, debba essere confermata per evitare qualsiasi impropria diffusione del contenuto degli stessi documenti. Si provvederà, peraltro, a mettere a disposizione di ogni componente una copia della documentazione, che però dovrà essere consultata nella sede della Giunta.

Propone che l'eventuale audizione del senatore Nespoli abbia luogo giovedì 20 maggio alle ore 11.

Conviene la Giunta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,10.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 18 maggio 2010

37^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, perché riferiti ad articoli non oggetto della limitazione deliberata dall'Assemblea, gli ordini del giorno G/1167-B/bis/1/1e11 e G/1167-B/bis/2/1e11. Si riserva di dichiarare inammissibili alcuni emendamenti.

Il senatore ROILO (PD) illustra l'emendamento 20.1, soppressivo dell'articolo che, a suo avviso, non recepisce pienamente le osservazioni

contenute nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato. In particolare, è censurabile l'esclusione della responsabilità, che impedisce la rivendicazione del risarcimento del danno e favorisce, in contrasto con i principi costituzionali, coloro che la magistratura ha già individuato come responsabili di un danno.

Riferisce anche sull'emendamento 30.1, soppressivo dell'articolo, ritenendo inopportuno prevedere l'intervento dei consulenti del lavoro ai fini della certificazione, poiché essi non presentano il requisito indispensabile della terzietà.

Il senatore TREU (*PD*) si sofferma sugli altri emendamenti presentati dal suo Gruppo sull'articolo 30, che tendono a eliminare alcuni riferimenti ultronei e a semplificare la formulazione della disposizione. A titolo esemplificativo, osserva che, per quanto riguarda la qualificazione del contratto di lavoro, non è necessario indicare che la certificazione deve tenere conto della posizione delle parti, mentre è opportuno escludere che la certificazione stessa si estenda all'interpretazione delle clausole del contratto.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) illustra gli emendamenti 30.13 e 30.14, diretti a prevedere che il prestatore di lavoro ha l'onere di dimostrare il danno subito a causa del licenziamento ritenuto illegittimo, qualora il risarcimento sia quantificato in misura superiore a determinati limiti in termini di retribuzione.

La senatrice GHEDINI (*PD*) sottolinea il significato degli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 30. Rileva l'incoerenza delle disposizioni in esame, che limitano l'attività del giudice attraverso l'indicazione di criteri di giudizio non necessari. Inoltre, ricorda che l'articolo 30 si applica anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro del pubblico impiego: in proposito, ricorda come il Capo dello Stato abbia richiamato l'esigenza di osservare la necessaria prudenza e di tenere conto del principio di buona amministrazione a cui si ispira l'attività degli uffici pubblici.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene incongruo, all'articolo 30, comma 2, l'inciso che fa salvo il caso di un'erronea qualificazione del contratto, osservando come proprio quest'ultimo sia il presupposto dell'intervento del giudice.

Il senatore ROILO (*PD*) illustra l'emendamento 31.1, soppressivo dell'articolo. La disposizione pregiudica alcuni diritti fondamentali dei lavoratori, come è stato attentamente osservato dal Capo dello Stato. Pur apprezzando i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati, ritiene che essi non soddisfino le censure del messaggio di rinvio e non tutelino gli interessi e i diritti dei lavoratori. Infatti, l'esclusione della clausola compromissoria è prevista solo per i licenziamenti individuali e non per altri diritti inderogabili, come quelli relativi all'orario di lavoro e alla sicurezza. Analogamente, il rinvio della stipula della clausola compromissoria

al termine del periodo di prova non tiene conto della circostanza che il lavoratore versa in una condizione di debolezza durante tutto il rapporto di lavoro. Il principio, sostenuto dal relatore Castro, in base al quale il lavoratore e il datore di lavoro sarebbero su un piano di parità, risponde a una concezione commerciale del rapporto di lavoro che contrasta con i principi della Carta costituzionale.

Conferma il sostegno del suo Gruppo al rafforzamento dell'arbitrato, che dovrebbe essere disciplinato per via contrattuale e riferito solo ai diritti negoziabili, e stigmatizza l'apertura alla partecipazione dei sindacati territoriali nelle commissioni di conciliazione accanto a quelli maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Il senatore TREU (*PD*) rileva che l'articolo 31 disciplina la conciliazione e l'arbitrato in modo eccessivamente complesso. In particolare, per la conciliazione è prescritta una procedura istruttoria che pregiudicherà l'efficacia di quell'istituto o lo assimilerà a un processo formale. Dopo aver condiviso l'osservazione del senatore Roilo a proposito della partecipazione dei sindacati di rappresentanza territoriale nelle commissioni di certificazione, che appare in contrasto con il principio di coesione nazionale, ricorda che, in riferimento all'arbitrato, il Capo dello Stato ha richiamato l'esigenza di assicurare il rispetto delle leggi inderogabili dello Stato e di limitare il giudizio di equità solo alle parti negoziabili del contratto.

Auspica che il Governo e la maggioranza non accolgano la proposta del relatore, volta a modificare ulteriormente la disposizione relativa alla stipula della clausola compromissoria approvata dalla Camera dei deputati e ricorda l'opportunità di escludere che l'intervento ministeriale, in caso di disaccordo fra le parti, possa valere quale fonte del diritto; ipotesi che, a suo avviso, sarebbe censurabile sotto il profilo costituzionale.

Infine, osserva che un arbitrato non adeguatamente limitato nel pubblico impiego potrebbe risultare in contrasto con le esigenze di contenimento dei costi dell'attività amministrativa.

Il senatore ICHINO (*PD*) rileva che le disposizioni dell'articolo 31 potrebbero risultare contraddittorie e di non facile applicazione da parte degli operatori, anche perché in alcuni casi modificano specifiche norme del codice di procedura civile, mentre in altri assumono una funzione autonoma. Inoltre, osserva che il comma 9 inspiegabilmente limita la disciplina della clausola compromissoria nel contratto collettivo di lavoro all'arbitrato irrituale: invece sarebbe opportuno consentire che il contratto collettivo disciplini anche l'arbitrato di diritto, ad esempio per la corretta interpretazione delle disposizioni in esso contenute. A tal fine sottolinea il rilievo dell'emendamento 31.17.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B/BIS

G/1167-B/bis/1/1 e 11

DE ECCHER

Il Senato

premessi che:

l'articolo 26 del presente provvedimento (*Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) stabilisce che al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale;

la norma – applicabile tanto al personale civile, quanto a quello militare – si propone di dare soluzione al contenzioso in atto e ai relativi dubbi interpretativi, con l'obiettivo di facilitare, anche per le posizioni giuridiche pendenti, la concessione delle aspettative richieste;

l'applicazione della norma consentirebbe di utilizzare e valorizzare elevate e qualificate professionalità, maturate nei comparti della sicurezza e della difesa, nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso lo strumento della mobilità e quindi senza necessità di ulteriori oneri,

impegna il Governo

a dare corretta attuazione alla norma citata e a riferire, su richiesta, in Parlamento sui suoi effetti.

G/1167-B/bis/2/1 e 11

LENNA

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1167-B/bis, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occu-

pazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»,

premessi che:

la legge 2 agosto 1990, n. 233, recante «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», all'articolo 16 (*Cumulo dei periodi assicurativi*) stabilisce che per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: *a*) della quota di pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; *b*) della quota di pensione calcolata, con le norme sull'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti; gli oneri relativi alle quote di pensione predette sono a carico delle rispettive gestioni assicurative;

il meccanismo descritto comporta che ogni gestione pensionistica liquidi la propria parte di competenza tenendo conto dei contributi versati nel determinato fondo e delle retribuzioni o redditi relativi;

con riferimento alle categorie degli artigiani e dei commercianti, prima del 1982 i redditi erano determinati sulla base della tabella B allegata alla legge n. 233 del 1990 richiamata, con importi di modesta entità;

la legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali», all'articolo 2 stabilisce che in alternativa all'esercizio della facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare;

dall'applicazione della citata disposizione deriverebbero due problemi; *a*) il primo relativo alla domanda tesa a ricongiungere in un'unica gestione tutti gli altri periodi contributivi versati in altre gestioni, che deve essere presentata prima della richiesta di pensionamento; *b*) il secondo relativo al fatto che il Ministero del lavoro non si è ad oggi espresso sulla

possibilità di ricongiunzione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ciò implicando da parte dell'Inps il rifiuto delle domande;

considerato che:

la ricongiunzione potrebbe essere onerosa per l'interessato e quindi vanificata dal fatto che il costo rispetto al beneficio renderebbe non conveniente l'operazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a rendere meno onerosa la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e contestualmente a prevedere la possibilità, anche per i soggetti già in quiescenza, di poter accedere all'istituto in parola attraverso una revisione della normativa di cui alla legge n. 29 del 1979.

Art. 20.

20.1

CASSON, NEROZZI, ROILO, TREU, PEGORER, SCANU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI, BAIIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

20.2

PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

20.3

SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ricompresi coloro che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di cui al comma 1 del presente articolo. Per la finalità di cui al primo periodo, a decorrere dall'anno

2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.1

SALTAMARTINI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Applicazione dell'articolo 42-bis
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

L'articolo 42-bis del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

Art. 30.

30.1

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

30.2

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

30.3

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 1.
_____**30.4**

ROILO, TREU, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.
_____**30.5**

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ivi comprese» fino a: «recesso».
_____**30.6**

TREU, ICHINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è limitato» fino alle parole: «esteso al sindacato» e dopo le parole: «di merito» aggiungere le seguenti: «non può riguardare» e sostituire la parola: «sulle» con la seguente: «le».
_____**30.7**

ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 2.
_____**30.8**

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

30.9

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e nell'interpretazione delle relative clausole».

30.10

GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 3.

30.11

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 3.

30.12

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

30.13

SPADONI URBANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui venga disposta la reintegra nel posto di lavoro, fermo restando il comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il prestatore di lavoro ha l'onere di dimostrare il danno subito a causa del licenziamento ritenuto illegittimo, qualora tale danno venga richiesto in misura superiore a 1 mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità di servizio oppure, in caso di anzianità superiore a 8 anni, in misura eccedente 15 mensilità della retribuzione stessa».

30.14

SPADONI URBANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui venga disposta la reintegra nel posto di lavoro, fermo restando il comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il prestatore di lavoro ha l'onere di dimostrare il danno subito a causa del licenziamento ritenuto illegittimo, qualora tale danno venga richiesto in misura superiore a 2 mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità di servizio oppure, in caso di anzianità superiore a 8 anni, in misura eccedente 16 mensilità della retribuzione stessa».

30.15

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 4.

30.16

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 4.

30.17

TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 75. - (*Finalità*). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e ferma restando l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti del contratto possono ricorrere volontariamente alle procedure di certificazione di cui al presente titolo».

30.18

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, capoverso «Art. 75», comma 1, dopo le parole: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di» inserire le seguenti: «qualificazione dei contratti di».

30.19

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 5.

Art. 31.**31.1**

ROILO, TREU, BIANCO, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

31.2

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.

31.3

ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 410», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «a livello territoriale».

31.4

CARLINO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 410», terzo comma, sostituire le parole: «a livello territoriale» con le seguenti: «su base nazionale».

31.5

NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI

Al comma 1, capoverso »Art. 410», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «a livello territoriale» con le seguenti: «su base nazionale».

31.6

CARLINO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 410», settimo comma, sostituire le parole: «il lavoratore può farsi assistere anche» con le seguenti: «il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche».

31.7

PASSONI, GHEDINI, TREU, ROILO, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI

Sopprimere il comma 2.

31.8

ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 3.

31.9

NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI

Al comma 3, capoverso «Art. 411», secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

31.10

GHEDINI, TREU, ROILO, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 4.

31.11

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 5.

31.12

TREU, ROILO, BIANCO, DELLA MONICA, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 5.

31.13

ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art 412», secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

31.14

CARLINO, PARDI

Al comma 5, capoverso «Art. 412», secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

31.15

CARLINO, PARDI

Al comma 5, capoverso «Art. 412», secondo comma, numero 2), dopo le parole: «l'eventuale richiesta di decidere secondo equità» inserire le seguenti: «limitatamente ai diritti disponibili e».

31.16

CARLINO, PARDI

Al comma 5, capoverso «Art. 412», quarto comma, sopprimere le parole da: «Sulle controversie» fino a «con decreto».

31.17

ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI

Al comma 6, capoverso «Art. 412-ter», al primo comma premettere il seguente periodo: «Il contratto collettivo, di livello nazionale, che contenga disposizioni su una materia non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato, regolato dal contratto collettivo medesimo».

31.18

TREU, ROILO, GHEDINI, BIANCO, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 412-ter» dopo le parole: «contratti collettivi» aggiungere la seguente: «nazionali».

31.19

ROILO, TREU, BIANCO, DELLA MONICA, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 7.

31.20

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 8.

31.21

CARLINO, PARDI

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà».

31.22

PASSONI, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

31.23

CARLINO, PARDI

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», terzo comma, sopprimere le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

31.24

CARLINO, PARDI

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», terzo comma, dopo le parole: «l'eventuale richiesta di decidere secondo equità» inserire le seguenti: «limitatamente ai diritti disponibili e».

31.25

D'ALIA

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», comma 3, sostituire le parole: «e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari» con le seguenti: «e dei diritti indisponibili dei lavoratori, in particolare relativi ad istituti regolati da legge e contratti collettivi riconducibili a diritti e principi costituzionali, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (principi, direttive, regolamenti e contratti europei) ed agli obblighi internazionali (convenzioni ratificate e raccomandazioni OIL)».

31.26

CARLINO, PARDI

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», decimo comma, sopprimere le parole da: «Sulle controversie» fino a: «con decreto».

31.27

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 9.

31.28

ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 9.

31.29

CASTRO, *Relatore*

Al comma 9, sostituire le parole: «articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater» con le seguenti: «articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater».

31.30

TREU, ICHINO, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Al comma 9, sopprimere la parola: «412,».

31.31

INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, TREU, ICHINO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 9, sopprimere la parola: «412-ter».

31.32

ADAMO, ROILO, TREU, GHEDINI, ICHINO, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 9, sopprimere la parola: «e 412-quater».

31.33

TREU, ROILO, ICHINO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 10.

31.34

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

31.35

PASSONI, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «le parti contrattuali» inserire le seguenti: «senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.»

31.36

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»

Conseguentemente,

a) al comma 12, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

b) al comma 13, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

c) al comma 12, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),».

31.37

CASTRO, RELATORE

Al comma 10, terzo periodo, dopo la parola: «accertano» inserire le seguenti: «, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria,»; e le parole: «le controversie insorte in relazione al» sono sostituite dalle seguenti: «le eventuali controversie nascenti dal».

31.38

CARLINO, PARDI

Al comma 10, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro».

31.39

CARLINO, PARDI

Al comma 10, le parole da: «La clausola compromissoria» a: «tutti gli altri casi» sono sostituite dalle seguenti: «La clausola compromissoria, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova e comunque non prima che il rapporto di lavoro sia instaurato a tempo indeterminato».

31.40

INCOSTANTE, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 11.

31.41

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 11.

31.42

TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

31.43

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 12.

31.44

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 13.

31.45

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 13.

31.46

INCOSTANTE, BIANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, PASSONI, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 14.

31.47

ADAMO, INCOSTANTE, ROILO, GHEDINI, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 15.

31.48

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 16.

31.49

ADAMO, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 17.

Art. 32.**32.1**

MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

32.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

32.3

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

32.4

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.

32.5

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 1.

32.6

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1 sopprimere il secondo capoverso.

32.7

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «entro il successivo termine di centottanta giorni» con le seguenti: «entro un anno».

Conseguentemente il secondo periodo del secondo capoverso è soppresso.

32.8CASTRO, *Relatore*

Al comma 1, capoverso «L'impugnazione», sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «duecentosettanta giorni» e, dopo le parole: «tentativo di conciliazione o arbitrato», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso».

32.9

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

32.10

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

32.11

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e di inefficacia».

32.12CASTRO, *Relatore*

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, ove richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni dal termine entro il quale detti motivi devono essere comunicati, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L'onere della prova della decadenza dell'impugnazione spetta al datore di lavoro».

32.13

BLAZINA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 3.

32.14

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 3.

32.15

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

32.16

INCOSTANTE, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

32.17

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; nel caso di successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto».

32.18

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

32.19

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla data di cessazione del rapporto».

32.20

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

32.21

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo».

32.22

NEROZZI, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI

Sopprimere il comma 4.

32.23

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 4.

32.24

PASSONI, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

32.25

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo».

32.26

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32.27

NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32.28

ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU, ROILO, BIANCO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

32.29

GHEDINI, ROILO, BIANCO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 5.

32.30

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 5.

32.31

BIANCO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nei casi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indi-

cati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale indennità si intende aggiuntiva alla suddetta conversione».

32.32

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 5, dopo le parole: «un'indennità onnicomprensiva» inserire le seguenti: «, aggiuntiva alla conversione.».

32.33

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 6.

32.34

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 6.

32.35

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 6, sopprimere la parola: «anche».

32.36

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 7.

32.37

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 7.

32.38ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI,
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria
MARINO, SANNA, VITALI*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo, devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 50.**50.1**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

50.2

MARAVENTANO

Sopprimere l'articolo.

50.3

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

50.4

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

50.5

CARLINO, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo» con le seguenti: «purché il contratto sia stato a tempo pieno e».

50.6CASTRO, *relatore**Al comma 1, dopo le parole: «l'assunzione a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «in mansioni equivalenti a quelle accertate».*

50.7

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «per assolvere mansioni uguali o equivalenti svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 18 maggio 2010

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

CURSI

indi del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,50

IN SEDE REFERENTE

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 12 maggio.

Il presidente CURSI (*PdL*) comunica che d'intesa con la Presidenza della 6^a Commissione si è convenuto di dichiarare l'inammissibilità per estraneità di materia delle seguenti proposte emendative: 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 4.0.11, 4.0.100, 4.0.12, 4.13, 4.16, 4.31, 2.22, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.200, 4.44, 4.53, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.13.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.5, soffermandosi sull'importanza di assicurare un sistema di tracciabilità dei pagamenti, nonché sulla proposta 2.14 volta a far rientrare tra i livelli essenziali di assistenza socio-sanitarie e socio-assistenziale le cure per i disturbi e le complicanze che vengono diagnosticate come conseguenza del gioco d'azzardo patologico.

Il presidente CURSI (*PdL*) ricorda che esistono già strutture sia pubbliche che private volte alla cura dei problemi richiamati dal senatore Barbolini. Assicura che qualora il presentatore dell'emendamento decidesse di trasformarlo in un'ordine del giorno, condividendo nelle finalità, porrebbe la propria firma a tale atto di indirizzo.

Il senatore IZZO (*PdL*) illustra l'emendamento 2.5 volto ad affidare in via transitoria alle sopresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato inerenti l'ambito territoriale di riferimento.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 2.15, mentre la senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.17, rilevando l'assenza di un rappresentante del Governo.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) illustra gli emendamenti 2.20 e 2.21 che mirano ad agevolare le pubblicazioni periodiche delle associazioni di volontariato.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.23 e 2.24.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, soffermandosi sull'importanza della proposta emendativa volta a porre rimedio ai danni provocati dalle recenti modifiche legislative sulle polizze dormienti.

La senatrice FONTANA (*PD*) illustra l'emendamento 2.40, mentre il senatore BARBOLINI illustra la proposta 2.41 che, ricorda, rispecchia fedelmente un disegno di legge all'esame della Commissione finanze e condiviso dai principali Gruppi parlamentari.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) illustra gli emendamenti 3.1 e 4.1, mentre il senatore BARBOLINI illustra le proposte 3.3 e 3.7.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra l'emendamento 4.27 che mira ad estendere il meccanismo del credito d'imposta per gli interventi di recu-

però effettuati su immobili adibiti a strutture turistico-ricettive, con particolare riguardo alla riqualificazione energetica degli edifici stessi.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 4.41, con il quale si intende correggere un errore di formulazione all'interno del comma 5-*bis* dell'articolo 4, che prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale. Tale norma contiene infatti un erroneo riferimento ai battelli con propulsione a vapore, escludendo pertanto dall'ambito di applicazione della misura agevolativa i battelli dotati di motori alimentati con carburante tradizionale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), anche a nome della senatrice Bugnano, dichiara che il Gruppo dell'Italia dei Valori abbandonerà i lavori delle Commissioni riunite, in segno di protesta contro le modalità con le quali si sta procedendo all'esame del decreto-legge. Infatti, non soltanto si sta procedendo all'illustrazione degli emendamenti in assenza del rappresentante del Governo – circostanza già di per sé di estrema gravità – ma la Presidenza delle Commissioni riunite non ha neanche ritenuto di esplicitare le ragioni che sorreggono le declaratorie di inammissibilità delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica.

Il presidente CURSI (*PdL*) ribadisce che le declaratorie di improponibilità degli emendamenti – pronunciate all'inizio dell'odierna seduta – sono motivate dalla loro estraneità all'oggetto della discussione in corso.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra l'emendamento 4.48, con il quale, prendendosi atto della revoca già disposta del finanziamento per la realizzazione di un sistema di trasporto rapido di massa nel comune di Parma, si prevede la riprogrammazione – per l'intero ammontare delle risorse originariamente stanziare – degli interventi necessari per la realizzazione o il completamento di una delle restanti opere infrastrutturali individuate nell'intesa del 19 dicembre 2003 tra lo Stato e la regione Emilia Romagna. Segnala peraltro che la revoca del finanziamento è stata decisa in via unilaterale dallo Stato, senza alcuna previa consultazione della Regione interessata: l'emendamento prevede pertanto, sul piano del rispetto delle norme e delle procedure di garanzia, che la riprogrammazione degli interventi già previsti avvenga previa intesa tra i soggetti istituzionali interessati.

L'emendamento intende infine assicurare anche la corretta finalizzazione delle risorse di cui è stata disposta la revoca, prevedendone la destinazione all'effettuazione di investimenti pubblici, evitando il pericolo che esse possano essere utilizzate per far fronte a spese di parte corrente.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 5.1, osservando che le disposizioni in materia di attività edilizia libera sono in linea di principio condivisibili, poiché perseguono l'obiettivo di semplificare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione in un settore di particolare

delicatezza. Esprime tuttavia il timore che l'estensione di tali norme anche agli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili possa dar luogo ad una vera e propria misura di sanatoria preventiva per eventuali abusi edilizi. In secondo luogo, la modifica proposta intende anche assicurare il rispetto delle disposizioni eventualmente più restrittive adottate dai comuni nei loro strumenti urbanistici.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra l'emendamento 5-bis.0.1, con il quale si prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento di progetti per la realizzazione di servizi e reti di comunicazione a banda larga, sottolineando il preoccupante ritardo che l'Italia ha accumulato in tale settore rispetto agli altri Paesi europei. Per recuperare il terreno perduto l'emendamento prevede l'avvio e l'attuazione di un progetto di ampio respiro da attuare in un arco di tempo di tre anni.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti, si procede all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/2165/6/6 e 10, con il quale si impegna il Governo, nell'ambito del disegno di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione finanziaria, a coinvolgere le organizzazioni dei lavoratori più rappresentative su base nazionale, con l'obiettivo di delineare un nuovo modello efficiente e condiviso che valorizzi le professionalità interessate. Sottolinea infatti come un efficiente funzionamento delle strutture e degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sia un requisito fondamentale per intensificare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra gli ordini del giorno G/2165/11/6 e 10 e G/2165/26/6 e 10, con il primo dei quali si impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie per prevenire possibili situazioni di dissesto nei comuni che avevano affidato alla società Tributi Italia il servizio di riscossione delle entrate di loro competenza. Sottolinea infatti le attuali difficoltà finanziarie in cui essi si trovano, con pesanti ripercussioni anche sulla possibilità di corrispondere gli emolumenti dovuti ai propri dipendenti e i pagamenti delle somme previste ai loro fornitori.

Con l'ordine del giorno G/2165/26/6 e 10, si intende invece sanare un'ingiustificata disparità di trattamento, includendo, fra i beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-bis, anche le imprese che provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un altro battello, dotato di motori alimentato con carburante tradizionale.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/2165/27/6 e 10, con il quale si sollecita il Governo ad adottare specifiche misure per l'assegnazione dei benefici previsti per l'acquisto di battelli a ridotto impatto ambientali, altrimenti la concreta fruizione del contributo previsto potrebbe risultare oltremodo difficoltosa.

I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Essendo terminata la fase di illustrazione degli ordini del giorno, il presidente CURSI (*PdL*) dispone una sospensione della seduta, in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento e sugli emendamenti. Successivamente a tale adempimento, le Commissioni riunite potranno riprendere la seduta – previa autorizzazione da parte della Presidenza del Senato – per procedere alla votazione degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 18.40.

Il Presidente CURSI (*PdL*) da conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo del decreto legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Concede quindi al relatore e al rappresentante del Governo la parola per l'espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti presentati.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore per la 10^a Commissione, evidenzia in termini positivi che gli emendamenti all'esame delle Commissioni riunite contengono questioni di estrema rilevanza per il dibattito politico al quale sia le forze parlamentari che il Governo sono stati chiamati negli ultimi tempi.

Anche se tali questioni necessiterebbero di maggiori approfondimenti, osserva che nella fase attuale non vi è spazio per apportare alcuna modifica al decreto legge, considerato l'approssimarsi del termine costituzionale di conversione, e non per una contrarietà aprioristica alle proposte emendative dell'opposizione.

Pertanto, attesa la necessità di procedere alla definitiva conversione del decreto legge, esprime un parere negativo su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ASTORE (*Misto*) sottolinea l'estrema gravità delle affermazioni rese dal relatore, che giustificano la sostanziale impossibilità di apportare al decreto legge le necessarie modifiche migliorative invocando la mancanza di tempi per un'ulteriore lettura presso la Camera dei deputati.

Pertanto le recenti accuse alla produttività dei lavori parlamentari non tengono conto della costante tendenza del Governo a espropriare di fatto le Assemblee legislative delle loro prerogative, ponendo quindi anche un problema di rispetto della dignità dei componenti delle Camere.

Preannuncia quindi la netta contrarietà della propria parte politica alla prosecuzione di tale *modus operandi* ed evidenzia al contempo come siano ormai maturi i tempi per una profonda riflessione sull'attuale assetto dei

rapporti tra Parlamento ed Esecutivo, alla quale la stessa maggioranza non può certamente sottrarsi.

Il senatore BUBBICO (*PD*), pur dando atto al relatore Casoli che non residuano spazi sufficienti per modificare il decreto legge, sottolinea tuttavia come le motivazioni dei pareri contrari espressi dal rappresentante del Governo e dallo stesso relatore non abbiano assolutamente carattere politico. Al contrario, è da ritenere che se vi fossero ancora i margini per un'ulteriore lettura parlamentare, il Governo e la maggioranza sarebbero disponibili ad accogliere le modifiche proposte dall'opposizione.

Giudica pertanto fondamentale che il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento politico sulle questioni contenute nei numerosi emendamenti presentati, anche da parte di esponenti della maggioranza, a conferma della consapevolezza che è necessario migliorare il testo legislativo licenziato dalla Camera.

Stante comunque l'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione, le modifiche migliorative suggerite dall'opposizione potrebbero comunque trovare accoglimento in uno specifico provvedimento correttivo, anche d'urgenza, sul quale impegnare da subito il Parlamento: ciò permetterebbe di valorizzare il lavoro svolto dalle Commissioni riunite.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) evidenzia in termine negativi come i lavori delle Commissioni riunite siano caratterizzati da eccessiva celerità e ristrettezza, impedendo di fatto l'effettivo esercizio delle prerogative parlamentari. Il Governo dovrebbe perciò esplicitare con chiarezza le ragioni di carattere politico che motivano la sua contrarietà agli emendamenti presentati dall'opposizione. In caso contrario, riterrebbe molto grave giungere alla definitiva conversione in legge del provvedimento in assenza di un'esplicita presa di posizione.

Il senatore CONTI (*PdL*), relatore per la 6^a Commissione, ritiene che le argomentazioni addotte dagli esponenti dell'opposizione rischiano di non cogliere nel segno, dal momento che è comune la consapevolezza che il decreto legge risulta assolutamente superato di fronte all'emergere di nuovi scenari economici interni e internazionali.

Le forze parlamentari, di maggioranza e di opposizione, saranno quindi chiamate a discutere prossimamente i nuovi provvedimenti predisposti dal Governo in chiave anticrisi, e in tale sede dovranno collaborare nell'interesse del Paese per delineare le migliori strategie di uscita, al di là dei vincoli di schieramento.

Il senatore GARRAFFA (*PD*), pur prendendo atto della parziale apertura insita nelle parole del relatore Conti, evidenzia al contrario come sarebbe stato preferibile intervenire già in sede di conversione del decreto legge, rispetto al quale la propria parte politica ha compiuto un'approfondita istruttoria per enuclearne tutti i profili problematici che richiedono un pronto correttivo.

In termini generali sottolinea criticamente l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, che intendono mettere a punto una strategia anti-crisi in modo assolutamente tardivo, avendo ignorato gli appelli lanciati dall'opposizione negli ultimi due anni. A fronte dell'ulteriore evoluzione della crisi stessa, con l'aumento della disoccupazione e la chiusura di numerose aziende, considera del tutto irresponsabile mantenere un atteggiamento di immobilismo, perdendo l'occasione di anticipare una possibile risposta già con il decreto legge, che sarà invece convertito definitivamente senza ulteriori modifiche e con l'ennesimo ricorso al voto di fiducia.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea a sua volta come le critiche rivolte dall'opinione pubblica all'andamento dei lavori parlamentari non tengono però conto delle concrete modalità che il Governo impone alle Camere per l'esame dei provvedimenti di sua competenza. Alla luce della costante tendenza a comprimere i tempi del dibattito e la possibilità di intervenire sui testi presentati, modificandoli, anche le argomentazioni espresse dai relatori, compreso l'invito al dialogo nell'interesse del Paese, rischiano di essere mere petizioni di principio. Ricorda infatti come la propria parte politica abbia manifestato, sin dall'emergere della crisi economica un'effettiva disponibilità a collaborare per affrontare al meglio la negativa congiuntura individuando la migliore via d'uscita. Lamenta tuttavia come tale positivo atteggiamento si sia dovuto scontrare con l'immobilismo e la sordità del Governo, che ha invece difeso le proprie scelte di politica economica assolutamente inefficaci.

Nel merito, il provvedimento contiene anche alcune misure che egli reputa condivisibili, ma accanto ad esse emergono profili assolutamente inaccettabili, come quello concernente la retroattività delle disposizioni sulla devoluzione dei premi per le polizze cosiddette dormienti al fondo a tutela dei risparmiatori vittima delle frodi finanziarie.

In vista dei prossimi provvedimenti che il Governo si accinge ad adottare, anche in relazione alla crisi del debito pubblico greco, esprime l'auspicio che tali misure possano trovare copertura a carico dei settori economici connotati dal maggior grado di speculazione finanziaria, senza gravare sulle fasce sociali deboli.

Il senatore SANGALLI (*PD*) evidenzia come anche il relatore Conti non abbia potuto disconoscere la profonda inadeguatezza del provvedimento in esame, che risulta ormai ampiamente superato dalla successiva evoluzione degli scenari economici interni ed internazionali. Infatti, tutte le forze parlamentari saranno chiamate a discutere della crisi del sistema economico nel suo complesso e il Governo, con il suo atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte migliorative avanzate dall'opposizione, si assume la responsabilità per la mancata adozione di misure più efficaci e tempestive. Inoltre, l'Esecutivo, sin dall'avvio della legislatura, ha ignorato i numerosi appelli dell'opposizione sulla necessità di procedere alla riforma strutturale dell'economia italiana. Evidenzia come tale questione

sia ormai divenuta indifferibile e la sua risoluzione richieda l'avvio di un serio confronto all'interno dell'Esecutivo e della maggioranza. Appare pertanto necessario superare l'atteggiamento di immobilismo che ha sinora caratterizzato le scelte di politica economica sottoposte al vaglio parlamentare.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) sottolinea come il provvedimento non contenga alcuna misura di reale stimolo dell'economia, disattendendo le numerose promesse fatte durante la campagna elettorale: non vi è infatti alcun riferimento al sostegno economico di alcuni settori in particolare difficoltà, come il comparto agricolo, il turismo e l'editoria. Di fronte a tali questioni ritiene assolutamente ingiustificato il comportamento assunto dal rappresentante del Governo, il quale, nell'esprimere un parere contrario sugli emendamenti, in conformità a quanto dichiarato dal relatore, non ha sentito affatto il bisogno di enunciare un giudizio di carattere politico sulle questioni sollevate dall'opposizione.

Il presidente CURSI (*PdL*) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti.

Dopo che il senatore MUSI (*PD*) ha chiesto alcuni chiarimenti, forniti poi dal rappresentante del Governo, sull'emendamento 3.3, il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta 2.12, mentre la senatrice SOLIANI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.48, relativo al finanziamento dell'opera «sistema di trasporto rapido di massa del Comune di Parma».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono tutte le proposte emendative presentate.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore per la 10^a Commissione, formula il seguente parere in merito agli ordini del giorno precedentemente illustrati: favorevole sugli ordini del giorno n. 1, n. 8, n. 29 e n. 34, contrario sugli ordini del giorno n. 17, n. 32 e n. 33, e propone di accogliere come raccomandazione i restanti ordini del giorno, segnalando che il parere espresso sull'ordine del giorno n. 32 è favorevole qualora riformulato nei termini che il rappresentante del Governo vorrà suggerire.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere conforme a quello formulato dal relatore, intendendosi quindi accolti gli ordini del giorno sui quali il relatore ha espresso parere favorevole.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma, insieme a quella del senatore Izzo sull'ordine del giorno n. 19, mentre il senatore CAGNIN (*LNP*) dichiara che il senatore Divina intende apporre la propria firma all'ordine del giorno n. 46.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 7 che, posto ai voti, viene respinto.

I presentatori non insistono per la votazione di tutti gli altri ordini del giorno.

Il presidente CURSI (*PdL*) avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite approvano il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, non modificato rispetto a quello accolto dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia a nome della propria parte politica la presentazione di una relazione di minoranza.

La seduta termina alle ore 19,40

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2165

(al testo del decreto-legge)

G/2165/1/6 e 10

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame introduce l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute;

la finalità indicata dalla norma è quella, in linea con le regole europee sulla fatturazione elettronica, di contrastare i fenomeni conosciuti come «operazioni carosello», attuate mediante società fittiziamente costituite note come «società cartiere»;

non è tuttavia evidente il tipo di documentazione cui si deve far riferimento,

impegnano il Governo:

a chiarire, anche in sede applicativa della disposizione richiamata In premessa, che la documentazione deve essere valida sia a fini fiscali che doganali.

G/2165/2/6 e 10

BIANCHI, D'ALIA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premessi che:

– i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 recano disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione fiscale operati prevalentemente in materia di imposta sul valore aggiunto mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze (*black list*);

– in particolare, il comma 1 introduce l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate;

– ai sensi del comma 3 ai soggetti che non adempiono l'obbligo di comunicazione telematica, o che presentano una comunicazione incompleta o non veritiera, si applica una sanzione amministrativa pari al doppio di quella indicata nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997;

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità, per i contribuenti che provvedono rapidamente ad un ravvedimento, di ridurre la sanzione nell'ipotesi in cui la comunicazione omessa o inviata con dati incompleti o non veritieri venga, rispettivamente, inviata o corretta in tempi brevissimi.

G/2165/3/6 e 10

BIANCHI, D'ALIA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fi-

scali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premessi che:

gli incentivi relativi alle detrazioni fiscali del 55 per cento per coloro che intraprendono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti rappresentano il più generoso programma di incentivazione messo in campo, non solo in Italia ma anche in Europa, per limitare il consumo di energia e le emissioni di gas climalteranti nel settore edile, a cui si deve circa un terzo del consumo di energia per gli usi finali;

dall'analisi dei risultati ottenuti da questi incentivi, introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 e confermate fino alla fine del 2010 risulterebbe che in tre anni di vigenza delle detrazioni ben 600 mila utenti avrebbero usufruito di tale incentivo;

secondo quanto riferisce il rapporto realizzato dall'Enea e dal Ministero dello Sviluppo, il risparmio energetico è stato pari a 787 GWh nel primo anno, a 1.961 nel secondo e a 1.656 nel terzo;

oltre al risparmio energetico dall'incentivo sono derivati benefici in termini di gettito fiscale aggiuntivo, di incremento di reddito, senza dimenticare la riduzione della CO₂, una positiva ricaduta in termini occupazionali nonché l'emersione del sommerso e il sostegno delle industrie;

impegnano il Governo:

a predisporre, con anticipo rispetto alla scadenza prevista, i provvedimenti atti a prorogare, per un tempo congruo, gli incentivi relativi alle detrazioni fiscali del 55 per cento a favore di coloro che intraprendono interventi di riqualificazione energetica dal momento che tali misure hanno ampiamente dimostrato la loro utilità come rileva il citato rapporto ENEA.

G/2165/4/6 e 10

BIANCHI, D'ALIA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2165, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,

di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premessi che:

nel corso dell'audizione svoltasi il 10 febbraio 2010, presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il direttore dell'Agenzia delle entrate, dottor Attilio Befera, ha dichiarato che lo strumento della rateizzazione dei debiti nei confronti dell'erario ha rappresentato un aiuto concreto per i contribuenti in difficoltà;

tra i motivi che hanno spinto i contribuenti a chiedere il pagamento rateale delle tasse sicuramente rientrano le difficoltà economiche incontrate nel corso dell'ultimo anno;

attualmente le rateizzazioni concesse ammontano a oltre 620.000 euro per un importo di oltre 10 miliardi di euro (di cui 2 miliardi di euro incassati fino al 2009);

in più di una occasione i piccoli e medi imprenditori hanno ribadito che tale strumento, preziosissimo in una fase in cui alla scarsa liquidità si deve aggiungere un calo delle vendite e delle commesse, potrebbe risultare ancora più determinante per una ripresa economica della piccola e media imprenditoria italiana qualora fosse accompagnato da una sospensione del pagamento dei debiti tributari di un anno mediante la quale si potrebbe costituire un ammortamento delle rate successive senza creare, pertanto, quelle difficoltà di liquidità che, seppur in presenza di una rateizzazione del debito tributario, costituiscono un freno per le aziende;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per i contribuenti di una sospensione, senza oneri, del pagamento del debito tributario maturato e rateizzato, per un periodo di tempo congruo e utile alle piccole e medie imprese per fare fronte alle difficoltà contingenti ed evitare la chiusura della loro attività.

G/2165/5/6 e 10

BIANCHI, D'ALIA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premessi che:

- l'articolo 3 introduce norme volte alla deflazione del contenzioso tributario nell'ottica di razionalizzazione della riscossione dei tributi;
- in particolare, il comma 1 modifica le vigenti disposizioni in materia di processo tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con lo scopo di accelerare la riscossione delle relative somme, nell'ottica di potenziamento del contrasto all'evasione tramite la concentrazione e la razionalizzazione delle risorse dell'Amministrazione finanziaria;
- la lettera *b*) del comma 1 reca disposizioni volte a facilitare l'accesso al beneficio della rateizzazione delle somme dovute all'erario, estendendolo agli importi determinati in sede di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza;
- a tal fine è modificato l'articolo 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, che nella versione originaria prevedeva che la rateizzazione fosse subordinata alla prestazione di garanzia qualsiasi fosse l'importo da versare, mentre nell'attuale formulazione elimina l'obbligo di prestare garanzia, con l'eccezione del caso in cui l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro;

impegnano il Governo:

al fine di contenere ulteriormente gli oneri per i contribuenti e di incentivare il ricorso all'adesione ovvero alla conciliazione giudiziale, a valutare la possibilità di innalzare l'importo delle rate successive alla prima da cui scaturisce l'obbligo di presentare apposita garanzia.

G/2165/6/6 e 10

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (Atto Senato n. 2165);

premessi che:

l'articolo 2, comma 1-*ter*, del provvedimento in esame prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, al

fine del potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in vista della sua trasformazione in Agenzia fiscale;

si prevede che la richiamata soppressione determini la riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale, concorrendo a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa fissati dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

impegnano il Governo:

a procedere nella ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni economico-finanziarie sul territorio attraverso un pieno e costante coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, al fine di addivenire ad un nuovo modello organizzativo efficiente, condiviso e che valorizzi le professionalità disponibili nelle pubbliche amministrazioni coinvolte.

G/2165/7/6 e 10

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le Commissioni VI e X del Senato, in sede di esame del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010,

considerato che il decreto-legge in esame, all'articolo 2, comma 2-undecies, periodi da 2 a 6, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010;

premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010 è stato pubblicato il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 con il quale viene disposta la sospensione, a decorrere dal 10 aprile 2010, delle tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 10 febbraio 2005, in ragione del venire meno delle risorse disponibili sugli appositi capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

le agevolazioni tariffarie postali per l'editoria, infatti, sono state introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, allo scopo di sostenere la copertura parziale dei costi sostenuti dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, dalle imprese editrici di libri, dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e dalle associazioni

le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento per le spedizioni di prodotti editoriali, nonché da parte di sindacati, di associazioni professionali di categoria e di associazioni d'arma e combattentistiche, per la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi;

con l'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è stato stabilito che, nelle more della liberalizzazione dei servizi postali e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dal 31 luglio 2009, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane SpA nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, «è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prestatore»;

il provvedimento adottato con decreto ministeriale del 30 marzo 2010 ha effetti tali da comportare la chiusura di numerose case editrici di libri e riviste di piccole dimensioni, nonché di piccole associazioni, delle ONLUS e della stampa locale, molte delle quali hanno già annunciato la sospensione delle rispettive pubblicazioni;

impegnano il Governo:

ad assicurare l'applicazione per l'intero anno 2010 delle tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005 a favore e delle imprese editrici di libri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353;

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di porre rimedio alla situazione determinata dal predetto decreto ministeriale e per salvaguardare un'indispensabile forma di sostegno indiretto all'editoria, soprattutto per i piccoli e medi editori.

G/2165/8/6 e 10

BIANCHI, D'ALIA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premessi che:

– la Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo la natura tributaria della Tassa d'igiene ambientale (TIA), conosciuta meglio come Tariffa rifiuti;

– per la Corte Costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;

– a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;

– tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuato del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale;

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.

G/2165/9/6 e 10

STIFFONI, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premessi che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

in una fase particolarmente difficile come quella che tutto il mondo occidentale sta attraversando assume un ruolo fondamentale l'aggiornamento continuo e la formazione sia degli addetti del sistema industriale, sia dei professionisti che lavorano a supporto del tale sistema;

attualmente il testo unico per le imposte sui redditi consente ai professionisti di dedurre dal reddito imponibile le spese per la formazione nella misura del 50 per cento;

l'incremento della percentuale di deducibilità dal reddito di tali costi favorirebbe i processi di aggiornamento e di formazione di tutte le categorie di lavoratori autonomi, innalzando il livello di professionalità;

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di consentire la deducibilità integrale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per la formazione e l'aggiornamento professionale.

G/2165/10/6 e 10

GRANAIOLA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

il settore del turismo ha subito nel corso del 2009 una grave crisi: la flessione tra italiani e stranieri è stata pari al 3,8 per cento, che equivale a quasi 10 milioni di pernottamenti in meno ed a circa 3,5 milioni di mancati arrivi, che in termini economici rappresentano, tra spese dirette ed indirette, una perdita economica per il settore di almeno 1 miliardo di euro, mentre le aspettative per il 2010 non sono migliori;

il patrimonio edilizio delle imprese ricettive italiane necessita di una profonda riqualificazione per adeguarsi alle aspettative del mercato internazionale e interno,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai titolari delle strutture turistico-ricettive ed a prorogare per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2165/11/6 e 10

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;

la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario ed ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;

nel corso di un'audizione presso la Commissione finanze del novembre 2009 il Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia ha comunicato che sono 135 i Comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia;

il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;

il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;

successivamente, con l'ordinanza n. 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;

l'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame, per porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, ne consente l'ammissione di diritto alle procedure di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decretollegge n. 347 del 2003;

si tratta con tutta evidenza di una norma finalizzata ad intervenire sul caso Tributi Italia, norma che tuttavia non consente una adeguata tutela finanziaria degli enti locali creditori nei confronti della citata società;

sembrano non essere state valutate, infatti, le ripercussioni di tipo economico che inevitabilmente si verificheranno sugli enti locali, in quanto la certificazione dei crediti vantati dagli enti, ipotizzate a carico

del Commissario quale possibile soluzione a favore dei Comuni coinvolti nella vicenda, sarebbe sicuramente ostacolata dalle numerosissime azioni legali che Tributi Italia S.p.a. ha avviato nei confronti delle amministrazioni concedenti. Peraltro, tali certificazioni sarebbero prive di qualsiasi garanzia da parte dello Stato e, pertanto, sarebbero molto difficilmente utilizzabili per ottenere finanziamenti;

è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali,

impegnano il Governo:

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie ad evitare gravi dissesti nei Comuni che si sono avvalsi dei servizi della società di riscossione Tributi Italia ed a tutelare l'occupazione del personale della citata società.

G/2165/12/6 e 10

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, GRANAIOLA, MARCUCCI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

la decisione n. 5497 della Commissione europea del 13 luglio 2009 ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuto sotto forma di esenzione delle accise sul gasolio utilizzato sotto serra ed ha disposto il recupero degli aiuti indebitamente concessi nei periodi 2001, 2002, 2003 e 2004;

in ottemperanza alla suddetta decisione, l'Agenzia delle dogane, con propria circolare del 3 novembre 2009, ha comunicato alle ditte fornitrici di gasolio agricolo l'impossibilità di un ulteriore riconoscimento del beneficio anche in assenza di una espressa abrogazione della norma nazionale che estendeva il regime agevolato all'anno 2009, determinando la cessazione dell'applicazione della accisa agevolata;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in una nota inviata all'Agenzia delle dogane, al dipartimento delle finanze e al dipartimento delle politiche comunitarie, precisava che la decisione n. 5497 della Commissione del 13 luglio 2009 non ha dichiarato illegittimo il regime stabilito dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 203 del 2008 per l'anno 2009. Per tali ragioni riteneva che, in assenza di una ulteriore specifica decisione della Commissione volta a dichiarare quest'ultima norma in contrasto con la normativa comunitaria, ovvero in mancanza di una legge abrogativa della disposizione vigente, le amministrazioni nazionali non possono disapplicare la norma in Vigore;

il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su sollecitazione delle regioni, oltre ad aver confermato l'accisa agevolata per il 2009, ha dichiarato la volontà di fare ricorso alla Corte di giustizia europea contro il provvedimento comunitario riguardante la restituzione degli sconti sulle accise applicati dal 2000 al 2004;

tale situazione ha generato grande incertezza nel comparto, anche perché sembrerebbe che la comunicazione del Ministero non abbia avuto alcun riscontro effettivo e, in mancanza di un'ulteriore comunicazione dell'Agenzia delle dogane, i distributori continuano ad applicare le istruzioni della circolare dell'Agenzia del 3 novembre 2009,

impegnano il Governo:

a chiarire quale sia lo stato del citato ricorso innanzi alla Corte di giustizia europea e ad indicare attraverso quali provvedimenti intenda individuare una soluzione che consenta di mantenere l'agevolazione sull'accisa per le coltivazioni sotto serra alla luce della citata decisione Comunitaria.

G/2165/13/6 e 10

COSTA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge n. 2165 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1-ter, prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, al fine di potenziare l'Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato, in vista della sua trasformazione in agenzia fiscale, come previsto dalla legge;

presso tali direzioni continuano a operare le commissioni mediche di verifica, alle quali spettano tuttora competenze in materia di cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e di guerra,

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un apposito provvedimento che le commissioni mediche di verifica continuino a svolgere le proprie funzioni, trasferendo tali organi e riallocandone le relative competenze presso le ragionerie territoriali dello Stato, che rientrano tra le strutture alle quali, come previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, può essere destinato il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze di cui si prevede la soppressione.

G/2165/14/6 e 10

CURSI

Le Commissioni 6^o e 10^o riunite,

in sede di esame del il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ha affrontato il problema delle somme dovute al Fondo conti dormienti sulla base di contratti di assicurazione vita per i quali i diritti dei beneficiari siano caduti in prescrizione nel periodo 1^o gennaio 2006-28 ottobre 2008. Si tratta, come è noto, delle somme dovute in conseguenza della efficacia retro attiva della disciplina che regola la particolare materia;

tuttavia la modifica legislativa ora introdotta elimina solo apparentemente la predetta retro attività giacché, nella sostanza, ne conferma gli effetti, facendo espressamente salvi i versamenti già intervenuti in favore del Fondo. Pertanto la disposizione non risolve la questione posta dai beneficiari delle polizze da considerare «dormienti» in forza della portata retro attiva della disciplina di cui trattasi;

di conseguenza, le imprese di assicurazione che hanno versato al Fondo quanto dovuto nei termini prescritti non potranno fare nulla per i propri clienti che – facendo affidamento sulla tradizionale prassi delle imprese, sollecitata anche dall'ISVAP, di rinunciare agli effetti della prescrizione – premono per ottenere quanto previsto dalle polizze;

tenuto conto di manifeste esigenze di parità di trattamento e della modestia delle somme interessate dal problema;

dai dati ufficiali comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze risulta che l'entità delle somme dichiarate a suo tempo dalle im-

prese di assicurazione per le polizze cosiddette «dormienti» è pari a euro 7.863.789,22;

poiché appare ormai evidente che le somme effettivamente versate sono inferiori all'ammontare suddetto, può ben riconoscersi che l'integrale copertura finanziaria per far fronte alla questione può essere reperita attingendo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Anti-trust da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Infatti, all'articolo 7 del relativo decreto del Ministero dello sviluppo economico, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, la cifra di euro 7.600.000,00 viene destinata alla «restituzione delle somme versate in relazione alla retro attività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti»,

impegnano il Governo

a provvedere, nei tempi e nei modi più urgenti, alla effettiva eliminazione della retroattività della normativa in parola in modo che risulti a tutti gli effetti piena e comporti la restituzione delle somme affluite al Fondo relativamente al citato periodo 1° gennaio 2006-28 ottobre 2008, se richieste dai beneficiari delle polizze, prevedendosi, a tal fine, un termine di decadenza di sei mesi per l'invio delle relative richieste da parte dei beneficiari.

G/2165/15/6 e 10

CURSI

Le Commissioni 6° e 10° riunite, in sede di esame del il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il sistema di risarcimento diretto per i sinistri r.c. auto, regolato dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) prevede che il danneggiato debba rivolgere la richiesta di indennizzo non all'impresa che assicura il veicolo del responsabile, ma, in caso di soggetto trasportato (art. 141), all'impresa assicuratrice del veicolo su cui era a bordo e, in caso di conducente non responsabile (art. 149), alla propria impresa;

tale sistema, voluto per diminuire il contenzioso e per migliorare la qualità del servizio assicurativo, ha prodotto risultati, riducendo i tempi di liquidazione e il numero di cause e contenendo i costi per tutti i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione delle due procedure;

una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 180/2009), pur non dichiarando l'illegittimità del risarcimento diretto, ha fornito un'interpretazione della sua disciplina che ha posto l'esigenza di alcune riflessioni e di chiarimenti normativi,

impegnano il Governo

a introdurre nell'ordinamento una disposizione che, senza nulla togliere alla tutela sostanziale del danneggiato, chiarisca gli strumenti di tutela alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale e evidenzii nel modo più chiaro che le azioni dirette del danneggiato verso il proprio assicuratore (art. 149), nonché verso l'assicuratore del veicolo vettore in caso di trasportato (art. 141), non costituiscono istituti nuovi ed autonomi che privano il danneggiato stesso dell'azione verso l'assicuratore del responsabile, ma rappresentano invece forma di esercizio di quest'ultima azione, in quanto l'assicuratore del danneggiato è convenuto in giudizio quale mero sostituto processuale dell'assicuratore del responsabile, mentre l'assicuratore del vettore è convenuto in forza del suo obbligo di intervenire in prima istanza e ferma, in entrambi i casi, la regolazione successiva dei rapporti tra le imprese coinvolte;

la norma dovrebbe riallineare l'eventuale fase processuale con la fase stragiudiziale derivante dalla richiesta di risarcimento, precisando, per quanto riguarda il risarcimento diretto in senso stretto (art. 149), il titolo in base al quale l'assicuratore del danneggiato viene chiamato in giudizio;

la norma seguirebbe le linee delineate dalla Corte Costituzionale che ha espressamente riconosciuto che l'azione diretta verso il proprio assicuratore non rappresenta altro che «un'ipotesi speciale» dell'azione diretta verso l'assicuratore del responsabile, rilevando che il primo assicuratore non fa altro che liquidare il danno «per conto dell'assicurazione del danneggiante»;

la norma dovrebbe rendere chiaro il quadro interpretativo superando alcune incongruenze del testo di disposizioni vigenti, in modo da renderlo coerente con gli obiettivi di politica legislativa perseguiti, e risolvendo i problemi applicativi, di cui ha mostrato di essere consapevole lo stesso giudice delle leggi, in modo da offrire un quadro di certezze a tutti gli operatori del settore.

G/2165/16/6 e 10

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO Rossi, Stradiotto

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un

Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (A.S. 2165),

premessi che:

gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie di immobili scadono a fine anno. Alla luce della attuale crisi economica, appare evidente la necessità di stabilizzare lo strumento dello sgravio del 55 per cento sugli interventi volti al raggiungimento di efficienza energetica nel patrimonio edilizio esistente;

lo sgravio fiscale del 55 per cento per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici introdotto, dal Governo Prodi e salvato in *extremis* nell'ultima legge finanziaria, anche se dilazionato su cinque anni invece che su tre, è stata una misura che ha ottenuto degli effetti positivi e importanti dal punto di vista economico e ambientale, contrastando efficacemente la grave crisi economica che ha colpito anche il settore dell'edilizia;

oltre 500 mila famiglie hanno usufruito di questo incentivo, mettendo così in moto un giro di affari superiore agli 8 miliardi di euro, favorendo l'emersione del sommerso e l'attivazione di una nuova economia, dando lavoro a migliaia di imprese e decine di migliaia di occupati;

l'analisi energetica del parco edilizio italiano evidenzia eccessivi sprechi e ampi margini per migliorare l'efficienza di un settore responsabile di una parte consistente dei consumi energetici nazionali. Una casa italiana tradizionale consuma tra i 150 e i 200 Kwatt/ora/mq annui. Il consumo di una casa efficiente è di circa 40 Kwatt/ora/mq annui. In Francia e Germania lo standard è di 70 Kwatt/ora/mq e il nuovo obiettivo di legge è di 40;

a causa di una scarsa attenzione alla qualità dell'edilizia, nonché alla diffusa violazione delle norme urbanistiche, il patrimonio abitativo italiano è decisamente «energivoro» e contribuisce attualmente per oltre il 35 per cento alle emissioni di CO₂ nazionali;

i terremoti che hanno colpito la penisola, da sempre territorio a rischio sismico, hanno causato, oltre alle gravi e dolorose perdite di vite umane, danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non riducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale;

nonostante ciò, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, incluso il capo della Protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente, lontana dagli *standard* antisismici indispensabili nel nostro Paese;

è necessario quindi avviare sin da ora un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, come è stato evidenziato nei giorni successivi al sisma in Abruzzo, non solo per mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma anche per rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema

delle piccole e medie imprese e produrre, infine, un rilevante effetto sul terreno occupazionale,

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare o, in subordine, a prorogare per un triennio gli incentivi fiscali del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, previsti dalla legge finanziaria 2007, e ad estendere lo stesso incentivo per le misure di consolidamento antisismico.

G/2165/17/6 e 10

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un fondo unico di 300 milioni di euro a sostegno della domanda in particolari settori individuabili nelle filiere della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della sicurezza sul lavoro e del sistema casa per famiglie;

tra gli interventi a sostegno dei consumi delle famiglie particolare attenzione è dedicata agli incentivi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010, prevede, in particolare, che la concessione del contributo all'acquirente per l'acquisto di eco-case sia subordinata alla stipula di un contratto definitivo di compravendita a cui deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica;

la norma suscita alcuni dubbi in merito alla possibilità di applicare i suddetti incentivi anche all'acquisto di case prefabbricate dal momento che le stesse, pur non essendo previsto per il loro acquisto un contratto di compravendita, sono a tutti gli effetti delle vere e proprie case e rispondono ai più elevati standard di efficienza energetica imposti dalla normativa europea;

le case prefabbricate sono all'avanguardia sui piani del risparmio energetico e della sostenibilità dei materiali e molto convenienti sul piano economico, permettendo un risparmio per le famiglie fra il 10 e il 35 per cento rispetto agli edifici costruiti *in loco*;

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di specificare, con un'apposita circolare, che anche le case prefabbricate sono da intendersi negli incentivi previsti per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.

G/2165/18/6 e 10

THALER AUSSEHOFER

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a, in sede di esame del disegno di legge 2165, conversione del decreto legge 25 marzo, n. 40 «cosiddetto decreto incentivi»;

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

in attuazione della predetta norma il decreto 26 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifica, nelle premesse, di corrispondere i contributi per il sostegno della domanda per gli obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto di rimborso nella riduzione medesima;

ritenuto che l'articolo 3 del citato decreto attuativo in riferimento alla concessione di un contributo all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica specifica, tra gli altri requisiti, che il preliminare di compravendita sia stato stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di stabilire che il termine necessario per la concessione del contributo decorra dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

G/2165/19/6 e 10CASOLI, *Relatore*, PISCITELLI, CAGNIN, IZZO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

con l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame si introducono deduzioni sul reddito di impresa per attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate alla realizzazioni di campionari fatti dall'impresе di cui alle divisioni 13 o 14 o 15 della ATECO;

la misura mira ad incentivare il sistema moda del *made in Italy* vero punto di forza del nostro Paese;

è stato quanto mai opportuno l'inserimento, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati, anche della tabella ATECO 15 inizialmente non prevista e comprende il settore della calzatura e della pelletteria;

quando si parla di «sistema moda» infatti si debbono intendere tutti i settori dell'abbigliamento, il tessile, le calzature, i prodotti in pelle (sette comunemente denominato TAC);

le modifiche apportate con l'inserimento della tabella ATECO 15 nello spirito dei proponenti gli emendamenti, dei relatori e del Governo che hanno espresso parere favorevole, è quello di comprendere l'intero comparto della calzatura;

potrebbero insorgere controversie interpretative non essendoci richiamate le sottovoci della tabella per le soles, componenti e gli accessori delle calzature medesime quali la 22.19.01 e la 22.29.01, unici codici riferiti alle calzature non comprese nella voce 15 della tabella ATECO 2007,

impegnano il Governo:

a fornire chiare indicazioni interpretative alla Agenzia delle entrate affinché nello stabilire criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni venga interpretata la norma che ha previsto la tabella ATECO 15 come rivolta a tutto il comparto calzature comprese le sottovoci riferite ad accessori, soles e componenti necessari per la produzione delle scarpe.

G/2165/20/6 e 10

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

l'innovazione tecnologica, l'attenzione per l'ambiente, l'efficienza energetica sono fattori che possono costituire il volano per la ripresa economica e per uscire dalla crisi contribuendo in modo significativo al ri-

sparmio energetico e alla diffusione di impianti a basso impatto ambientale,

impegnano il Governo:

a destinare adeguati incentivi per l'acquisto di impianti termici ad elevata efficienza, come caldaie a condensazione o pompe di calore a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento od al condizionamento degli edifici di civile abitazione.

G/2165/21/6 e 10

GRANAIOLO, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

l'offerta ricettiva italiana, composta in larghissima parte di strutture di piccole o piccolissime dimensioni, soffre di un notevole *gap* qualitativo rispetto alle analoghe strutture dei paesi concorrenti, e necessità di un sostegno volto a riqualificare le strutture ricettive esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, *Bed&Breakfast*, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici;

in particolare sarebbe indispensabile favorire l'acquisto da parte dei proprietari o dei gestori delle citate strutture di prodotti tessili finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, in tal modo sostenendo anche il settore del tessile e dell'arredo che versa in gravi difficoltà,

impegnano il Governo,

a prevedere interventi volti ad agevolare le spese per l'acquisto di prodotti tessili e dell'arredo, comprese le spese per progettazione e per

prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento nelle predette strutture ricettive.

G/2165/22/6 e 10

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

la Commissione Europea ha messo a punto una strategia per continuare ad implementare il proprio programma legislativo in fatto di riduzione delle emissioni degli autoveicoli, per sostenere la ricerca e l'innovazione nelle tecnologie verdi e per proporre orientamenti in materia di incentivi sul lato della domanda, con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico;

tale strategia è illustrata in una comunicazione presentata dalla Commissione europea per passare da misure a breve termine, volte a incoraggiare la ripresa del settore, ad un orientamento a medio termine che rafforzi la competitività dell'industria automobilistica europea relazionandola con le tecnologie pulite,

impegnano il Governo:

ad adeguarsi alla strategia dell'Unione Europea, prevedendo a tal fine incentivi all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica o a idrogeno con emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro.

G/2165/23/6 e 10

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, GRANAIOLO, MARCUCCI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premessi che:

il provvedimento in esame reca incentivi per il sostegno alla domanda di determinati settori produttivi;

a sostegno del settore agricolo è prevista una dotazione di 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra;

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative volte a destinare i contributi stanziati anche all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva e del vino.

G/2165/24/6 e 10

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premessi che:

il provvedimento in esame reca incentivi per il sostegno alla domanda di determinati settori produttivi;

per il settore agricolo è prevista una dotazione di 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative volte a destinare i contributi del fondo per il sostegno alla domanda relativi al settore agricolo, all'acquisto di macchinari agricoli, anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005, e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato.

G/2165/25/6 e 10

RANUCCI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40, prevede, tra l'altro, incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, tra cui la nautica, attraverso un Fondo di 20 milioni di euro ripartito su due obiettivi: la sostituzione di vecchi motori fuoribordo con quelli di nuova generazione a basso impatto ambientale, per i privati; l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, per le aziende;

con il Decreto del 26 marzo 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico stabiliva le modalità di erogazione di detto Fondo affidando l'espletamento delle procedure, per attingere agli incentivi, al sistema informativo di Poste Italiane;

il sistema di Poste Italiane ha assegnato detti incentivi indistintamente, senza tener conto che per il fondo di 20 milioni di euro era prevista la suddivisione in due capitoli di spesa (8 milioni di euro per i fuoribordo e 12 per gli stampi) determinando l'esaurimento delle risorse disponibili già alla fine delle prime due giornate, visto il gap tra il contributo massimo, 1.000 euro, per i motori fuoribordo e il contributo massimo, 200.000 euro, per gli stampi non nocivi per la sicurezza dei lavoratori;

considerato che:

la grande difficoltà di accesso ai call center delle Poste, preposti alle prenotazioni di detti incentivi, ha provocato intasamenti e disservizi nei centralini con enorme rammarico e nocimento degli utenti, in particolare modo dei privati, che di fatto sono stati penalizzati a causa della procedura di assegnazione,

impegnano il Governo:

ad assumere le necessarie urgenti iniziative a sostegno e per il rilancio della piccola nautica, ripristinando interamente il fondo incentivi di 8 milioni di euro messo precedentemente a disposizione per la sostituzione dei vecchi motori fuoribordo, a garanzia dei singoli consumatori e a salvaguardia dell'efficienza energetica e dell'ecocompatibilità.

G/2165/26/6 e 10

FIORONI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premessò che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, stabiliscono che per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale e effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010;

tuttavia, tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali i che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli *standard* ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione;

considerato che,

il numero dei battelli a vapore è assai esiguo e che il maggiore impatto inquinante per l'ambiente è rappresentato da battelli dotato di motori alimentati con carburante tradizionale;

impegnano il Governo:

ad introdurre nel decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fra i soggetti beneficiari dell'articolo 4, comma 5-*bis*, anche le imprese che provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale.

G/2165/27/6 e 10

FIORONI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (A.S.2165);

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, stabiliscono che per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010;

tuttavia, tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione,

considerato che:

il numero dei battelli a vapore è assai esiguo e che il maggiore impatto inquinante per l'ambiente è rappresentato da battelli dotato di motori alimentati con carburante tradizionale;

impegnano il Governo:

ad adottare apposite misure per l'assegnazione dei benefici di cui all'articolo 4, comma 5-*bis* anche alle imprese che acquistano battelli solari a ridotto impatto ambientale e che provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale.

G/2165/28/6 e 10

STRADIOTTO, GIARETTA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (A.S.2165);

premessi che:

è di stretta attualità l'emergenza inquinamento nei grandi nuclei urbani italiani dove si supera quasi quotidianamente i limiti sulle emissioni di gas serra e polveri inquinanti imposti dalla Commissione Europea;

il grave danno per la salute dei cittadini rischierà di farsi sentire con ancor più serietà nei prossimi anni, in assenza di misure straordinarie;

a ciò si aggiunge il peso delle procedure d'infrazione aperte dalla stessa Unione Europea e delle relative pesanti sanzioni che gravano sul nostro Paese;

il settore del riscaldamento domestico gioca un ruolo chiave nel rispetto dei piani europei per l'ambiente e che il consumo degli impianti di riscaldamento, in termini di energia primaria, è quindi di circa 21,5 Mtep di energia primaria;

la legge finanziaria del 2007, confermata l'anno successivo, ha riconosciuto l'incentivo del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici effettuati al 2010, tra i quali la sostituzione di un generatore di calore con una caldaia a condensazione o l'installazione di pannelli solari e relativi componenti o riqualificazione di impianto;

questa misura non ha ancora dato i risultati attesi, se si considera che durante tutto il 2009 la vendita di caldaie per uso familiare a condensazione è diminuita fortemente;

la climatizzazione invernale è ottenuta prevalentemente con impianti termici aventi come generatore di calore una caldaia. Il parco caldaie è composto da circa 19 milioni di apparecchi, in gran parte con rendimenti inferiori alle 3 stelle definite dalla direttiva 92/142/CEE, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, e quindi la grande maggioranza degli apparecchi installati nelle case degli italiani ha basse efficienze e alti consumi ed emissioni e che addirittura, considerando la direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas, si rileva che circa 7 milioni di pezzi sono antecedenti all'entrata in vigore di questa importante direttiva in Italia; oggi in Italia le famiglie spendono circa 18 miliardi di euro solo per il riscaldamento degli edifici ad uso abitativo ma di questi ben 10 miliardi di euro (quasi il 55 per cento) sono «sprecati» per la scarsa efficienza dei nostri edifici ed impianti. A questo si aggiungono gli edifici pubblici, che ogni anno «sprecano» almeno 300 milioni di euro per l'utilizzo di tecniche obsolete di riscaldamento e che se si procedesse ad un ammodernamento del parco macchine, sostituendo il vecchio generatore di calore con uno a condensazione e adeguando l'impianto e, in termini di emissioni, il passaggio da una media del parco rappresentata da caldaie a 1 o 2 stelle a caldaie a condensazione comporterebbe una riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 di almeno 11 milioni di tonnellate;

impegnano il Governo

ad adottare in alternativa all'incentivo fiscale del 55 per cento, e in via sperimentale per almeno un anno, misure volte ad introdurre un incentivo *una tantum* alla sostituzione della vecchia caldaia con una moderna a condensazione.

G/2165/29/6 e 10

PEDICA, BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, proroga fino al 31 dicembre 2010 la sospensione dell'efficacia delle previsioni in materia di servizi di noleggio con conducente, recate dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;

l'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, ha intro-

dotto pesanti vincoli e restrizioni alle modalità di esercizio dell'attività, limitando l'accesso al territorio di comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, introducendo l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nonché imponendo la compilazione e tenuta di un «foglio di servizio»;

tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze in termini di qualità dei servizi disponibili per gli utenti e di salvaguardia dell'occupazione del settore;

in data 10 febbraio 2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dalla richiamata normativa, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quelli della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI, i rappresentanti di alcune associazioni di categoria del settore taxi e quelli del settore di noleggio di autovetture con conducente;

il protocollo d'intesa prevede che entro il 31 marzo 2010 si sarebbe dovuti pervenire ad una ridefinizione della disciplina in questione, al fine di assicurare, pur nella salvaguardia dell'autonomia normativa degli enti territoriali, l'omogeneità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di impedire pratiche di esercizio abusivo o illegale dell'attività. Successivamente al compimento della prima fase, dovrà essere svolta un'accurata verifica, da concludersi entro il 31 dicembre 2010, a livello dei singoli comuni, sull'attività di noleggio con conducente e sul servizio taxi;

anche sulla base dei risultati del confronto con le organizzazioni del settore, occorre pervenire ad una revisione della normativa dettata dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, tenendo conto sia dei contenuti del protocollo d'intesa, sia dell'esigenza di rimuovere i gravi ostacoli che, sulla base di tale normativa, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell'attività di servizio di noleggio con conducente,

impegnano il Governo:

ad assumere tutte le iniziative opportune per pervenire a una revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente, introdotta dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, in modo da superare le più gravose restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività e, al tempo stesso, impedire tutte le forme di esercizio abusivo dell'attività medesima;

a valutare l'opportunità di convocare un nuovo tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui sia garantita un'equa rappresentanza delle associazioni di categoria del settore taxi e del settore di noleggio di autovetture con conducente, al fine di far cessare

immediatamente l'operatività del precedente tavolo tecnico istituito nel mese di febbraio di cui si è detto in premessa, ormai delegittimato e superato da quanto attualmente previsto dalla normativa al nostro esame.

G/2165/30/6 e 10

CURSI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,
in sede di esame del disegno di legge in titolo,
premessi che:

il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ha introdotto l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali;

l'obiettivo della mediazione risulta del tutto condivisibile, in quanto la medesima è diretta a risolvere con rito alternativo tutta una serie di controversie che affollano le aule giudiziarie determinando una paralisi permanente del sistema processuale civile;

l'articolo 5, comma 1, del decreto prevede le materie rispetto alle quali la mediazione a fini conciliativi costituisce condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione in giudizio, vale a dire rispetto alle quali la mediazione è sostanzialmente obbligatoria;

tra le materie oggetto della mediazione obbligatoria, nell'iter di approvazione del decreto sono state inserite anche le controversie relative ai risarcimenti dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali opera l'assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti. Tale materia non era stata prevista nel testo originario dello schema di decreto, in quanto per la r.c. auto e natanti è già prevista una procedura stragiudiziale che opera come condizione di procedibilità;

pur comprendendo lo spirito di tale inserimento, diretto ad alleggerire il carico di lavoro della magistratura, occorre segnalare che la previsione di una procedura di mediazione obbligatoria per le controversie in materia di r.c. auto rischia di produrre effetti indesiderati sul fronte dei costi, poiché rispetto all'attuale assetto normativo che, come detto, già prevede una procedura di liquidazione stragiudiziale disciplinata dal codice delle assicurazioni come condizione di procedibilità – determina un passaggio in più che non può non provocare un aumento dei costi dei risarcimenti. Ciò per due motivi:

la procedura di mediazione costa sia in termini di impiego sia in termini organizzativi: le imprese dovrebbero strutturarsi per seguire tale fase aggiuntiva del processo di liquidazione dei sinistri;

il passaggio in più della mediazione obbligatoria costituirà un incentivo al rialzo degli importi contenuti nelle offerte di risarcimento formulate in sede transattiva sulla base della procedura già prevista dal Co-

dice delle assicurazioni: le compagnie oggi riescono a chiudere in transazione il 95 per cento dei 3.700.000 sinistri da risarcire ogni anno. È evidente che la possibilità di sfruttare, da parte dei professionisti che assistono i danneggiati, un'ulteriore momento stragiudiziale verrà impiegata per spuntare incrementi delle offerte ricevute;

in considerazione delle attuali tensioni sui conti del ramo r.c. auto e delle conseguenti ricadute sui prezzi per gli utenti, sarebbe opportuno evitare qualsiasi intervento che rischia di far aumentare i costi del sistema,

impegnano il Governo a

eliminare dalle materie oggetto di mediazione di tipo obbligatorio il «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti».

G/2165/31/6 e 10

BIANCHI, D'ALIA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del AS 2165, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premesso che:

è di stretta attualità l'emergenza inquinamento nei grandi nuclei urbani italiani dove si superano quasi quotidianamente i limiti relativi alle emissioni di gas serra e polveri inquinanti imposti dalla Commissione Europea;

il grave danno per la salute dei cittadini rischierà di farsi sentire con ancor più serietà nei prossimi anni, in assenza di misure straordinarie;

a ciò si deve aggiungere il peso delle procedure d'infrazione aperte dalla stessa Unione Europea e delle relative pesanti sanzioni che gravano sul nostro Paese;

il settore del riscaldamento domestico gioca un ruolo chiave nel rispetto dei piani europei per l'ambiente, il consumo degli impianti di riscaldamento, in termini di energia primaria, è di circa 21,5 Mtep;

la legge finanziaria del 2007 ha riconosciuto l'incentivo del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici effettuati al 2010, tra i quali la sostituzione di un generatore di calore con una cal-

daia a condensazione o l'installazione di pannelli solari e relativi componenti o riqualificazione di impianto;

questa misura non ha ancora dato i risultati attesi, se si considera che durante tutto il 2009 la vendita di caldaie per uso familiare a condensazione è diminuita fortemente;

la climatizzazione invernale è ottenuta prevalentemente con impianti termici aventi come generatore di calore una caldaia. Il parco caldaie è composto da circa 19 milioni di apparecchi, in gran parte con rendimenti inferiori alle 3 stelle definite dalla direttiva 92/142/CEE, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, e quindi la grande maggioranza degli apparecchi installati nelle case degli italiani ha basse efficienze e alti consumi ed emissioni e addirittura, considerando la direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas, si rileva che circa 7 milioni di pezzi sono antecedenti all'entrata in vigore di questa importante direttiva in Italia;

oggi in Italia le famiglie spendono circa 18 miliardi di euro solo per il riscaldamento degli edifici ad uso abitativo ma di questi ben 10 miliardi di euro (quasi il 55%) sono «sprecati» per la scarsa efficienza dei nostri edifici ed impianti. A questo si aggiungono gli edifici pubblici, che ogni anno «sprecano» almeno 300 milioni di euro per l'utilizzo di tecniche obsolete di riscaldamento, se si procedesse ad un ammodernamento del parco macchine, sostituendo il vecchio generatore di calore con uno a condensazione e adeguando l'impianto, in termini di emissioni, il passaggio da una media del parco rappresentata da caldaie a 1 o 2 stelle a caldaie a condensazione comporterebbe una riduzione delle emissioni di CO₂ al 2020 di almeno 11 milioni di tonnellate;

impegnano il Governo:

ad adottare in alternativa all'incentivo fiscale del 55 per cento, e in via sperimentale per almeno un anno, misure volte ad introdurre un incentivo *una tantum* alla sostituzione della vecchia caldaia con una moderna a condensazione.

G/2165/32/6 e 10

ALICATA, FERRARA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge n. 2165 recante Conversione in legge del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40,

considerato che il provvedimento all'articolo 5 intende estendere i limiti dell'attività edilizia libera per dare nuovo impulso al settore e, di conseguenza, all'economia del Paese, anche superando procedure vincolistiche eccessive, fonte di interminabili appesantimenti burocratici;

considerato che non sono pochi i casi di regolarizzazione che da tempo attendono una positiva definizione da parte dei Comuni e delle Soprintendenze, ma che a ciò osta una rigida interpretazione dell'articolo 167 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sembra rendere imprescindibile la demolizione di minimi incrementi di cubatura nelle costruzioni, qualora eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati;

considerato che a tali demolizioni si dovrebbe pervenire anche quando, in presenza della compatibilità paesaggistica, il proprietario del fabbricato ha titolo per ottenere aumenti di volumetria di gran lunga superiori, nell'ordine di alcune centinaia di metri cubi, in applicazione del «piano casa» che molte Regioni hanno già varato;

considerato che tale risultato irrazionale avrebbe l'effetto di dissipare risorse preziose, in contrasto quindi con le finalità ufficialmente perseguite;

considerato che, per questi «piccoli abusi», spesso semplicemente frutto di errori costruttivi o di misurazione, lo schema di Regolamento recante «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità», recentemente sottoposto al parere della Commissione ambiente, prevede appunto una procedura autorizzatoria semplificata che prescinde dall'intervento della Soprintendenza;

impegnano il Governo:

ad emanare disposizioni adeguate atte a rendere possibile la messa in regola di queste lievi difformità, beninteso in presenza della compatibilità paesaggistica e nel rispetto degli *standard* urbanistici determinati dalle autorità locali, consentendo così a quanti ne hanno titolo, di dare corso alle misure previste da ciascun «piano casa» regionale.

G/2165/33/6 e 10

SANNA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (A.S. 2165);

premessi che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 riconosce anche alle famiglie bisognose e a quelle presso le quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica;

l'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;

con diverse deliberazioni, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha chiarito che la tariffa agevolata prevista dalla legge 3/2009 (cosiddetto «bonus gas») si applica soltanto agli utenti della rete del gas metano distribuito in rete, e non a chi utilizza gas in bombola o GPL;

ritenuto che:

l'applicazione del *bonus gas* alle sole famiglie povere servite dalla rete del gas metano è discriminatorio, in quanto proprio quelle che non se ne servono sono costrette ad utilizzare fonti energetiche più costose per gli usi domestici;

che un'intera Regione italiana, la Sardegna, non sarà approvvigionata dal gas metano, né interconnessa con la rete dei gasdotti, sino alla realizzazione del progetto GALSI, consistente nella posa di un nuovo adduttore sottomarino collegato con i campi di estrazione dell'Algeria, il cui completamento è previsto non prima del 2014;

la discriminazione verso le famiglie sarde potrebbe ridursi disponendo l'erogazione in misura doppia e con valenza retro attiva al 1° gennaio 2009 del bonus elettricità di cui al richiamato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, tenendo conto che il massimale di tale agevolazione è notevolmente inferiore della compensazione prevista per le utenze domestiche servite dal gas metano.

impegnano il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche d'urgenza, affinché – con il raddoppio della tariffa agevolata per l'elettricità a favore delle famiglie aventi diritto nella regione Sardegna – si elimini la discriminazione venutasi a creare, sino alla completa realizzazione del gasdotto GALSI.

G/2165/34/6 e 10

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

in Italia sono milioni le carte di credito emesse dalle banche e poi non attivate dagli utenti. Una delle cause è il costo delle commissioni su particolari transazioni, quali gli acquisti di carburanti e di articoli da tabaccheria;

tali costi favoriscono l'uso del denaro contante e obbligano gli esercenti a tenere in cassa quotidianamente una grossa quantità di denaro, esponendo si maggiormente al rischio di subire rapine e atti vandalici; l'abolizione delle commissioni incentiverebbe l'uso della carta di credito e diminuirebbe il rischio di rapine per i benzinai e per i tabaccai;

impegnano il Governo:

a favorire l'utilizzo delle carte di credito, attraverso l'eliminazione delle commissioni a carico dell'utente sugli acquisti di carburanti e prodotti da tabaccheria, in modo da ridurre anche il rischio di rapine e atti vandalici per i gestori degli esercizi commerciali.

G/2165/35/6 e 10

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

in Italia sono milioni le carte di credito emesse dalle banche e poi non attivate dagli utenti. Da una ricerca condotta nel 2008 risulta che le tessere inattive erano circa 21,5 milioni, il 57% cioè di quelle emesse complessivamente (37,8 milioni). Dal momento che il costo di ogni nuova carta per la banca è di circa 10 euro, si può stimare che dal 2000 al 2008 per carte mai utilizzate siano stati bruciati 140 milioni di euro; se si considera che nel secondo e terzo anno di vita una carta inattiva costa all'emittente 3 o 4 euro all'anno, il conto è destinato a lievitare fino a 250 milioni;

visti i costi di gestione per le banche sarebbe opportuno eliminare le commissioni a carico degli utenti sulle singole transazioni, in modo da

favorire l'utilizzo delle carte e lasciare libertà alle banche di applicare, invece, una commissione fissa mensile, pari al massimo a due euro, sulle carte di credito non utilizzate nel mese stesso;

impegnano il Governo:

a favorire l'utilizzo delle carte di credito, attraverso l'eliminazione delle commissioni a carico dell'utente sulle singole transazioni e concedendo la possibilità alle banche di applicare una commissione fissa mensile di importo massimo di due euro sulle carte di credito non utilizzate nel mese stesso.

G/2165/36/6 e 10

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

la semplificazione di tutti gli adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali, costituisce per le imprese, soprattutto piccole, un importante incentivo allo sviluppo; questo vale a maggior ragione per tutti i piccoli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta;

tali stabilimenti versano le accise sull'alcool etilico al momento dell'acquisto alla distilleria; il produttore o il grossista provvede poi a versare tale importo all'erario. Nonostante l'accisa sia assolta al momento dell'acquisto della materia prima, anche per queste aziende sono previsti i medesimi adempimenti cui devono attenersi tutti gli altri stabilimenti. In particolare viene prevista la tenuta dei registri contabili, sia in forma cartacea, sia in forma telematica;

impegnano il Governo:

a prevedere una riduzione degli adempimenti a carico degli stabilimenti che utilizzano esclusivamente alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta, eliminando l'obbligo di tenuta dei registri cartacei e telematici.

G/2165/37/6 e 10

STIFFONI, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

attualmente è facoltà delle singole Regioni esentare dal pagamento dell'imposta regionale sul reddito delle attività produttive le cooperative sociali; alcune, come la Lombardia, hanno deliberato l'esenzione, altre hanno deliberato aliquote inferiori a quella ordinaria, altre hanno distinto tra cooperative sociali di tipo A e di tipo B;

sarebbe forse opportuno procedere ad uniformare tali agevolazioni, in modo da non creare discriminazioni tra cooperative operanti in Regioni diverse e, magari, confinanti;

impegnano il Governo:

a prendere in considerazione la possibilità, tramite provvedimento a carattere generale, di esentare dal pagamento dell'imposta sul reddito delle attività produttive le cooperative sociali.

G/2165/38/6 e 10

STIFFONI, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

i commi 755 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno istituito il fondo «per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione; tale fondo è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato;

a tale fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; il predetto contributo è versato mensilmente da tutti i

datori di lavoro eccetto quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti;

tutti i datori di lavoro del settore privato con più di 50 dipendenti devono quindi versare le quote del TFR a tale fondo; le ONLUS, categoria alla quale appartengono di diritto anche le cooperative sociali, costituiscono però una particolare categoria di imprese, senza scopo di lucro e il versamento di tali quote corrisponde ad un depauperamento delle fonti di finanziamento interno, essenziali per questa tipologia di società;

impegnano il Governo:

a prevedere l'esclusione delle ONLUS dagli obblighi di versamento del contributo di cui ai commi 755 e seguenti dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2165/39/6 e 10

STIFFONI, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

le cooperative sociali sono considerate di diritto a «mutualità prevalente»; in base al codice civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;

il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 220/2002 prevede che «Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.»;

gli statuti delle cooperative sociali devono già prevedere un collegio sindacale composto da revisori iscritti nell'apposito albo ed è prevista per questa tipologia di società un'apposita ispezione annuale da parte degli organi di vigilanza facenti capo alle centrali cooperative nazionali;

impegnano il Governo:

a prevedere, per le sole cooperative sociali, l'aumento degli importi, previsti dal comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. 220/2002, al di sopra dei quali è obbligatoria al certificazione annuale del bilancio.

G/2165/40/6 e 10

Paolo FRANCO, STIFFONI, CAGNIN

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

premesso che:

il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

all'interno del sistema creditizio il sistema dei confidi assume un ruolo fondamentale nei processi di supporto delle fasi di avvio e di sviluppo delle aziende, soprattutto di quelle medio piccole;

le disposizioni normative che regolano i confidi attualmente non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di confidi i liberi professionisti, poiché non rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché di imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria;

la mancanza di questo strumento di sostegno al credito danneggia enormemente i liberi professionisti, in un momento come quello attuale di forti difficoltà economiche; tali difficoltà sono accresciute dal fatto che dopo Basilea 2 la concessione del credito sulla base di «rating», non favorisce, di fatto, l'accesso al credito di soggetti con minori capacità patrimoniali, rispetto ai gruppi industriali o commerciali o dei servizi, come è il caso dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi che soprattutto nella fase di avvio della loro attività non sono in grado di offrire idonee garanzie al sistema creditizio;

impegnano il Governo:

a includere, tramite idoneo provvedimento, i liberi professionisti tra soggetti deputati alla costituzione dei confidi.

G/2165/41/6 e 10

CURSI

Le Commissioni 6 e 10 riunite, in sede di esame del il disegno di legge in titolo,

impegnano il Governo a:

modificare l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di sanare la carenza normativa delle attuali disposizioni di legge che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità «confidi» per il rilascio di garanzie collettive (art. 13, comma 1).

Tale carenza si sostanzia nel fatto che le disposizioni normative, in questione, non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, poiché non rientranti nelle categorie delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché di imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria (art. 13, comma 8).

Ciò comporta, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza nei punti di partenza e nelle opportunità.

La mancanza di questo strumento di sostegno al credito danneggia enormemente i liberi professionisti, in un momento come quello attuale di forti difficoltà economiche. Accresciute dal fatto che dopo Basilea 2 la concessione del credito sulla base di «rating», non favorisce, di fatto, l'accesso al credito di soggetti con minori capacità patrimoniali, rispetto ai gruppi industriali o commerciali o dei servizi, come è il caso dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi che soprattutto nella fase di avvio della loro attività non sono in grado di offrire idonee garanzie al sistema creditizio.

Lo strumento dei confidi, per i liberi professionisti, sarebbe oggi di particolare importanza sia a supporto della fase di avvio e di sviluppo della loro attività che per affrontare l'attuale critica situazione economico-finanziaria, che comporta spesso riduzione del reddito e ritardi di incassi, nonché per il giusto riconoscimento delle medesime opportunità ai diversi operatori di mercato.

Le modifiche proposte non comporterebbero maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i confidi sono costituiti attraverso apporti dei soci.

G/2165/42/6 e 10CASOLI, *Relatore*

Le Commissioni 6 e 10 riunite, esaminato il disegno di legge n. 2165, premesso che:

il decreto interministeriale del 30 marzo u.s ha causato un aumento del 121% della spesa per la spedizione dei periodici locali in abbonamento postale;

che tale provvedimento potrebbe causare la chiusura di un considerevole numero delle 186 testate cattoliche diocesane e che si aggiunge a quanto disposto dall'art. art. 10-*sexies* comma 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante conversione in legge con modifiche del DL 30/12/2009, n. 194, e che infligge un colpo mortale all'editoria periodica locale;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità dell'immediata sospensione delle disposizioni in questione, in attesa di definire una corretta e tempestiva regolamentazione delle agevolazioni complessive del settore editoriale;

a ripristinare per il 2010 le agevolazioni tariffarie vigenti sino al 31 marzo;

a modificare l'art. 2 secondo comma del Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 13 novembre 2002 sostituendo la frase «Alle pubblicazioni quotidiane, o con un minimo di due pubblicazioni a settimana» con le parole «ai giornali quotidiani e ai giornali settimanali di informazione locale».

G/2165/43/6 e 10CASOLI, *Relatore*

Le Commissioni 6 e 10 riunite, esaminato il disegno di legge n. 2165, premesso che:

con riferimento al primo periodo del comma 2, articolo 2, nel quale si prevedono disposizioni volte a garantire il rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali», si rileva l'opportunità di specificare adeguatamente a quale tipologia di concessioni pubbliche si fa riferimento, tenuto conto che le disposizioni del comma 2 e dei commi successivi riguardano specificamente il settore dei giochi;

la genericità della definizione del soggetto destinatario della norma non corrisponde, infatti, alla disciplina ad esso indirizzata, che, come evidenziato, pare riguardare esclusivamente il settore dei giochi;

emerge pertanto la necessità di chiarire la definizione di «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali» è stata peraltro segna-

lata nella Relazione al testo del disegno di legge dell'Ufficio Studi della Camera dei Deputati;

impegnano il Governo:

a delimitare la tipologia di concessione pubblica statale, come relativa al settore dei giochi, anche al primo periodo del comma 2

G/2165/44/6 e 10

CASOLI, *Relatore*

Le Commissioni 6 e 10 riunite, esaminato il disegno di legge n. 2165,

premesso che:

ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di un nuovo rimorchio o semirimorchio previa radiazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010;

impegnano il Governo:

a riconoscere il contributo anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, purché il beneficiario rimanga in capo all'acquirente, e il certificato di radiazione richiesto sia prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria

G/2165/45/6 e 10

GHIGO

Le Commissioni 6 e 10 riunite,

esaminato il disegno di legge n. 2165, in materia di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,

premessa l'importanza di garantire la continuità di produzione e l'equilibrio tra produzione e richiesta del mercato consentendo prezzi di vendita adeguati e conseguente redditività per i produttori;

impegnano il Governo:

ad incentivare l'adesione alla misura di sostegno specifica di cui all'articolo 103 quinquies del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 491/2009, anche con l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 5 del citato articolo 103 quinquies nei confronti dei seguenti Consorzi: Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, Consorzio tutela vini d'Acqui, Consorzio tutela vini Colli Tortonesi e, comunque, nel limite massimo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2010;

ed a provvedere, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

G/2165/46/6 e 10

VALLARDI, CAGNIN, DIVINA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del disegno di legge n. 2165,

premesso che:

le strategie adottate dall'Unione europea sulla lotta ai cambiamenti climatici e sull'autosufficienza in campo energetico hanno portato all'adozione di iniziative volte a promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

l'impegno dell'Italia nel realizzare una strategia che punti ad una maggiore efficienza energetica, ed in particolare allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha trovato conferma nell'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

l'articolo 7 del citato decreto legislativo, in particolare, è dedicato alla fonte solare il cui sviluppo è legato ad un sistema di incentivazione, il cosiddetto «conto energia», da ultimo disciplinato con il decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una reale opportunità di sviluppo per le imprese nazionali, offrendo loro uno strumento efficace per affrontare la crisi e per aumentare i livelli di crescita e di occupazione in un settore strategico e ad alta tecnologia;

sarebbe opportuno, al riguardo, che le modalità di determinazione dell'entità dell'incentivazione tengano conto della diversa insolazione del territorio, così come documentato da alcuni studi effettuati nel settore che in termini di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici favo-

riscono il Sud, più soleggiato, rispetto al Nord, fermo restando il costo dell'investimento;

la differente insolazione del territorio si ripercuote, infatti, nel tempo di ritorno del capitale investito; mentre nell'Italia settentrionale i tempi di rientro degli investimenti sono stimabili tra gli undici e i tredici anni, nell'Italia meridionale gli stessi si riducono tra i sette e i nove anni;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure opportune affinché vengano riviste le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in modo che i parametri di calcolo delle tariffe tengano conto della diversa insolazione del territorio italiano, al fine di favorire gli investimenti nelle zone climatiche fredde.

G/2165/47/6 e 10

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA, ASTORE

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 2, comma 4, prevede nuove disposizioni in materia di polizze assicurative cosiddette dormienti;

nello specifico, le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente alla data del 28 ottobre 2008, facendo tuttavia salvi gli importi che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano stati già versati al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori;

impegnano il Governo:

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applichino esclusivamente ai con-

tratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008;

a prevedere lo stanziamento di apposite risorse per la copertura finanziaria della predetta disposizione;

a prevedere che:

i diritti derivanti dai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto;

gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione;

in ogni caso l'impresa di assicurazione, una volta maturata la prescrizione, prima di devolvere al fondo tali importi invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

G/2165/48/6 e 10

D'UBALDO, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

impegnano il Governo:

a provvedere con urgenza ad una riforma della riscossione dei tributi locali al fine di assicurare la necessaria trasparenza, funzionalità ed economicità delle relative procedure sulla base del principio di cui all'art. 2, comma 2, lettera u) della legge 5 maggio 2009, n. 42, prevedendo modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico delle somme riscosse agli enti titolari del tributo;

a garantire che la riforma sia finalizzata ad una razionalizzazione delle disposizioni e che sia caratterizzata dalla definizione di imprescindibili livelli di qualità anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti;

ad individuare, qualora le attività connesse alla riscossione siano affidate a soggetti esterni alle amministrazioni locali, le linee guida concernenti i requisiti di moralità e di professionalità di detti soggetti; le modalità di affidamento che garantiscano l'utilizzo di procedimenti di pubblica evidenza; la durata dei contratti; la misura dei compensi che tengano conto delle effettive attività svolte; la previsioni di adeguati strumenti di garanzia patrimoniale per l'ente affidante; la definizione di sistemi di monitoraggio e di controllo ed, infine, ipotesi tassative di risoluzione dei contratti per gravi inadempienze.

G/2165/49/6 e 10

CASOLI, *Relatore*, MENARDI

Le Commissioni 6^a e 10^a riunite, in sede di esame del disegno di legge n. 2165,

premesso che:

appare opportuno far sì che, nell'ambito dell'attività edilizia privata, la realizzazione delle opere, specie di quelle che assumono una certa rilevanza tecnica, avvenga nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

impegnano il Governo:

a prevedere che, il soggetto interessato agli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) debba allegare alla comunicazione di inizio dei lavori anche la documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

G/2165/50/6 e 10CASOLI, *Relatore*, DIVINA, CAGNIN

Le Commissioni 6^a e 10^a riunite, in sede di esame del disegno di legge n. 2165,

premessi che:

migliaia di persone, nel corso del 2009, si sono rivolte alle associazioni per la tutela dei consumatori, segnalando danni e raggiri perpetrati dai gestori dell'energia elettrica e del gas che, in virtù della recente legge sulla liberalizzazione del mercato, si fanno concorrenza spietata, al fine di accaparrarsi nuovi clienti;

la liberalizzazione del mercato, che dovrebbe rappresentare un vantaggio per l'utenza, spesso si trasforma in un boomerang; troppi gestori, poca chiarezza, modi non onesti per catturare clienti, sono alla base dei maggiori problemi. Molte segnalazioni raccontano di sedicenti incaricati di società di energia che si recano a casa, soprattutto di persone anziane, proponendo loro offerte convenienti che spesso in realtà non producono alcun vantaggio, e che poi gli utenti, senza aver firmato nulla, si trovano un diverso gestore di luce e gas;

putroppo, in seguito alla liberalizzazione del mercato, che inizialmente avevamo salutato con favore, molti gestori si muovono in modo non del tutto trasparente, approfittando della disinformazione e dell'ingenuità, specie degli anziani;

inoltre, dopo il passaggio da una compagnia all'altra, non arrivano le bollette per mesi; alla richiesta di chiarimenti molti utenti si sentono rispondere di non preoccuparsi, che arriveranno i pagamenti dilazionati. Altre volte il problema sorge con la doppia fatturazione: nonostante il passaggio alla nuova compagnia, continuano ad arrivare le bollette anche dal vecchio gestore;

considerato che:

i grossi gestori appaltano ad agenzie la vendita commerciale dei loro prodotti, queste ultime adottano forme di marketing aggressivo e disinvolto: con svariati pretesti telefonano agli utenti e così, senza neppure accorgersene, molte persone si trovano un diverso gestore della luce, del gas o di entrambi, anche senza specifica sottoscrizione di un contratto, come invece richiede la normativa; spesso basta dire «sono interessato» all'operatore del call center e viene immediatamente data la disdetta al vecchio gestore, così molte persone finiscono vittime di situazioni da cui è difficile uscire. I vecchi gestori non verificano la reale volontà di cambiamento di società da parte dei loro clienti, mentre per evitare i raggiri, sarebbe opportuno istituire questa doppia forma di verifica, oltre al consenso del cliente in forma tassativamente scritta;

impegnano il Governo:

ad attivarsi, per quanto di propria competenza, per evitare le distorsioni descritte e intervenire presso l'Autorità competente affinché vengano pesantemente censurati tutti quei gestori che non rispettano la normativa riguardante il trasferimento delle utenze da una società ad un'altra, ribadendo il principio che ogni nuovo contratto con un diverso gestore debba essere in forma scritta e sottoscritto dal cliente e che siano nulli eventuali contratti con consensi telefonici o forniti in maniera differente dalla forma scritta. Tutto ciò al fine di evitare che una riforma come la liberalizzazione nel mercato dell'energia, invece di essere percepita come un vantaggio economico per l'utenza, grazie ad una maggiore concorrenza tra i gestori, venga invece giudicata dannosa dai cittadini a causa dei numerosi disagi causati loro dagli operatori del settore.

G/2165/51/6 e 10

BUBBICO, ANTEZZA, LEGNINI, CHIURAZZI

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a,

in sede di esame del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (atto Senato n. 2165);

premessi che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da molti mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia servizi Spa di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 novembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (CVS) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello CVS è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di

spesa connessi al credito d'imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali;

Equitalia servizi Spa, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

considerato che:

su tale tematica il governo, in sede di esame del ddl 1209, ha accolto un ordine del giorno impegnandosi alla soluzione della problematica descritta in premessa;

a tale impegno formale non ha fatto ancora seguito l'adozione dei relativi provvedimenti, per ragioni esclusivamente di natura finanziaria;

tutto ciò premesso, impegnano il Governo:

a prevedere, in tempi brevi, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS;

a stanziare apposite risorse per l'attuazione della predetta disposizione, da destinarsi esclusivamente in favore dei soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro il 30 giugno 2010, di durata non inferiore a 30 giorni.

Art. 1.**1.1**

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «tutte le cessioni» con le seguenti: «le documentazioni, sia fiscali che doganali, relative a tutte le cessioni e movimentazioni».

1.2

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» aggiungere le seguenti: «ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine».

1.100

SANGALLI

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» sono inserite le seguenti: «, ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine».

1.3

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sanzione di cui al primo periodo è maggiorata di un importo corrispondente al cinquanta per cento del valore di ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi di cui al comma 1 non indicata nella comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi del medesimo comma 1».

1.4

D'UBALDO, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Sopprimere i commi 6-quater e 6-quinquies.

1.5

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

«6-quinquies.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2.**2.1**

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) I dati che consentono la puntuale identificazione di soggetti contribuenti che risultino residenti o meno in Italia e che effettuino operazioni commerciali con l'estero, una volta acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, possono essere sempre utilizzati in sede di accertamento fiscale, nonché in sede di contenzioso tributario. I dati di cui alla presente lettera possono essere utilizzati anche in sede di contenzioso penale, qualora il processo di acquisizione di tali dati sia avvenuto attraverso una modalità legittima. In ogni caso, l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione a fini probatori».

2.2

ANDRIA

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

«*1-ter*. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse 13 sedi provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzioni Territoriali dell'economia e delle finanze e Ragionerie Territoriali dello Stato, le quali complessivamente hanno il numero inferiore di dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2010. Presso le altre sedi a livello locale del predetto Ministero viene istituita un'unica struttura denominata Ufficio Territoriale dell'economia e delle finanze, retta da una posizione dirigenziale di livello non generale, che svolge le funzioni dei due uffici locali esistenti, Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e Ragionerie territoriali dello Stato, che vengono contestualmente soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-*bis*,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le 13 sedi provinciali soppresse e riallocate le funzioni svolte dalle medesime. Con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le suddette sedi soppresse è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche in soprannumero, con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato ad un nuovo Ufficio Territoriale dell'economia e delle finanze. Si applica il comma 5-*bis* dell'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, lettera *e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero».

2.3

BUTTI

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

«1-*ter*. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economicofinanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, presso le ragionierie territoriali dello Stato, ovvero presso le costituenti Agenzie Fiscali con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo

esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Dalla data di trasferimento delle funzioni riallocate, e nelle more della trasformazione in Agenzia Fiscale, le strutture, le dotazioni strumentali e le risorse umane già delle Direzioni Territoriali e non assegnate alla Ragioneria, assumeranno le funzioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero».

2.4

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1-ter, dopo le parole: «in vista della sua trasformazione,» aggiungere le seguenti: «nonché ai fini del potenziamento delle ragionerie territoriali dello Stato».

2.5

IZZO

Al comma 1-ter, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «A partire da tali date le soppresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze esercitano, in via transitoria e nelle more della definizione dell'assetto organizzativo territoriale dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inerenti l'ambito territoriale di riferimento, operando alle dipendenze funzionali di quest'ultima. Il perso-

nale con qualifica dirigenziale non generale titolare di incarichi di direzione degli uffici soppressi permane nell'incarico ricoperto, assicurando le funzioni di direzione delle attività provvisoriamente svolte dalle rispettive strutture. Il predetto personale dirigenziale è trasferito, a domanda, prioritariamente nei ruoli dirigenziali dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, o nei ruoli dirigenziali di altre amministrazioni dello Stato e ad esso, ove permanga nel ruolo unico dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, è attribuito un incarico dirigenziale equivalente nell'ambito dell'organizzazione centrale o periferica».

2.6

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-*quater*. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione Finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.7

CURSI

Dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: »Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta

per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile».

1-quinquies. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

2.8

LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-*quater.* All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: »Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile«.

1-quinquies. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del vei-

colo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

2.9

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: »Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile«.

1-*quinqies*. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

2.10

GERMONTANI

Dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: »Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile«.

1-*quinquies*. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estro mettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto»».

2.11

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:

«2-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dai commi precedenti affluiscono per l'anno 2010 al fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Le medesime maggiori entrate, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo per la razionalizzazione e la

riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.12

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Sopprimere il comma 2-sexies.

2.13

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 2-septies, 2-octies, 2-novies, 2-decies, 2-undecies.

2.14

BAIO, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Dopo il 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-sexies.1. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per tutti i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-sexies.2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.

2-sexies.3. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico, emessa ai sensi dell'articolo 5, comma 4, assicura:

a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;

b) l'immediato accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica, il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura di questa patologia;

c) l'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presidi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

2-*sexies*.4. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico emessa dai presidi regionali, consente l'assistenza scolastica e l'accesso alle strutture dei presidi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze.

2-*sexies*.5. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-*sexies*.1 a 2-*sexies*.4, pari ad 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2-*sexies*.6.

2-*sexies*.6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.15

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Al comma 2-octies, primo periodo, dopo le parole: «pari ad una percentuale» aggiungere le seguenti: «non inferiore al 70 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per il versamento».

2.16

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2-undecies con il seguente:

«2-sexies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decise è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 47 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: "le associazioni le cui pubblicazioni periodiche" fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, così come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al cinquanta per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non potrà essere superiore al predetto importo. Il Ministero per lo sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quart'ultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione».

2.17

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2-undecies con il seguente:

«2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decise è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: »le associazioni le cui pubblicazioni periodiche« fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 così come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al cinquanta per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane Spa non potrà essere superiore al predetto importo. Il Ministero per lo sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quart'ultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, è destinata ad incrementare, nel limite di 20 milioni di euro, le disponibilità finanziarie nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 30 marzo 2010, ai fini della copertura delle tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

2.18

FANTETTI, GIORDANO

Al comma 2-undecies, primo periodo, le parole: «nel limite di 17 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 12 milioni di

euro» e dopo le parole: «comma 4-*quinq*ues del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, e incrementare, nel limite di 5 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all’editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67; a fronte di detto stanziamento, all’articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto legge 30.12.2009, n. 196 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti variazioni:

a) Alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» aggiungere le seguenti parole: «all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;

b) alla lettera d), sopprimere le parole: «dall’articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché».

2.19

VITA, MICHELONI, RANDAZZO

Al comma 2-*undices*, primo periodo, le parole: «nel limite di 17 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 12 milioni di euro» e dopo le parole: «comma 4-*quinq*ues del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, e incrementare, nel limite di 5 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all’editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A fronte di detto stanziamento, all’articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» aggiungere le seguenti: «all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «dall’articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché».

2.20

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 2-undecies, il terzo periodo è soppresso.

2.21

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 2-undecies, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46», sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alle parole: «i sindacati,» nonché le parole: «e le associazioni d'arma e combattentistiche».

2.22

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BIANCHI

Dopo il comma 2-undecies, aggiungere il seguente:

«2-duodecies. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10-sexies, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

2.23

VITA, BAIIO, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Dopo il comma 2-undecies, aggiungere i seguenti:

«2-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni in materia di tariffe postali agevolate per l'editoria, di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2010, n. 75, sono abrogate. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le agevolazioni tariffarie postali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, e successive modificazioni, e dai decreti ministeriali 13 novembre 2002, recante »Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c), del comma 20, dell'articolo 2, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662« e 10 febbraio 2005, recante »Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali«;

2-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-duodecies*, pari ad 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma *2-quaterdecies*.

2-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.24

BAIO, VITA, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Dopo il comma 2-undecies, aggiungere i seguenti:

«2-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, destinato alla concessione di tariffe postali agevolate in favore di enti ed associazioni non commerciali, senza fine di lucro, di ambito religioso, diocesano e missionario per la spedizione di loro riviste o giornali.

2-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-duodecies, pari ad 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2-quaterdecies.

2-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione ina-

dempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.25

PEDICA, BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi».

2.26

PEDICA, BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Servizio di noleggio con conducente*). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco»;

b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - (*Accesso nei territori di altri comuni*). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei veicoli per i quali

è stata rilasciata l'autorizzazione da altri comuni, sulla base di preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge»;

c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;

d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso le rispettive rimesse»;

2) è soppresso il secondo periodo».

2.27

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BIANCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

2.28

CURSI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormi enti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.29

GERMONTANI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.30

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.31

THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclu-

sivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.32

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: »prescrizione del relativo diritto« sono aggiunte le seguenti: »ovvero entro il più lungo termine eventualmente previsto contrattualmente nel limite di dieci anni«. Al comma 345-*octies* del medesimo articolo 1, le parole: »1° gennaio 2006« sono sostituite da: »1° gennaio 2009«. Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possano essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.33

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA, ASTORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «fatti salvi gli importi» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008».

Conseguentemente:

– *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. L'articolo 1, comma 345-*quater*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«345-*quater*. I diritti derivanti dai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. In ogni caso l'impresa di assicurazione, una volta maturata la prescrizione, prima di devolvere al fondo tali importi invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari»;

4.2. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 4.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9;

– *all'articolo 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2011» aggiungere le seguenti: «e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4.2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010».*

2.34

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA, ASTORE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «fatti salvi gli importi» fino alla fine del comma con le seguenti: «le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente*

già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente:

– dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9».

– all'articolo 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2011» aggiungere le seguenti: «e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010».

2.35

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA, ASTORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «fatti salvi gli importi» fino alla fine del comma con le seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008».

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9»;

all'articolo 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2011» aggiungere le seguenti: «e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010».

2.36

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA, ASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'intermediario dei contratti assicurativi sulla durata della vita umana ha obbligo di accertare ogni due anni la permanenza in vita del beneficiario al fine di inviare la comunicazione prevista dal comma 1 e al momento della stipula di nuovi contratti assicurativi del ramo vita ha altresì l'obbligo di richiedere all'intestatario del contratto di indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del contratto nel caso di morte del beneficiario"».

2.37

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, ASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. All'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, le parole: "due anni"» sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

4.2. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «lettere *a*) e *b*), 4 anni per la lettera *c*)».

2.38

FIORONI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 345-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736» sono inserite le seguenti: «, solo qualora il termine di pre-

scrizione del diritto dei beneficiari sia scaduto successivamente al 28 ottobre 2008,».

2.39

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 4-quinquies, al primo periodo, sopprimere la parola: «volontariamente».

2.40

FONTANA, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, GIARETTA

Sopprimere il comma 4-septies.

2.41

BARBOLINI, GIARETTA, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI

Sostituire i commi da 4-novies a 4-sexiesdecies con i seguenti:

«4-novies. A decorrere dall'anno 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale ita-

liano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

- b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria.

4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-undecies. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.

4-terdecies. Ai relativi maggiori oneri, pari ad 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma *4-quaterdecies*.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 820 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.42

CURSI

Dopo il comma 4-terdecies è inserito il seguente:

«4-quaterdecies. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: »risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti«».

2.43

GERMONTANI

Dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente:

«4-quaterdecies. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: »risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti«».

2.44

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4-terdecies è inserito il seguente:

«4-quaterdecies. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: »risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,«».

2.45

LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 4-terdecies è inserito il seguente:

«4-*quaterdecies*. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: »risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti«».

2.46

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BIANCHI

Dopo il comma 4-septiesdecies, aggiungere il seguente:

«4-*octiesdecies*. All'articolo 10, comma 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164", aggiungere le seguenti parole: "Inoltre il visto di conformità può essere posto anche dai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 3, comma 3, lettera c)"».

2.0.1

COSTA, SPEZIALI

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12»;

b) all'articolo 24, comma 1, la lettera *m-bis*) è così sostituita: «dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione distaccata per la durata massima di un anno. Nello stesso ambito regionale provvede il presidente della commissione tributaria regionale»;

c) all'articolo 24, comma 1 dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

m-ter), che così dispone: «autorizza il componente a mantenere o stabilire la residenza in una regione diversa da quella in cui ha sede la commissione tributaria, se compatibile con le esigenze di servizio».

Art. 3.**3.1**

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:

i) dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono aggiunte le seguenti: «, se superiori a 100.000 euro,»;

ii) le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

3.2

BIANCHI, D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la dilazione del pagamento nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, per il triennio 2010-2012 l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente può concedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione del pagamento del debito tributario maturato e rateizzato, per un periodo pari a dodici mesi, qualora l'importo sia superiore a 250.000 euro».

3.3

BARBOLINI, ZANDA, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 2-bis.

3.4

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2-bis.

3.5

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

3.6

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo II del decreto del Ministro delle finanze Il settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data. Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigi-

bili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*bis*. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

3-*ter*. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («Legge Fallimentare»), e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo II del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Nei casi di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso

al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-quinquies. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduando li in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

3-sexies. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u) della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle proce-

di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005 e successive modifiche.

3-septies. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.7

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a due anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del

quale può attingere al fondo di cui al comma 3.2. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro salute* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

3-bis. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo II del decreto del Ministro delle finanze II settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della Società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3.

3-ter. Nei casi di cui ai commi 3 e *3-bis* l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduando li in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

3-quinquies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge 5 maggio 2009,

n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuati vi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005 e successive modifiche.

3-sexies. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma *3-quinquies*, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera *b)* non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi del-

l'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.8

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IV A da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi. Il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere».

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

3.9

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati».

3.10

LEGNINI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Limitatamente agli anni 2010 e 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione».

3.11

ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 per le finalità di cui al comma 3-ter dell'articolo 3».

3.0.1

SANGALLI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA)

1. All'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono" e dopo la parola "risarcimento" è inserita la parola: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime se».

3-bis.0.1

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Interventi per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale ed istituzione del Fondo per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e del risparmio energetico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del concono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. A decorrere dalla medesima data di cui ai commi 1 e 2, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito Fondo per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per essere destinati a finanziare, fino a 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010:

a) progetti di innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

b) progetti di ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.

5. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 4».

3-bis.0.3

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI, CAGNIN

Dopo l'articolo 3-bis, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Iva su cessioni di bestiame di allevamento)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis. Alla cessione di bestiame da allevamento"».

Art. 4.

4.1

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per 200 milioni di euro mediante riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

4.2

STRADIOTTO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, di cui 2 milioni di euro per contributi all'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione».

4.100

SANGALLI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO

Al comma 1, primo paragrafo, dopo le parole: «per l'anno 2010.» aggiungere le seguenti: «Le risorse del fondo sono destinate ad interventi di sostegno della domanda dei seguenti beni: elettrodomestici, mobili e arredo; motocicli; motori fuoribordo e nautica da diporto; rimorchi; macchine agricole, per movimento terra e gru per l'edilizia; attrezzature elettriche ed elettroniche ad alta efficienza energetica; immobili ad alta efficienza energetica; banda larga».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «campionari», inserire le seguenti: «e modelli» e sostituire le parole: «divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20» con le parole: «divisioni 13, 14, 15, 31 o 32.99.20».

4.3

STRADIOTTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «50 milioni» con le seguenti: «65 milioni».

Dopo il comma 1-septies, aggiungere i seguenti:

«1-septies.1. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 30 milioni di euro, destinati ad investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature per l'edilizia destinati alla sostituzione di macchinari e attrezzature immesse sul mercato fino al 31 dicembre 1991, con macchine della medesima tipologia nuove e conformi alle vigenti normative, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, nel limite del 30 per cento del costo.

1-septies.2. I contributi del fondo di cui al comma 1, non utilizzati alla data del 31 dicembre 2010, sono riassegnati dal Ministro per lo sviluppo economico con priorità per il medesimo settore produttivo».

4.4

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «50 milioni» con le parole: «60,1 milioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rottamazione caldaie)

1. In attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, per la riduzione dello smog nelle città ed al fine di incentivare la sostituzione di caldaie inefficienti adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza, è concesso un contributo di euro 400 per caldaia inefficiente rottamata. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora essa abbia una potenza superiore ai 35 kwh.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha validità per le caldaie nuove acquistate, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.

3. L'agevolazione non si cumula con quella prevista dal comma 347 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, 296 e può essere fruita nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L'agevolazione è cumulabile con quella del 36 per cento per la ristrutturazione edilizia di cui ai commi 17 e 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 1, 2 e 3.

6. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2011 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

4.5

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ove ricorrano, le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro destinati ad incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 dicembre 2010».

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui ai commi 01-bis e 2».

4.6

STRADIOTTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «50 milioni» con le parole: «60 milioni»

Conseguentemente, dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-septies.1. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro, destinati ad incentivi sul valore di acquisto di mezzi della movimentazione e logistica delle merci».

4.7

STRADIOTTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente: dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-septies.1. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro destinati ad incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010;»;

al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui ai commi 1-septies.1 e 2.»

al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui ai commi 1-septies.1 e 2.»

4.8

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ove ricorrano, le parole: «50 milioni» con le seguenti: «54 milioni».

Conseguentemente, al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle regioni, dalle province o dai comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo

e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni».

4.9

CAGNIN, VALLARDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «con decreto» con le seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «10 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al precedente comma sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento, a favore di piccole e medie imprese edili fino a cinque dipendenti, di un contributo per l'acquisto di ponteggi per costruzioni. Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010».

4.10

CAGNIN, MAZZATORTA, VALLI, BODEGA, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l'acquisto di mobili, destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo per l'anno 2010 per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n.191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

4.11

BIANCHI, D'ALIA

Al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al sostegno della domanda per macchine agricole e movimento terra per un importo pari a 40 milioni di euro.».

4.12CASOLI, *Relatore*

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1 – Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di un nuovo rimorchio o semirimorchio previa radiazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, purché il beneficiario rimanga in capo all'acquirente, e il certificato di radiazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria».

4.13

LATRONICO

Dopo il comma 1-septies, aggiungere, il seguente:

«1-octies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

4.14

STRADIOTTO

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-septies.bis. Le disposizioni in materia di efficienza energetica, di cui ai commi 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative alla produzione di acqua calda sanitaria ed alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, si intendono applica-

bili ai connessi impianti di trattamento dell'acqua, previsti dalla norma tecnica UNI-CTI 8065, anche a prescindere dalla tipologia di generatore di calore a cui questi vengono applicati».

4.15

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, FOSSON, GENTILE, IZZO, MORRA, NEROZZI, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI

Dopo il comma 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-octies. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'acquisto di opere provvisionali per l'edilizia. Tali contributi sono erogati sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto, al netto dei costi di gestione, nella percentuale del 20 per cento del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 10.000 euro, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di opere provvisionali per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al gennaio 1995. Il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, secondo le stesse modalità previste al comma 1-bis per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «320 milioni di euro»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «nonché per 50 milioni di euro» con le seguenti: «nonché per 70 milioni di euro».*

4.16

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1-septies, inserire i seguenti:

«1-septies-bis). La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapurificati di nuova generazione di origine biologica, finanziamenti a tasso age-

volato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati al sostegno, nei limiti di quanto previsto dal comma 1-*septies-ter*:

a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:

1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);

2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);

3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

b) di attività relative alle procedure di omologazione dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);

c) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);

d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3) della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

1-*septies-ter*). La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica". Il fondo ha una dotazione iniziale di 1 00 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 1-*septies-quinquies*.

1-*septies-quater*). Con proprio decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

1-*septies-quinquies*). Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 1-*septies-ter*».

4.17

VALLARDI, CAGNIN, MAZZATORTA

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-octies. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per una maggiore efficienza energetica, alla lettera d), comma 2, articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", attraverso il riconoscimento di tariffe differenziate in ragione della diversa insolazione dei territori in cui sono localizzati gli impianti"».

4.18

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BIANCHI

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-octies. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012" e le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"».

4.19

FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:

«1-octies. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

1-octies.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-octies, pari ad 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-octies.2;

1-octies.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.20

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, GRANAIOLA, MARCUCCI

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-octies. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originario rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione di olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010».

Conseguentemente, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «integralmente» con le seguenti: «in misura non superiore al 60 per cento. Con il medesimo decreto l'ulteriore quota di finanziamento statale residua è devoluta al fondo di cui al comma 1 quale finanziamento aggiuntivo dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 come integrato dal comma 1-octies»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quota parte del finanziamento» inserire le seguenti: «di cui al primo periodo».

4.21

RANUCCI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-octies. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, i fondi destinati alla nautica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 marzo 2010, e non utilizzati a causa di revoca, così come previsto all'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto, saranno interamente messi a disposizione per gli incentivi destinati all'acquisto di nuovi motori fuoribordo a basso impatto ambientale con potenza non superiore ai 75 kWe conformi alla Direttiva 2003/44/CE, in sostituzione di quelli di vecchia generazione».

4.22

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «alla realizzazione di campionari» aggiungere le seguenti: «ivi incluse le prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto.».

4.23CASOLI, *Relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «alle divisioni 13, 14, 15» inserire le seguenti: «22.19.01, 22.29.01».

4.24

PISCITELLI, CAGNIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni» e prima delle parole: «della tabella ATECO» inserire le seguenti parole: «il 22.19.01 ed il 22.29.01 in relazione alla fabbricazione di soles ed accessori per le calzature».

4.25

CAGNIN, MURA, MAZZATORTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'acquisto di macchine di pressocolata di nuova fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, in sostituzione di macchine di presso colata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, è riconosciuto, per l'anno 2010, un contributo pari al 25 per cento del prezzo di listino. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri

appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione».

4.26

CAGNIN, MURA, VALLI, MAZZATORTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è estesa, per il triennio 2010-2012, agli investimenti effettuati per la sostituzione di macchine di pressocolata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, mediante l'acquisto di apparecchiature di nuova tecnologia e fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. Le apparecchiature ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.27

GRANAIOLA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per gli anni 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono

estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive nell'ambito di un limite complessiva di spesa annua di 80 milioni di euro. Il limite massimo di spesa per strutture turistico-ricettiva è fissato in 1.000.000 euro.

4-ter. Per gli anni 2010 e 2011 sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite complessivo di spesa annua di 20 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure ed i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *4-bis* e *4-ter*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma *1-octies.2*.

1-octies.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-

nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.28

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, GRANAIOLA, MARCUCCI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

4-*quater*. Il credito di imposta di cui al comma 4-*bis* è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4-*quinquies*. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

4-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-*bis*, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 15 milioni di euro per l'anno 2011 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4.29

GHIGO, PICCIONI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire la continuità di produzione e l'equilibrio tra produzione e richiesta del mercato consentendo prezzi di vendita adeguati e conseguente redditività per i produttori, è incentivata l'adesione alla misura di sostegno specifica di cui all'articolo 103-*quinvicies* del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 491/2009, anche con l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 5 del citato articolo 103-*quinvicies* nei confronti dei seguenti Consorzi: Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, Consorzio tutela vini d'Acqui, Consorzio tutela vini Colli Tortonesi e, comunque, nel limite massimo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2010.

4-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

4.30

BOLDI, MONTANI, CAGNIN

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità di produzione e l'equilibrio tra produzione e richiesta del mercato consentendo prezzi di vendita adeguati e conseguente redditività per i produttori, è incentivata l'adesione alla misura di sostegno specifica di cui all'articolo 103-*quinquies* del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, anche con l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 5 del citato articolo 103-*quinquies*, nei confronti del Consorzio di tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, Consorzio del brachetto d'Acqui e Consorzio dei Colli Tortonesi e, comunque, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

4.31

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BIANCHI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: »30 giugno 2010« con le seguenti: »31 dicembre 2010«».

4.32

PINOTTI, LUSI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Al comma 5, sostituire le parole da: «Fermo restando» fino a: «con riguardo alle seguenti finalità» con le seguenti: «Per gli anni finanziari

2010 e 2011 sono stanziati 100 milioni di euro, a valere sulle minori spese di cui all'articolo 5-ter, per:».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.33

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

4.34

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «l'ultimo periodo è soppresso», con le seguenti: «, nonché la lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono soppressi».

4.35

LATRONICO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 25».

4.200

SANGALLI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.».

4.36

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, MAZZARACCHIO, LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25».

4.37

COSTA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25».

4.38

LATRONICO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.39

COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera h) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.40

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, MAZZARACCHIO, LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.41

FIORONI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAILO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «attraverso l'acquisto di battelli fino alla fine del comma», con le seguenti: «favorendo un sempre più ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti tale attività un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli alimentati ad energia solare effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale».

4.42

ADAMO, RUSCONI

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività del Casinò di Campione d'Italia, alle entrate del suddetto comune derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488».

4.43

ADAMO, RUSCONI

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica sia rispetto alle attività del Casinò di Campione d'Italia, all'articolo 31, comma 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro».

4.44

VITA

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 25, la lettera e) è abrogata».

4.45

VITA

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.46

DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere i commi 6, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 8-*quater* e 8-*quinquies*.*

4.47

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

4.48

SOLIANI, MARCO FILIPPI, SANGALLI, BARBOLINI

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Ferma restando la definizione delle opere strategiche da realizzare a norma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della correlata intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, il finanziamento dell'opera «sistema di trasporto rapido di massa del comune di Parma» è revocato e viene riprogrammato utilizzando l'intero finanziamento revocato, previa sottoscrizione di una intesa fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione o del completamento di una delle restanti opere individuate dalla citata intesa del 19 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli interventi di miglioramento di opere infrastrutturali insistenti sul territorio provinciale di Parma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento revocato. Gli effetti del contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono sospesi fino alla individuazione dei soggetti attuatori subentranti, in relazione alle opere che beneficeranno della riprogrammazione.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici, ivi compresa una quota non superiore a 1,5 milioni di euro, definiti d'intesa con gli enti locali competenti e finalizzati all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria dell'Interporto di Parma CEPIM, nel comune di Fontevivo (Parma), anche in relazione alla previsione di una fermata metropolitana in località Ponte Taro sulla linea Salsomaggiore-Fidenza-Parma. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere».

4.49

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

8-ter. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la corresponsione degli interessi sui prestiti erogati dagli istituti bancari per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di concessione dei prestiti di cui al comma 8-ter, nonché i tassi applicabili».

4.50

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere i commi da 8-bis a 8-quinquies.

4.51

MURA, CAGNIN

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 2, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: "concessi" aggiungere le seguenti: ", sull'intera produzione," ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "alla data del 31 dicembre 2008. La limitazione riferita alla parte organica dei rifiuti, prevista dal successivo comma 137, non si applica ai finanziamenti e agli incentivi previsti nel primo periodo del presente comma. La procedura di cui all'articolo 1 comma 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica per quanto compatibile con le previsioni del presente articolo"».

4.52

FIORONI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Al comma 9, secondo periodo aggiungere in fine il seguente periodo: «e per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le finalità di cui all'articolo 5-ter».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Il contributo di cui al comma 5-bis dell'articolo 4, si applica, altresì, ad ogni battello solare a ridotto impatto ambientale da imprese che provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale».

4.53

ANDRIA

Al comma 9, secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e per una quota pari a 800.000 euro per l'anno 2010 e 400.000 euro per l'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5-ter».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, è prorogato per l'importo di euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011».

4.54

COSTA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento».

4.0.1

GIARETTA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la rottamazione di caldaie)

1. In attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, al fine di ridurre le emissioni inquinanti nei centri urbani è concesso un contributo di 400 euro per la sostituzione di caldaie a basso livello di efficienza adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora di potenza superiore ai 35 kw/h.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle caldaie ad elevata efficienza per le quali è concesso il contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di ritiro e rottamazione delle caldaie a basso livello di efficienza. Il contributo di cui al comma 1 è concesso esclusivamente previa stipula di un apposito contratto tra venditore ed acquirente nei termini temporali e con le modalità definiti con il medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non può essere cumulata con quella prevista dall'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e può essere fruita nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con l'agevolazione tributaria per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 1, commi 17 e 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

5. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 1 e 2.

6. Ai fini del recupero del contributo di cui al comma 1, al venditore è attribuito un credito d’imposta, di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 1.

8. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite massimo di spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 4-ter.

1. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 4-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-

zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.2

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ASTORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)

1. Per l'acquisto di auto vetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica o a idrogeno con emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro, è riconosciuto un contributo di 5.500 euro.

2. Nel caso in cui l'acquisto dei veicoli di cui al comma 1 sia realizzato mediante sostituzione e relativa demolizione, di auto vetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" è concesso un ulteriore contributo di euro 1.500.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° maggio 2010 e fino al 30 aprile 2011, purché immatricolati non oltre il 31 luglio 2011.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 sono stanziati 50 milioni di euro.

Art. 4-ter.

(Incentivi per le auto a basso impatto ambientale)

1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e lettera *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore *de minimis*.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.

5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 sono stanziati 150 milioni di euro.

Art. 4-quater.

(Incentivi per la conversione delle autovetture con impianti gpl e metano)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "a decorrere dal 7 febbraio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2010".

2. Al comma 8 dell'articolo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,

n. 31 le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2010".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono stanziati 50 milioni di euro.

Art. 4-quinquies.

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, pari ad 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-*octies*.2

1-*octies*.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.3

DELLA SETA, FERRANTE

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo***«Art. 4-bis.***(Incentivi per adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici e del rischio idrogeologico)*

1. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d'intesa con le regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, e comunque d'intesa entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche spediti ve finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura di cui al comma 1, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 settembre 2005, «Norme tecniche per le costruzioni», spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

3. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

4. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente

pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura di cui al comma 4, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2010, a 580 milioni di euro per l'anno 2011, e a 580 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

8. Dall'attuazione del comma 8 devono derivare risparmi non inferiori a 580 milioni di euro per l'anno 2010, a 580 milioni di euro per l'anno 2011, e a 580 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.4

DELLA SETA, FERRANTE

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:***«Art. 4-bis.***(Sostituzione incentivata di elettrodomestici
a doppia presa a bassa efficienza energetica)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno, per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ e provvisti di doppia presa spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata. Tale contributo è cumulabile con gli incentivi, di cui alla Legge 296 del 2006.

2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, gli acquirenti o consegnano al venditore il vecchio elettrodomestico sostituito oppure consegnano al venditore, se questi non ritira gli elettrodomestici sostituiti o se il compratore non lo consegna all'atto dell'acquisto, una ricevuta attestante il ritiro di esso da parte del soggetto titolare della raccolta dei rifiuti nel comune interessato, o da parte di altro soggetto autorizzato alla raccolta di tali rifiuti.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni euro per l'anno 2010, a 5 milioni euro per l'anno 2011, e a 5 milioni euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-

nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

5. Dall'attuazione del comma 5 devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni euro per l'anno 2010, a 5 milioni euro per l'anno 2011, e a 5 milioni euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.5

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Esenzione ICI impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile)

1. Dopo l'articolo 2, comma 40 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, aggiungere il seguente comma:

"40-bis. Gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile – eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, geotermia, idroelettrico, biomassa e biogas – ai sensi del decreto legislativo n. 387/03, della legge n. 10/91 e della Direttiva 2001/77/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali È'.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011, e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011, e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.6

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Incentivi sostituzione auto elettriche)

1. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la

circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano emissioni di CO₂ non superiori a 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500. La disposizione di cui al capoverso precedente ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, a 50 milioni di euro per l'anno 2011, e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2010, a 50 milioni di euro per l'anno 2011, e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.7

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga incentivi abbonamenti trasporto pubblico)

1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tale scopo sono stanziati 500 mila euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2010, a 500 mila euro per l'anno 2011, e a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori a 500 mila euro per l'anno 2010, a 500 mila euro per l'anno 2011, e a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilan-

cio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.8

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga incentivi per valore limite di fabbisogno di energia primaria negli edifici)

1. All'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: ",entro il 31 dicembre 2010 e termine entro i tre anni successivi,";

b) all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) le parole: "2007-2009" sono sostituite con le parole: "2010-2012".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 di euro per l'anno 2010, a 20 milioni di euro per l'anno 2011, e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente

che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

5. Dall'attuazione del comma 5 devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2010, a 20 milioni di euro per l'anno 2011, e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.9

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga incentivi after market per la conversione delle autovetture con impianti gpl e metano)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "a decorrere dal 7 febbraio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2010".

2. Al comma 8 dell'articolo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2010".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono stanziati 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate, per l'anno 2010, derivante dalla modificazione all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso di so-

stituire: al comma 11, lettera *a*), le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento"».

4.0.10

SANNA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In luogo della compensazione della spesa per la forniture di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.

2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».

4.0.11

CURSI

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni al decreto-legge n. 209 del 2003)

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attività esterna" inserire le seguenti: "nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti";

b) al comma 8, aggiungere, in fine le seguenti parole: "nonché da liberi professionisti non esercenti imprese"».

4.0.100

PAOLO FRANCO, STIFFONI, CAGNIN

Dopo l'articolo 3-bis, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Confidi)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: "consorzi con attività esterna" aggiungere le seguenti: "nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti".

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nonché da liberi professionisti non esercenti imprese"».

4.0.12

BIANCHI, D'ALIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni al decreto-legge n. 209 del 2003)

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, ove ricorrano le parole: "consorzi con attività esterna" inserire le seguenti: "nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti";

b) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché da liberi professionisti non esercenti imprese"».

4.0.13

BIANCHI, D'ALIA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Disciplina del commercio all'ingrosso)

1. Ferme restando le competenze in capo al Sindaco e alla Regione in materia, l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso può essere svolta solo su aree ed in locali dotati di:

a) strutture per consentire o effettuare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, compresa la raccolta differenziata;

b) infrastrutture viarie e spazi adeguati al parcheggio per i clienti e i fornitori atti a garantire il corretto carico e scarico delle merci nonché il corretto accesso alle aree ed in grado di garantire un agevole deflusso del traffico automobilistico verso le principali arterie di collegamento stradale;

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è, inoltre, consentita nei locali normalmente destinati al commercio al dettaglio.

3. Gli esercizi commerciali aperti al pubblico devono, inoltre, corrispondere rigorosamente a requisiti di decoro urbano e sicurezza fissati dalle autorità competenti in materia di commercio a pena del ritiro della licenza di vendita.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano i provvedimenti necessari alla chiusura degli esercizi commerciali in contrasto con le presenti norme.

5. Sono abrogate conseguentemente le norme vigenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 5.**5.1**

BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «Fatte salve» fino a: «comunque» con le seguenti: «Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 37 della presente legge».

c) al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) possono in ogni caso stabilire norme più restrittive di quelle previste dal presente articolo».

5.2

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 1, dopo le parole: «strumenti urbanistici comunali,» aggiungere le parole: «e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale».

5.3

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 1, dopo le parole: «delle norme antisismiche», aggiungere le seguenti: «, di tutela idrogeologica».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 6», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti».

5.4

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 1, la lettera b) è soppressa.

5.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BIANCHI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in deroga a quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.6

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per aree di sosta,» aggiungere le seguenti: «purché non sostitutive di aree già adibite a verde».

5.7

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o modifiche di quelle esistenti».

5.8

COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «la realizzazione dei lavori» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e la documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9 lettere b) e c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

5.9

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251».

5.10

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, dopo le parole: «Le regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1».

5.11

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedere prescrizioni più restrittive rispetto alle disposizioni di cui ai medesimi commi;».

5.16

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, negli edifici pubblici o privati di nuova costruzione ovvero sottoposti ad intervento di ristrutturazione che coinvolga almeno il 50 per cento del volume o della superficie utile, e che preveda un rifacimento strutturale degli impianti termici, deve essere assicurata attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia la copertura del 50 per cento del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 70 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di ac-

qua calda sanitaria. A tali fini dovranno essere realizzate coperture tecnologiche a captazione di energia solare che, con soluzioni organiche inserite nel progetto edilizio, accolgano e integrino i collettori solari e/o i moduli fotovoltaici. L'osservanza prestazionale della presente norma in ordine alla copertura del fabbisogno è garantita in sede di rilascio della concessione edilizia, o di altro eventuale titolo abilitativo consentito, e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso/abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impianti sta abilitato. Le prescrizioni di cui ai precedenti periodi del presente comma fanno salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui per i suddetti vincoli non sia possibile l'adozione dei previsti standard per ciò che riguarda l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, i comuni sono tenuti, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a predisporre sul proprio territorio quote supplementari di produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 50 per cento del fabbisogno energetico totale e al 70 per cento del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria della costruzione per la quale si rilascia la concessione. I costi di tali interventi sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia".

8-ter. Entro 2 anni, dall'entrata in vigore della presente legge, lo stato, le regioni e gli enti locali debbono realizzare un audit energetico ambientale rivolto ad accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e a definire costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, sulla base dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, sia al di sotto degli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. A tale scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il «Fondo per l'efficienza energetica degli edifici pubblici», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *8-bis* a *8-ter*, pari a 10 di euro per l'anno 2010, a 10 milioni di euro per l'anno 2011, e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *8-quinquies*.

8-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,

ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

8-*sexies*. Dall'attuazione del comma 8-*sexies* devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 10 milioni di euro per l'anno 2011, e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 5-bis.

5-bis.1

CASOLI, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica intenda installare impianti radio di trasmissione punto punto o punto multipunto, e' sufficiente la comunicazione all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 onde verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

1-*ter*. Le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt sono sottoposte al mero obbligo di comunicazione preventiva all'Ente Locale nonché all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, onde consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

1-*quater*. Alle infrastrutture e agli impianti radioelettrici ad esse pertinenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con il provvedimento 6 agosto 2008 n. 133».

Consequentemente dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 87, comma 9, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" inserire le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"».

2-*ter*. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 89, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientali e di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13, quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale; quando due o piu' operatori di comunicazione elettronica dichiarino nella istanza che le nuove installazioni di apparati per impianti radioelettrici saranno effettuate mediante coubicazione o condivisione delle infrastrutture di supporto antenne e di ricovero apparati. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"».

5-*bis*.2

BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa Depositi e Prestiti, può concedere ad enti locali, imprese private, società a partecipazione pubblica, concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro plu-

riennale, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nei limiti dei finanziamenti di cui al comma 1-ter.

2-ter. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti di banda larga». Il Fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quater. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

2-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2-ter».

5-bis.0.1

VIMERCATI, VITA, BUBBICO, BARBOLINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-ter.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al pro-

getto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad *Internet*;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale;

f) per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il cofinanziamento di progetti presentati da Regioni, enti locali ed istituti scolastici ed Università per favorire l'accesso dei giovani e degli studenti alla banda larga.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5-quarter.

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 5-ter, pari ad 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

5-bis.0.2

VIMERCATI, VITA, BUBBICO, BARBOLINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-ter.

(Completamento della rete della Banda Larga)

1. Al fine di garantire l'avvio, la realizzazione e il completamento degli interventi per la diffusione della rete della Banda larga sul territorio nazionale, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Art. 5-quater.

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 5-ter, pari ad 200 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro per l'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 maggio 2010

192^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

*SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1700
(COMITATO PARLAMENTARE SCHENGEN)*

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome dei senatori del suo Gruppo componenti della Commissione, chiede che il disegno di legge n. 1700 (Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388), già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede deliberante, sia discusso e votato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, constatato che la richiesta è avanzata dal prescritto numero di senatori, avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1350) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al nuovo testo proposto del relatore, adottato come testo base e pubblicato con il resoconto della seduta dell'11 maggio.

Il senatore BODEGA (*LNP*) illustra l'emendamento 1.1, che estende le norme sul decoro anche alle bandiere delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Dà conto anche dell'emendamento 1.2, soppressivo del riferimento alle sanzioni per i casi di esposizione della bandiera da parte dei cittadini.

Il senatore BIANCO (PD) dà conto dell'emendamento 1.3, diretto a promuovere l'esposizione della bandiera da parte dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1558) Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice ADAMO (PD) ricorda l'obiettivo del provvedimento, diretto a evitare il ripetersi di incidenti, anche mortali, dovuti alla non corretta custodia e alla mancanza di regole rigorose per il trasporto e l'impiego delle armi, ancorché possedute legittimamente.

Il disegno di legge, di cui è prima firmataria, riprende un'analogha proposta presentata nella scorsa legislatura da senatori di schieramenti politici diversi e intende colmare le lacune nelle procedure per il rilascio e il rinnovo del porto d'armi, che privilegiano la verifica dell'onorabilità del richiedente e trascurano l'attenta valutazione della sua salute psichica.

In particolare, si prevedono norme più restrittive per il rinnovo, che deve avvenire con cadenza annuale e sulla base della verifica della salute anche psichica del richiedente da parte di un collegio composto anche da un medico psichiatra.

Per quanto riguarda la custodia, si prescrivono garanzie affinché vi sia un rispetto rigoroso delle norme; analoghe prescrizioni valgono per il trasporto delle armi. Infine, sarebbe opportuna una più stretta comunicazione tra il Servizio sanitario nazionale e le forze di polizia, in modo da assicurare la segnalazione di eventuali condizioni psichiche non idonee al rilascio o al rinnovo del porto d'armi.

Sottolinea che il disegno di legge non ha un intento punitivo e prospetta una serie di soluzioni normative che potranno essere riconsiderate sulla base del dibattito e, soprattutto, degli elementi informativi che potrebbero essere acquisiti attraverso un ciclo di audizioni, a cominciare da quella di rappresentanti delle Forze dell'ordine e dei comitati dei parenti delle vittime, nonché di alcuni esperti.

Il senatore BOSCETTO (PDL) osserva che sarebbe opportuno trattare il divieto di rilascio della licenza separatamente dal caso di revoca, in quanto quest'ultima attiene logicamente a un momento successivo.

Il senatore DE SENA (PD) esprime perplessità sulla possibilità di un più stretto collegamento tra il Servizio sanitario nazionale e l'autorità di polizia: a suo avviso, sarebbe preferibile prevedere l'intervento di medici

qualificati nelle procedure per la valutazione delle richieste di rilascio e di rinnovo del porto d'armi, come quelli che operano nelle strutture sanitarie delle forze di polizia.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a segnalare al relatore le rispettive proposte circa i soggetti da convocare per le audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 37)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra una proposta di risoluzione favorevole.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) fa notare che il termine per la trasmissione alle istituzioni europee del parere motivato sulla sussidiarietà è scaduto il 17 maggio, senza che la Commissione politiche dell'Unione europea, in mancanza di una risoluzione della Commissione affari costituzionali, sia intervenuta con una sua deliberazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 144, comma 5 del Regolamento. In proposito riferisce di una discussione svolta in 14^a Commissione proprio nella giornata odierna, prendendo lo spunto dall'esame, già compiuto, di un altro atto, sul quale erano competenti la stessa Commissione in sede consultiva e la Commissione affari esteri in sede primaria. Ne emerge una condizione ancora non ben definita nel coordinamento delle procedure intraprese nelle Commissioni competenti per il merito, ma titolari con ciò anche delle potestà di pronunciarsi in particolare sulla sussidiarietà, entro il termine perentorio derivante direttamente dall'ordinamento europeo. Infatti è ancora non chiarito il rapporto tra le diverse pronunce, la natura della deliberazione sostitutiva della Commissione consultata (1^a, 3^a o 14^a) la possibilità residua di pronunciarsi da parte della Commissione competente in via primaria, anche dopo il termine delle otto settimane e, eventualmente, dopo la deliberazione sostitutiva della Commissione consultata che ne abbia titolo. Si tratta di incertezze dovute alle difficoltà, a suo avviso inevitabili, che si incontrano nella fase di prima attuazione della nuova procedura. In proposito, auspica che l'annunciata revisione del Regolamento del Senato preveda degli automatismi per assicurare che le Commissioni di merito esprimano tempestivamente il proprio avviso nella fase ascendente di formazione degli atti comunitari.

Il senatore BIANCO (*PD*) sottolinea l'opportunità di precisare, anche per via regolamentare, le rispettive competenze delle Commissioni di merito e delle Commissioni consultate, in particolare della Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini delle rispettive pronunce sugli atti comunitari in via di formazione, dato il crescente rilievo che assume la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo legislativo dell'Unione europea con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Preannuncia quindi un voto favorevole sulla proposta di risoluzione avanzata dal relatore, che recepisce numerose osservazioni svolte dalla sua parte politica, in particolare l'idea che i fenomeni criminosi devono essere affrontati con gli strumenti tecnologici più avanzati mediante un coordinamento sovranazionale. Sottolinea infine l'opportunità di raccomandare al Governo azioni coerenti per promuovere un rafforzamento dell'agenzia Europol.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) condivide la sollecitazione del senatore Bianco, di inserire nella risoluzione una raccomandazione riguardante il rafforzamento di Europol; analogo rafforzamento è opportuno raccomandare per l'agenzia Eurojust.

Il PRESIDENTE osserva che il termine per il parere motivato sulla sussidiarietà può produrre, in concorso con altri, effetti diretti nell'ordinamento europeo quando si tratti di valutazione negativa. Rilevata la natura sperimentale delle procedure intraprese al riguardo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, così come disposto dal Presidente del Senato nell'occasione, ritiene comunque opportuno considerare con attitudine empirica la questione sollevata in 14^a Commissione, così come riferita dal senatore Marino e commentata dal senatore Bianco. Infatti, quando – come nel caso in esame – la 14^a Commissione non ha formulato rilievi sulla sussidiarietà e anche in Commissione di merito, ove l'esame era stato avviato da tempo, né il relatore né alcun altro hanno sollevato obiezioni in proposito, non si prospetta evidentemente l'ipotesi del «parere motivato», mentre la valutazione della Commissione di merito non può essere vanificata, in quanto tale e ai fini del cosiddetto dialogo politico, dalla circostanza del termine scaduto, rilevante soltanto per il profilo della sussidiarietà. Inoltre, la procedura disposta dal Regolamento del Senato ha un valore proprio e specifico, nelle valutazioni di merito, anche al fine di adottare un atto d'indirizzo rivolto al Governo, da approvare nella sede propria della Commissione competente, che non è sottoposto a termini eterodeterminati e perentori può essere utile, come si desume proprio dal caso in esame, per esprimere valutazioni di carattere politico che potrebbero non essere irrilevanti, proprio nell'ambito delle procedure europee nelle quali interviene il Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che con la firma dei rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari e di molti senatori della Commissione è stato presentato il disegno di legge n. 2176, recante «Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario», di contenuto analogo a quello di altre iniziative già all'esame della Commissione, che potrebbe essere discusso in sede deliberante, considerato l'unanime consenso politico sulla proposta.

Il PRESIDENTE assicura che il disegno di legge n. 2176 sarà iscritto all'ordine del giorno appena sarà assegnato alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 93 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 37)**

La 1^a Commissione,

considerato che:

– l'atto comunitario in titolo regola l'unificazione di due distinti atti giuridici: una proposta di regolamento che istituisce un'agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa a lungo termine del SIS II (Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione), del VIS (sistema d'informazione visti) e di EURODAC;

– dalla valutazione di impatto eseguita dalla Commissione è scaturito che la creazione di una nuova agenzia di regolamentazione appare essere la soluzione più idonea ad assicurare a lungo termine i compiti di «autorità di gestione» per questi sistemi,

rilevato che:

– la proposta trova la sua base giuridica nell'articolo 74 del TFUE che prevede l'adozione di misure atte ad incoraggiare e a rafforzare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori del titolo V del TFUE (Spazio di libertà e sicurezza e giustizia); nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*) e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*) che riguardano le attività dell'agenzia relative al SIS II; nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *a*) del TFUE per quanto riguarda il VIS II; nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), che prevede l'adozione di misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni ed, infine, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), che tratta di misure relative alla raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

– ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità, la proposta si giustifica con la previsione che all'agenzia – finanziata dal bilancio generale dell'Ue – spetterà di gestire le parti centrali, ferme restando la competenza e la responsabilità nella gestione dei sistemi nazionali in capo agli Stati membri, in tal modo garantendo uno scambio efficace, continuo e affidabile di dati tra gli Stati,

si esprime in senso favorevole, nell'occasione raccomandando al Governo di proporre alle istituzioni comunitarie preposte ogni misura volta al rafforzamento delle strutture EUROPOL e EUROJUST.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL
RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1350**

Art. 1.

1.1

BODEGA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea,» con le seguenti: «della Repubblica italiana, quella dell’Unione europea e delle Regioni, delle Province e dei comuni,».

1.2

BODEGA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 3.

1.3

BIANCO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», nel comma 3, premettere il seguente periodo: «La legge promuove l’esposizione della bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea da parte dei cittadini.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 maggio 2010

162^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente in primo luogo il dissenso del proprio Gruppo sul disegno di legge n. 2165, assegnato in sede consultiva alla Commissione giustizia ed esaminato in Sottocommissione. Di tale provvedimento, pur essendo fortemente critica ad esso nel merito, non ha richiesto la remissione alla plenaria, in quanto esso risulta già calendarizzato in Assemblea.

Si domanda poi per quale ragione nella serata di ieri il Presidente ed alcuni esponenti del Gruppo del Partito della Libertà abbiano audito nell'aula della Commissione taluni esponenti delle associazioni rappresentative dell'avvocatura, senza informarne l'opposizione.

Il presidente BERSELLI, dopo aver preso atto della contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al disegno di legge n. 2165, sottolinea il carattere del tutto informale della riunione di ieri con le associazioni forensi, svoltasi unicamente per ragioni di spazio nell'aula della Commissione. Tale confronto con il mondo forense si è reso necessario in considerazione del lento andamento dei lavori d'esame dei disegni di legge di riforma in Assemblea.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ribadisce il proprio giudizio negativo su tale *modus operandi*, segnalando come anche il Gruppo del Partito Democratico abbia ritenuto di dover audire tali associazioni, ma nel farlo abbia scelto quale sede quella del Gruppo.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) si associa ai rilievi critici testé formulati, lamentando l'utilizzo improprio dell'Aula della Commissione per riunioni private.

Il presidente BERSELLI invita i senatori testé intervenuti a formulare le loro rimostranze, laddove lo ritengano, al Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato che nel corso della seduta notturna di ieri era stato disposto l'accantonamento degli emendamenti da 1.211 a 1.215, avverte che si riprenderà dall'esame degli identici emendamenti 1.216 e 1.217.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.216 e 1.217. Tali proposte sono volte alla soppressione del comma 14 del disegno di legge, il quale reca modifiche all'articolo 270-*bis* del codice di rito in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. Le modifiche apportate dal disegno di legge alla norma codicistica da ultimo richiamata introducono di fatto un inaccettabile privilegio a favore degli appartenenti ai servizi segreti. A ben vedere, infatti, il comma 14 impone, in primo luogo nei casi in cui le intercettazioni sono svolte su utenze genericamente «riconducibili» ad appartenenti ai servizi segreti, che la richiesta, formulata dal procuratore della Repubblica, sia messa a conoscenza anche del procuratore generale, a pena di nullità. La norma inoltre prevede che il procuratore della Repubblica disponga l'immediata secretazione e la custodia dei documenti. Nel dettaglio, appare concretamente possibile riuscire a sapere, prima del-

l'effettuazione della captazione stessa, chi sia il titolare dell'utenza. Ritiene poi eccessivamente grave la sanzione processuale della nullità prevista dal comma 1 dell'articolo 270-*bis*. Più in generale, ritiene che la materia del segreto di Stato sia stata adeguatamente normata nella scorsa legislatura, quando si è proceduto alla modifica della legge n. 801 del 1977.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto sugli emendamenti 1.216 e 1.217. Pur essendo in linea generale favorevole alle modifiche volte ad assicurare una maggiore responsabilizzazione del procuratore della Repubblica, ritiene inaccettabile la riformulazione dell'articolo 270-*bis* nel suo complesso, ed in particolare ritiene eccessivamente stringenti i tempi entro i quali il procuratore della Repubblica è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri copia dei documenti per accertare se taluna delle informazioni in essa contenuta sia coperta da segreto di Stato.

Il senatore MARITATI(*PD*), dopo aver sottolineato come anche questa norma risulti frutto di un atteggiamento di sfiducia verso la magistratura da parte di un Presidente del Consiglio dei Ministri che si sente braccato dall'autorità giudiziaria, si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dal comma 14 del disegno di legge in esame all'articolo 270-*bis* del codice di rito ed in particolare sulla previsione di stringenti limiti temporali per la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Più in generale ritiene che tali modifiche siano state introdotte in modo illogico e senza tenere in adeguato conto di quelle che sono state le esperienze del funzionamento dei servizi segreti e del segreto di Stato nella storia del nostro Paese.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.216 e 1.217.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.218, 1.219 e 1.220, i quali sono volti alla soppressione del comma 15, recante modifiche all'articolo 271 del codice di rito in materia di divieti di utilizzazione delle intercettazioni. Al riguardo, osserva come appaia inaccettabile la previsione di pesanti sanzioni processuali, in termini di inutilizzabilità, anche per le violazioni meramente formali previste fra l'altro dal nuovo articolo 270-*bis*. Più nel dettaglio, ritiene inaccettabile ed illogico che lo sfioramento di sole ventiquattro ore del termine previsto per la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio possa determinare l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ritiene, preannunciando che non parteciperà al voto, che ci si trova davanti all'ennesima disposizione nata per fronteggiare abusi concretamente verificatisi. Al riguardo, svolge talune considerazioni sulle vicende relative al caso del sequestro di Abu Omar.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti, 1.218, 1.219 e 1.220.

Il senatore MARITATI (PD) interviene sull'andamento dei lavori della Commissione, sottolineando come l'atteggiamento dei senatori dell'opposizione non si possa in alcun modo considerare di tipo ostruzionistico, ma sia volto unicamente, attraverso uno stringente confronto con la maggioranza e con il Governo, al miglioramento del testo. Esprime poi il proprio disappunto per il mancato coordinamento dei lavori della Commissione con quelli della Commissione bicamerale antimafia. Critica poi l'andamento dei lavori della Commissione nelle sedute notturne, ritenendo inaccettabile che si proceda all'esame di un provvedimento di tale delicatezza nel corso di estenuanti ed inutili *tour de force* legislativi.

Il presidente BERSELLI fa presente che la prosecuzione dei lavori fino a notte fonda si è resa necessaria in quanto in seguito alla richiesta dei senatori dell'opposizione era stato deciso di limitare la durata dei lavori della seduta antimeridiana di oggi. Per quanto riguarda la seduta notturna di stasera propone di posticiparne l'inizio alle ore 21.

Il senatore MARITATI (PD) si allontana in segno di protesta.

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223, con i quali si intende sopprimere il comma 16 del disegno di legge, che prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati nei casi di diversa qualificazione del fatto. Tale previsione appare a suo parere paradossale e fortemente lesiva dell'attività investigativa.

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223, evidenziando il carattere non ostruzionistico degli interventi dell'opposizione. Conclude, criticando la decisione del presidente Berselli di convocare la Commissione in seduta notturna nonostante la sovrapposizione con i lavori della Commissione antimafia presso la quale stasera si svolgerà l'audizione del Direttore dell'amministrazione penitenziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta notturna, già convocata oggi alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 18 maggio 2010

90^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1843) Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(978) GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1843, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in sede legislativa, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. Esso è ora assegnato in sede referente alla Commissione.

La proposta di legge è volta a permettere a numero elevato di lavoratori del Ministero degli affari esteri, pari a circa 1.200, assunto con contratto regolato dalla legge dello stato estero di residenza di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). L'Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha stabilito infatti che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Ciò esclude dal diritto di voto per le RSU il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto sulla base di contratti regolati dalla legge locale.

In particolare, l'articolo 1 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini dell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Viene in tal modo garantito anche il calcolo della rappresentatività sindacale, nell'ambito dell'esercizio di voto attivo e passivo delle rappresentanze sindacali per gli impiegati sottoposti a «legge locale».

L'articolo 2 del disegno di legge aggiunge l'articolo 50-*bis* al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, riguardante la disciplina dell'aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

Quanto al disegno di legge n. 978, d'iniziativa della senatrice Gai, esso reca norme più complessivamente volte a modificare la disciplina concernente il personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero. Esso ha riguardo non solo ai diritti sindacali ma reca anche previsioni relative alla retribuzione, alla tutela in caso di malattia, al foro competente in caso di controversie e alla tutela del posto di lavoro di questo personale a contratto.

Ricorda che il disegno di legge n. 1843 è stato approvato in sede deliberante con un'ampia e trasversale maggioranza che ha visto convergere il consenso di tutti i gruppi politici. Propone pertanto di proseguire l'esame dei disegni di legge utilizzando questo ultimo come testo base.

Il presidente DINI nel ricordare le ragioni che motivano l'iniziativa, manifesta la sua personale perplessità circa la necessità delle misure previste nel disegno di legge n. 1843.

Il senatore MARCENARO (*PD*) manifesta invece, a nome del suo gruppo, una piena condivisione dell'iniziativa in titolo, che mira a omogeneizzare il trattamento, quantomeno sotto il profilo sindacale, di personale che lavora nelle stesse strutture.

Dopo un intervento della senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) che ricorda le motivazioni che sostengono l'iniziativa a sua firma, su proposta del presidente DINI viene fissato per giovedì 20 maggio 2010, alle ore 16, il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 1843 adottato come testo base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo. A fronte dell'aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia e del rischio di ripercussioni sull'intera area euro, le Istituzioni dell'UE hanno predisposto alcune misure urgenti anche di natura finanziaria.

In particolare, gli Stati membri dell'Eurozona si sono impegnati, mediante una «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo», ad «intraprendere un'azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'insieme della zona euro».

Gli interventi così posti in essere sono volti per un verso, alla effettiva erogazione del sostegno finanziario alla Grecia, pari a 80 miliardi di euro; per altro verso, è stato istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione per l'Area euro, recante misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'UE, di ammontare complessivo pari a 500 miliardi di euro, accompagnate dall'impegno ad applicare rigorosamente e ad integrare le regole già previste in materia di disciplina di bilancio negli stati membri appartenenti alla medesima area.

I Capi di Stato e di Governo della zona euro hanno approvato una dichiarazione concernente le misure per dare attuazione al piano di sostegno finanziario alla Grecia, nonché per il rafforzamento della buona gestione economica nell'Eurozona.

L'operazione finanziaria si basa su un programma triennale di sostegno finanziario, mediante prestiti bilaterali agli Stati membri. Facendo seguito alla richiesta del governo greco del 23 aprile e all'accordo raggiunto dall'Eurogruppo i Capi di Stato e di Governo hanno concordato di mettere a disposizione della Grecia 80 miliardi di euro nell'ambito di un pacchetto congiunto con l'FMI, di ammontare complessivo pari a 110 miliardi di euro.

La Commissione europea ha firmato il 9 maggio, per conto degli Stati dell'area euro, l'accordo con la Grecia per l'erogazione del prestito. La dichiarazione sottolinea che il programma adottato dal Governo greco per far fronte alla crisi è ambizioso e realistico: affronta i gravi squilibri finanziari, renderà l'economia più competitiva e getterà le basi per una crescita più forte e sostenibile e la creazione di posti di lavoro. I Capi di Stato e di Governo hanno riaffermato il proprio impegno a garantire la stabilità, l'unità e l'integrità della zona euro. Tutte le istituzioni della zona euro (Consiglio, Commissione, BCE) come pure tutti gli Stati membri della zona euro convengono sulla necessità di ricorrere a tutta la gamma di strumenti disponibili per garantire la stabilità della zona euro.

Per quanto riguarda l'Italia, in conformità agli impegni presi in sede europea, è previsto un contributo pari a quattordici miliardi e ottocento milioni da stanziarsi in favore della Grecia nel corso dell'intero programma triennale di sostegno.

Il programma di erogazione dei prestiti verrà accompagnato da un meccanismo di erogazione di sostegni finanziari, da parte del FMI per ulteriori 30 miliardi di euro, subordinato al rispetto di parametri e condizioni, imposti alla Grecia, nella conduzione della propria politica economica. Si tratta, come ha ricordato il ministro Tremonti, di una sfida storica che la Grecia ha deciso di accettare: quella di risanare le proprie finanze e di rendere competitiva la sua economia.

Proprio per dare attuazione alle decisioni prese per assicurare la stabilità finanziaria degli Stati membri, ed in linea con i principi di coesione economica e di solidarietà tra gli Stati membri, il presente decreto-legge, all'articolo 1, specifica innanzitutto che i prestiti bilaterali in favore della Grecia verranno erogati nel rispetto di un programma triennale attuativo delle decisioni prese dai Capi di Stato e di Governo. Esso definisce poi, all'articolo 2, la procedura di concessione dei prestiti prevedendo che questi vengano disposti mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle decisioni dei Capi di Stato e di Governo dell'Eurogruppo, per un importo massimo di quattordici miliardi e ottocento milioni nel corso dei tre anni complessivi previsti dal programma. Al terzo comma del medesimo articolo è prevista, poi, una procedura straordinaria di erogazione da attivarsi nell'ipotesi in cui la tempistica richiesta dalle ordinarie procedure di erogazione non consenta di soddisfare le esigenze di urgenza ed i ristretti termini previsti nella richiesta di pagamento in favore della Grecia. All'articolo 3 sono individuati invece i capitoli di entrata del bilancio di Stato. Infine il presente decreto detta, rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 5, i tempi entro i quali deve essere inoltrata la comunicazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti e al Parlamento e le modalità di entrata in vigore del decreto.

Alla luce di queste considerazioni propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.

Il presidente DINI, nel condividere le valutazioni del relatore, si sofferma sul meccanismo di concessione dei prestiti alla Grecia, disciplinati all'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Prestiti per i quali sono previsti dei tassi che, qualora il piano di risanamento presentato dal Governo greco riuscisse, come è negli auspici di tutti, assicurerebbero un vantaggio per le casse dello Stato.

Prende quindi la parola il senatore CABRAS (*PD*) il quale rileva come, nonostante l'avviso del Governo italiano e di altri Governi europei, le condizioni per i prestiti in esame siano state fissate in modo particolarmente penalizzante per il Governo greco. La crisi che ha originato il provvedimento in titolo avrebbe dovuto essere invece, a suo avviso, l'occa-

sione per mostrare una più efficace solidarietà europea, utilizzando anche lo strumento dell'emissione di titoli di debito pubblico europeo. Al riguardo, nel cogliere l'occasione per apprezzare le posizioni espresse nelle competenti sedi dell'Unione da parte del Ministro dell'Economia, ritiene che la Commissione dovrebbe formulare una precisa osservazione al riguardo, invitando il Governo a impegnarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea per l'adozione di iniziative volte a permettere l'emissione di titoli di debito pubblico europeo per perseguire le finalità di cui al provvedimento in titolo e, in più in generale, per dare all'Europa una nuova e più incisiva dimensione politica.

Il presidente DINI ricorda che la proposta di emettere titoli di debito pubblico europeo per finanziare grandi infrastrutture fu avanzata a suo tempo dal Presidente della Commissione europea Jacques Delors, ma non fu attuata per la netta opposizione del Governo tedesco che riteneva tale iniziativa, come la ritiene oggi, in contrasto con le previsioni dei Trattati. Nel ribadire invece l'utilità di una simile iniziativa, dichiara di concordare con la proposta formulata dal senatore Cabras.

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) propone quindi la formulazione di un parere favorevole integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2010) 102 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento: approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 35)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il relatore presidente DINI (*PdL*) illustra una proposta di risoluzione sul documento in titolo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) osserva che occorrerebbe comunque che iniziative del genere non intralcino il libero funzionamento del mercato risolvendosi in forme di sussidi controproducenti per lo sviluppo dei Paesi interessati.

Il presidente DINI auspica che con le iniziative contenute nella proposta in titolo i paesi ACP riescano a riconvertire le proprie produzioni potendo operare sui mercati in maniera più competitiva.

Previa verifica del prescritto numero di senatori e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva quindi la

proposta di risoluzione, come formulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

(2094) *Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri*

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, concernente la partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri, decisa dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo il 2 aprile 2009 a Londra.

L'attuale crisi finanziaria – la cui origine, portata e conseguenze sono tutte di natura globale – costituisce un banco di prova per il Fondo Monetario Internazionale (FMI), per la sua funzione di garante del sistema monetario-finanziario internazionale. Allo stesso tempo, offre una concreta opportunità alla stessa istituzione per accrescere e rivedere il suo ruolo.

La crisi ha enfatizzato i legami finanziari tra le economie emergenti e i Paesi industrializzati. I Paesi membri con problemi di liquidità (in particolare le economie emergenti) impossibilitati ad accedere ad altre fonti di credito, si sono trovati nuovamente ad aver bisogno dei prestiti del Fondo per scongiurare l'insolvenza.

Il FMI ha reagito prontamente aumentando gli impegni di prestiti (che hanno raggiunto un livello record di 157 miliardi di dollari) e riducendo i vincoli tradizionalmente legati ai prestiti.

Nel 2009 il Fondo ha continuato a erogare prestiti per sostenere le economie dei Paesi membri più colpiti dalla crisi aumentando il tetto dei prestiti e diversificando lo sforzo a livello geografico.

L'aumento delle risorse a disposizione del Fondo dimostra la rinnovata fiducia nei confronti dell'abilità dell'FMI a garantire il buon funzionamento del sistema monetario-finanziario internazionale.

Il presente disegno di legge prevede due tipologie di disposizioni volte, rispettivamente, le prime, a soddisfare l'esigenza di una copertura legislativa per l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'FMI per fronteggiare la crisi finanziaria; le seconde, dirette invece a disciplinare l'autorizzazione necessaria a concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria in favore dei Paesi più poveri.

A tal proposito sembra opportuno ricordare che il Consiglio europeo del 21 marzo 2009 ha deciso che gli Stati europei debbano «fornire su base volontaria un sostegno temporaneo e celere», in favore del Fondo monetario internazionale, per un importo complessivo di circa 100 miliardi di dollari.

Nell'ultimo anno, è sensibilmente cresciuta la domanda di risorse del Fondo da parte dei Paesi a basso reddito, ciò ha comportato la necessità di

ulteriori prestiti da parte dei Paesi membri. A fronte di tale fenomeno il Fondo monetario internazionale ha provveduto, da un lato, a incrementare l'assistenza finanziaria in favore di tali Paesi, dall'altro a riformare gli strumenti di finanziamento ad essi destinati. Si è infatti proceduto ad istituire nuove forme di finanziamento volte a rendere più flessibile la struttura di finanziamento a favore dei Paesi a basso reddito.

Per quanto concerne il contributo italiano all'aumento delle risorse del Fondo nella forma di prestiti bilaterali, è previsto che esso ammonterà a 13.53 miliardi di euro, secondo quanto stabilito da impegni internazionali.

L'Italia, dal canto suo, ha provveduto a contribuire mediante sussidi e prestiti al Fondo delle risorse per consentire al medesimo l'erogazione dei finanziamenti ai LIC (*Low income Countries*). Il Fondo propone che l'Italia contribuisca con un prestito pari a 800 milioni di euro per quanto concerne i diritti speciali di prelievo. Per quanto riguarda i sussidi, il contributo ammonterebbe, invece, a 22.1 milioni di DSP interamente a carico del Tesoro.

In conformità con quanto detto sopra, il presente disegno di legge autorizza la Banca d'Italia a concedere il finanziamento in forma di prestiti bilaterali in favore dell'FMI fino all'ammontare di 13.53 miliardi di euro che non graverà sul bilancio dello Stato. Il provvedimento prevede inoltre il finanziamento in favore dei Paesi poveri, con un contributo pari a 800 milioni di DSP al conto del PRGF (*Poverty Reduction and Growth Facility*) e un sussidio in conto interessi pari a 22,1 milioni di DSP). Infine l'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Stefania CRAXI, nel condividere le valutazioni del relatore, annuncia che un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà nel prosieguo dell'esame spiegare più in dettaglio il contenuto delle misure previste dal provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008

(Esame e rinvio)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, che riproduce il testo dell'analogo disegno di legge presentato nella scorsa legislatura – Atto Senato n. 884 – su cui la Commissione, previo parere favorevole della 1^a e della 7^a Commissione e parere non ostativo della 5^a Commissione, si era espressa favorevolmente l'11 ottobre 2006, venendo successivamente approvato dall'Assemblea il 13 febbraio 2007. Ri-

corda tuttavia che, nell'ambito dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame della Commissione affari esteri e comunitari dell'Atto Camera 2265 non è giunto a conclusione.

Sottolinea come il provvedimento in esame assuma un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale e politico. Il rilievo economico-culturale è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana nonché dalle potenzialità che tale *partnership* è in grado di offrire alla produzione italiana tenuto conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali, e, dall'altro, del fatto che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e la definizione dell'Accordo potrebbe consentire in futuro di disporre di maggiore sostegno *in loco*, ivi compresi possibili contributi cinesi.

Sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi che, tuttavia, non possono produrre e diffondere le loro opere *in loco* ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, a una maggiore apertura di quel paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici.

Soffermandosi sulla descrizione del provvedimento in titolo, rileva come esso rechi la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi. Nel merito, l'Accordo precisa il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere, fissando al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione, e si stabilisce che il personale, artistico e tecnico, impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i cittadini dei paesi membri dell'Unione europea) o cinese (inclusi i cittadini di Hong Kong e delle Regioni ad Amministrazione speciale di Macao), e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l'ingresso di cittadini dell'altro paese e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in paesi terzi laddove la sceneggiatura o l'azione dei film lo renda necessario. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d'autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.

Rilevando che l'Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle Autorità competenti dei due paesi individuate dall'accordo stesso, preciso che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno ciascun paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti.

Tale ultima disposizione, contenuta all'articolo 10, è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Trattato da parte della Commissione Esteri della Camera dei deputati nel corso della scorsa Legislatura.

Per superare questi rilievi, si è addivenuti alla stipula di un'apposita Nota di interpretazione dell'articolo 10, volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. Tale nota infatti prevede che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato. È stato altresì stabilito un meccanismo di automatismo tra approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale.

Propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il senatore MARCENARO (*PD*) si sofferma preliminarmente sull'importanza di promuovere la produzione cinematografica, che ha cessato da tempo di essere un fatto solo culturale, ma assume oggi un rilevante valore economico e politico, tanto più con riferimento ad un Paese come la Cina. Tuttavia, richiamando i rilievi a suo tempo formulati in occasione dell'esame del provvedimento nel corso della passata legislatura, ritiene che esso attribuisca alle autorità un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano, contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione. Un potere autorizzatorio come quello previsto dall'articolo 10 del Trattato in titolo non è riscontrabile in accordi di analoga natura stipulati con altri Paesi. Con specifico riferimento alla Cina ricorda poi il recente rifiuto dei gestori del motore di ricerca *Google* di sottoporsi a un sistema di autorizzazioni preventive da parte delle autorità cinesi. Il problema che segna l'applicazione di questo Trattato non è poi risolto, a suo avviso, dalla nota interpretativa illustrata dal relatore. Il potere di approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale avrebbe potuto essere affidato, come avviene in casi analoghi, a una commissione mista, per una valutazione congiunta delle parti contraenti; viene invece affidato esclusivamente alla valutazione unilaterale delle autorità di ciascun Paese. Ritiene quindi necessaria un'ulteriore riflessione e un approfondimento adeguato.

Dopo un intervento del presidente DINI che ricorda il dibattito svolto nella passata legislatura, prende la parola il senatore PERDUCA (*PD*) il quale manifesta tutta la sua insoddisfazione per la nota esplicativa allegata al disegno di legge in titolo che avvalorava l'esistenza di una struttura pre-

posta alla censura delle opere cinematografiche. Preoccupa inoltre la formulazione dell'articolo 8 che incide impropriamente sulla libera attività del personale impegnato nella produzione cinematografica. Chiede quindi che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali venga a riferire sulle modalità applicative di questa disposizione, come anche dell'articolo 10.

Si associa a questa richiesta il senatore MARCENARO (*PD*), mentre il senatore BETTAMIO (*PdL*) ritiene utile rinviare il seguito dell'esame per consentire un'ulteriore riflessione sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CRAXI fornisce assicurazioni al riguardo, rilevando tuttavia che l'accordo in esame non intende limitare l'attività privata.

A quest'ultimo riguardo il senatore MARCENARO (*PD*) osserva che in ogni caso l'articolo 10 prevede poteri di veto e di censura che incidono su essenziali diritti di libertà.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*), nel ricordare le motivazioni che furono all'origine alla creazione del Ministero per i beni culturali, osserva che la riforma approvata dal Governo di Centro-sinistra nel corso della XIV legislatura ha attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali improprie funzioni in materia di produzione cinematografica. A queste funzioni sono imputabili, a suo avviso, i problemi e le questioni rilevati dal senatore Marcenaro con riferimento all'articolo 10 dell'accordo in esame.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ribadisce le puntuali ragioni che motivano le sue critiche alla formulazione dell'articolo 10 dell'accordo.

Prende quindi la parola il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*) il quale ritiene opportuna una ulteriore riflessione sul provvedimento, ribadendo tuttavia la necessità di promuovere gli investimenti italiani nel settore.

Dopo un intervento del presidente DINI, il quale osserva come anche nel nostro ordinamento sono previste forme di restrizione della circolazione di opere cinematografiche, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2171**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole rilevando la necessità che il Governo continui a impegnarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea per l'adozione di iniziative volte a permettere l'emissione di titoli di debito pubblico europeo per perseguire le finalità di cui al provvedimento in titolo e, in più in generale, per dare all'Europa una nuova e più incisiva dimensione politica.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 102
DEFINITIVO (DOC. XVIII, n. 35)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2010) 102 definitivo);

considerato che esso prevede l'istituzione di un programma temporaneo quadriennale (2010-2013) di accompagnamento, a favore dei principali Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) esportatori di banane nell'Unione europea, che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa della riduzione delle preferenze tariffarie, conseguente alla liberalizzazione dello *status* di nazione più favorita, concordata nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

tenuto conto che le misure prospettate intendono agevolare l'adeguamento delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante il sostegno al bilancio o interventi specifici;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto interventi frammentari e non coordinati degli Stati membri sarebbero palesemente meno incisivi nel limitare gli effetti della liberalizzazione sulle economie dei Paesi ACP;

si esprime favorevolmente.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 maggio 2010

331^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 13 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa dei necessari elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili illustrati da parte del relatore.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna note di chiarimento dell'Agenzia delle entrate in relazione alle questioni emerse in sede di illustrazione.

Il senatore SAIA (*PdL*), in sostituzione del relatore Latronico, illustra una proposta di parere predisposta sulla base degli elementi forniti dal Governo in relazione ai profili del testo oggetto di rilievo.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur prendendo atto dei rilievi formulati nel corpo della proposta di parere illustrata, evidenzia come si pongano profili critici in ordine al testo del provvedimento che, oltre a presentare punti specifici meritevoli di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si inserisce in un più ampio contesto economico e finanziario di particolare criticità. Al riguardo, ricorda come negli ultimi anni si sia registrata una costante evoluzione della spesa primaria rispetto alla crescita della ricchezza nazionale, con una manifesta difficoltà a controllare, da parte dei diversi governi, la spesa corrente. In tale ambito, la politica da ultimo confermata in sede europea impone un'attivazione rispetto a tale processo, risultando necessario agire sull'avanzo primario che oggi registra un dato addirittura di segno negativo. Il contesto economico globale registra altresì fenomeni di speculazione e crescenti debiti pubblici tali da avere indotto paesi originariamente restii ad interventi di sostegno a favore dei paesi in crisi, a rivedere la propria posizione e a profilare un maggiore controllo e un più stringente vincolo a livello europeo. In tale contesto risulta quindi imprescindibile agire per un controllo della spesa corrente primaria non risultando possibile aumentare la pressione fiscale, misura questa che risulterebbe in contrasto con le esigenze di sostegno allo sviluppo. È invece necessario agire sul fronte della lotta all'evasione fiscale ed operare una redistribuzione dei carichi di pressione tributaria. Il provvedimento in esame reca provvedimenti di spesa certa che vengono posti a carico dei proventi derivanti dal gettito tributario, proprio in un contesto, quello appena richiamato, che imporrebbe di non finanziare nuova spesa attraverso i proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Formula inoltre osservazioni critiche sul carattere aleatorio e di difficile controllo dei risultati della lotta all'evasione fiscale che, secondo quanto segnalato anche dalla Corte dei conti, risultano di difficile stima sia *ex post* e a maggior ragione in un'ottica *ex ante*. Richiamando al riguardo le osservazioni del Servizio del bilancio, sottolinea il carattere non prudente di provvedere al finanziamento di nuove spese con risorse di tal genere derivanti dalla lotta all'evasione. Sottolinea inoltre i profili critici connessi agli effetti di cassa che potrebbero determinarsi in relazione alla disposizione relativa ai contributi INPS, norma che risulterebbe meritevole di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che gli effetti di cassa assumono particolare rilevanza in termini di fabbisogno e quindi in ordine allo *stock* del debito pubblico. Manca inoltre nel provvedimento la prova della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza secondo quanto rilevato nel testo del parere illustrato con una osservazione che non appare tuttavia sufficiente in quanto occorrerebbe l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In ordine ai commi da 4-*novies* a 4-*quaterdecies* dell'articolo 2, rileva che non appare chiaro quale effetto normativo possa

avere la norma, posto che si rinvia l'erogazione delle risorse alla effettiva disponibilità delle stesse, dato di cui, oltre ai profili di compatibilità con il quadro contabile, non appare chiaro il tenore normativo. In ordine all'articolo 4, comma 1, non risulta inoltre chiarito dal Governo se le risorse in questione siano già state destinate ad altre finalità; al riguardo, ricorda come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo non avesse fornito una risposta univoca che appare invece necessaria ai fini del corretto ricorso alle risorse in questione. Conclude quindi rilevando la non divisibilità del testo di parere illustrato dal relatore che, pur affrontando con specifiche osservazioni i temi rilevanti posti dal provvedimento, non consente di superare i rilievi critici confermando il carattere imprudente del provvedimento rispetto al complessivo contesto critico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, prendendo atto dei rilievi critici svolti dal senatore Morando che, in sostanza, auspicherebbe la formulazione di apposite condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rileva comunque come la proposta di parere predisposta dal relatore formuli una serie di osservazioni che evidenziano i temi critici posti dal provvedimento. Non essendovi ulteriori interventi sul testo, propone quindi di passare all'esame degli emendamenti.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.5, 2.2 e 2.3. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 2.5 e 2.6. Occorre valutare, acquisendo la relativa quantificazione, la proposta 2.14. Occorre acquisire chiarimenti, in ordine al meccanismo di possibile decremento delle tariffe postali, in ordine alle proposte 2.16 e 2.17. Occorre acquisire una quantificazione, al fine di valutare la congruità della copertura, in relazione alle proposte 2.18 e 2.19, nonché le proposte 2.23 e 2.24. Le proposte 2.21 e 2.22 appaiono determinare maggiori oneri. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32. Occorre acquisire una quantificazione, al fine di valutare la congruità della copertura, in relazione alle proposte 2.33, 2.34 e 2.35. Appare determinare maggiori oneri la proposta 2.38. Occorre valutare, acquisendo la relativa quantificazione, la proposta 2.41. Occorre valutare gli effetti della proposta 3.1, posto che alle norme del testo vengono associati effetti positivi sebbene non quantificati. Segnala la proposta 3.2, in relazione alla quale occorre valutare gli effetti della prevista sospensione dei pagamenti. Occorre acquisire una quantificazione degli effetti in ordine alla proposta 3.11. Appare determinare minori entrate la proposta 3bis.0.3. In ordine alla proposta 4.1, segnala la copertura mediante taglio lineare della tabella C. Occorre valutare, acquisendo elementi sulla disponibilità delle risorse, le proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.15. Occorre confermare della disponibilità delle risorse in ordine alla proposta 4.4, per la quale segnala che, a fronte di una copertura come tetto di spesa, la norma di spesa non appare modulabile essendo formulata

senza un limite al riconoscimento dei benefici. Le proposte 4.9 e 4.10 recano tagli sulla tabella C. La proposta 4.13 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre la proposta 4.14 appare determinare minori entrate. Le proposte 4.16 e 5-bis.2 recano la possibile previsione di un apposito Fondo, con una dotazione iniziale, alimentato nell'ambito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, occorrendo valutare il relativo meccanismo. Appare determinare effetti finanziari negativi la proposta 4.18. Occorre valutare, acquisendo elementi di quantificazione, in ordine alle seguenti proposte: 4.19, 4.27, 4.32, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 5.16, 5-bis.0.1, 5-bis.0.2, per le quali segnala elementi di aleatorietà in relazione alle risorse previste a copertura. Determinano maggiori oneri le proposte 4.25 e 4.26. Occorre una quantificazione in ordine alla proposta 4.28, recante una copertura sulla tabella C. La proposta 4.31 determina minori entrate. Occorre valutare, acquisendo una quantificazione al fine di valutare la congruità della copertura, la proposta 4.34. Determinano maggiori oneri le proposte 4.35, 4.36, 4.37, 4.44. Occorre una quantificazione in ordine alle proposte 4.38, 4.39, 4.40, 4.45, recanti una maxicopertura. La proposta 4.41 determina maggiori oneri. In ordine alla proposta 4.42, occorrono chiarimenti circa gli effetti in termini di entrate, rispetto al regime che la proposta intende applicare al Comune di Campione d'Italia. Occorre valutare altresì gli effetti del diverso meccanismo di contribuzione al bilancio di suddetto comune, previsto dalla proposta 4.43, acquisendo elementi circa l'assenza di effetti finanziari negativi. La proposta 4.49 determina maggiori oneri, mentre la proposta 4.54 determina minori entrate. Determina maggiori oneri altresì la proposta 4.0.9, che reca una copertura inadeguata. Determinano infine minori entrate le proposte 4.0.11, 4.0.100 e 4.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.5, nonché sugli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il PRESIDENTE, in ordine alle proposte 2.2 e 2.3, propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del riferimento al possibile trasferimento di personale anche in soprannumero, risultando sotto tali profili, le proposte di carattere oneroso, mentre propone un parere non ostativo sulla proposta 1.5. Propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte segnalate dal relatore come onerose, proponendo altresì un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.14 che imporrebbe una necessaria quantificazione.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (PD) volto a rilevare l'onerosità delle proposte 2.16 e 2.17, il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 2.18 e 2.19, nonché sugli emendamenti 2.23 e 2.24.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva comunque come le proposte 2.23 e 2.24 prevedano dei risparmi effettivi e comunque la garanzia di tali lineari a copertura dell'onere.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.23 e 2.24.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 2.33, 2.34 e 2.35, sulle quali il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proponendo invece l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.41. Il sottosegretario GIORGETTI rileva che la proposta 3.1 non ha effetti finanziari, mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2, 3.11 e 3-bis.0.3 sulle quali il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE propone poi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 4.1, nonché sugli emendamenti proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.15, nonché 4.4, 4.9, 4.10, 4.13 e 4.14. In ordine alle proposte 4.16 e 5-bis.2 propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà alla luce di una previsione di una gestione separata nell'ambito della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva, in relazione a tali due proposte, che i capoversi rispettivamente 1-*septies-quater* e 2-*quater* pongono profili problematici atteso che è incongruo che il tasso di interesse venga previsto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali capoversi, proponendo altresì un parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sulla proposta 4.18. Stante l'imminente inizio dell'Assemblea, propone quindi di sospendere l'esame al fine di riprendere la seduta al termine della prevista Commemorazione dei soldati caduti nella missione di pace in Afghanistan.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 18.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.19, 4.27, 4.32, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 5.16, 5-bis.0.1, 5-bis.0.2, in quanto recanti la copertura attraverso risparmi di spesa e comunque con la garanzia di un eventuale taglio lineare, ove i risparmi non dovessero risultare conseguiti, specificando la necessità di condizionare il parere a che, ove fosse approvata una delle proposte, il parere sulle restanti deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone poi l'espressione di un

parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sulle proposte 4.25, 4.26, 4.28 e 4.31, nonché sulla proposta 4.34.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte 4.42 e 4.43, che determinano trasferimenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali proposte, così come sugli emendamenti rilevati come onerosi dal relatore, proponendo invece un parere non ostativo sulle proposte 4.38, 4.39, 4.40, 4.45, recanti una maxicopertura.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: – in generale, in relazione, agli articoli 1 e 2, pur prendendo atto del carattere di prudenzialità delle stime che si riferiscono ai volumi di scambi relativi a uno solo dei Paesi iscritti nella "black-list", si rileva che, come sottolineato anche dalla Corte dei Conti, gli effetti della lotta all'evasione non sono di facile verifica neanche *ex-post*; – in merito ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 1, preso atto dei chiarimenti forniti dall'Esecutivo, si sottolinea che, per il futuro, l'abbandono di modalità di recupero automatiche a valere sulle prestazioni erogate dall'INPS andrebbe attentamente valutato; – in relazione al comma 1-*ter* dell'articolo 2, si rileva che l'inserimento di clausole esplicite di invarianza finanziaria deve essere sempre accompagnato dalla illustrazione, nella relazione tecnica, degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, secondo quanto stabilito dalla nuova legge di contabilità; – in relazione al comma 4-*octies* dell'articolo 2, non appare metodologicamente corretto considerare le somme relative alla concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita che verranno versate nel 2010 dai soggetti aggiudicatari della gara come maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente, tali somme, infatti, avrebbero dovuto essere acquisite nel corso dell'anno 2009; – con riferimento ai commi da 4-*novies* a 4-*quaterdecies* dell'articolo 2, si sottolinea che il rinvio, ai fini dell'attuazione della disciplina del cinque per mille per il 2010, a successivi provvedimenti legislativi volti al reperimento della copertura e finalizzato ad integrare le risorse rese disponibili ai sensi del comma 2-*quinqies*, non appare pienamente coerente con la legge di contabilità; – in relazione all'articolo 4, comma 1, per quanto riguarda l'utilizzo a copertura del versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione alla spesa di somme iscritte in conto residui, occorrerebbe che fosse sempre chiarito preventivamente se siano già scontate erogazioni, nelle relative previsioni di spesa a legislazione vigente, a valere sui medesimi residui; – infine, per quanto concerne

l'articolo 5, il parere di nulla osta è reso nel presupposto della invarianza finanziaria per le amministrazioni che percepiscono diritti di segreteria a fronte della dichiarazione di inizio attività. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 3.2, 3.11, 3-bis.0.3, 4.1, 4.4, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.18, 4.25, 4.26, 4.28, 4.31, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.44, 4.41, 4.42, 4.43, 4.49, 4.54, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.100 e 4.0.12. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.23, 2.24, 2.41, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.15. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.19, 4.27, 4.32, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 5.16, 5-bis.0.1 e 5-bis.0.2, a condizione che, ove una di queste venga approvata, il parere sulle restanti è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulle proposte 4.16 e 5-bis.2 esprime parere di semplice contrarietà ad eccezione, rispettivamente, dei capoversi 1-septies-quater e 2-quater, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime poi parere non ostativo sulle seguenti proposte reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: – che alla proposta 2.2 al penultimo periodo siano sopresse le parole: "anche in soprannumero"; – che alla proposta 2.3 al terzo periodo siano sopresse le parole: "anche in soprannumero". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 18,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 maggio 2010

200^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Bondi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 maggio scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (PD), la quale ribadisce la posizione totalmente negativa del suo Gruppo tanto per ragioni di merito che di contesto. Si dichiara infatti anzitutto contraria allo strumento del decreto-legge, ritenendo più corretto un disegno di legge organico tanto più che il tema è all'attenzione della Commissione da oltre un anno. Un provvedimento ordinario, prosegue, sarebbe stato più rispettoso del lavoro già compiuto in occasione della procedura conclusasi con una risoluzione approvata all'unanimità e apprezzata da tutti gli operatori del settore. Ritiene del resto che in quel documento fossero indicate importanti linee di intervento per la valorizzazione del settore nell'ottica dell'autonomia e non del dirigismo, tali da prefigurare un'idea del patrimonio culturale da sostenere e non da comprimere. Rimarca perciò negativamente l'atteggiamento punitivo mostrato dal Governo, analogamente a quanto accade con l'università, al punto da distruggere il patrimonio culturale, mutando antropologicamente l'essere italiani.

Stigmatizza poi la prevalenza dello statalismo, della burocrazia e di un modello autoritario e liquidatorio. Critica altresì il presupposto del decreto-legge, basato sulla lotta ai privilegi anche qualora essi siano soltanto

presunti, tenuto conto che gli stipendi degli artisti non sono affatto esorbitanti.

Lamenta indi lo svuotamento del ruolo del Parlamento, costretto ad una discussione sacrificata nei tempi e nei contenuti, atteso che vengono volontariamente vanificati i provvedimenti all'esame delle Commissioni sul cinema e sullo spettacolo dal vivo.

Si dichiara poi sorpresa in ordine alla relazione che accompagna il disegno di legge nella parte in cui afferma l'attesa dei lavoratori nei confronti del provvedimento: in proposito precisa invece che le audizioni hanno mostrato l'insoddisfazione del comparto che si è del resto mobilitato. Il decreto-legge, prosegue, impedisce lo sviluppo tanto di chi ha una gestione virtuosa quanto di chi ha bisogno di maggiore sostegno.

Si richiama inoltre alle affermazioni rese dai sovrintendenti de La Scala e del Maggio musicale con riferimento alla scarsa attenzione del provvedimento verso la qualità, essendo orientato solo a rispondere ad esigenze di bilancio. Nel reputare quindi preoccupante soprattutto l'articolo 1, si interroga sulla presunta omissione della qualità artistica e culturale tra i criteri cui debbono ispirarsi i regolamenti. Ritiene pertanto che il decreto-legge sintetizzi il programma del Governo per la cultura, imperniato sulla svalorizzazione del settore, tanto più che si prevede di fatto una delega che lascia ampia discrezionalità all'Esecutivo ponendo sotto tutela il comparto. Stigmatizza poi la perdita di autonomia delle Fondazioni, conseguente ad una sostanziale abrogazione del decreto legislativo n. 367 del 1996, che costituisce un passo indietro in quanto le Fondazioni vengono assoggettate ad una disciplina pubblicistica senza godere dei relativi vantaggi e considerato che non sono introdotti incentivi per promuovere gli investimenti privati.

Riallacciandosi inoltre alla esposizione introduttiva del relatore, nega il fallimento del decreto legislativo n. 367, riconoscendo comunque l'esigenza di un suo aggiornamento come peraltro il suo Gruppo ha tentato di fare attraverso il disegno di legge n. 1296 presentato nella scorsa legislatura. Ribadisce peraltro che nella stessa direzione si colloca la risoluzione approvata lo scorso anno dalla Commissione nella quale non ci sono accenni alla necessità di svuotare il decreto legislativo del 1996.

Quanto al ruolo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rileva una pericolosa oscillazione tra mercato e centralismo tale da spostare la decisione essenzialmente sul Ministero dell'economia.

Giudica altresì devastante l'articolo 3 nei confronti del quale si è registrato un orientamento contrario dei sindacati e degli altri operatori tanto per le procedure, atteso che non si è verificata alcuna consultazione preliminare, quanto per il merito, in quanto si blocca il *turn over* aumentando la precarietà. In proposito ricorda che alcune Fondazioni, tra cui La Scala, non possono procedere ad assunzioni benché vi siano le condizioni di bilancio, con forte pregiudizio per il miglioramento della qualità artistica. Ritiene perciò che il provvedimento testimoni una certa ottusità burocratica anziché una reale volontà di risanamento.

In relazione alla composizione del consiglio di amministrazione, domanda chiarimenti sull'utilità di prevedere solo i finanziatori e di lasciare fuori gli artisti, puntualizzando poi che nel caso dell'Accademia di Santa Cecilia resterebbero ingiustificatamente esclusi gli accademici. Dopo essersi pronunciata in senso negativo rispetto al mito della cultura aziendalizzata, esprime preoccupazione per le disposizioni inerenti al prepensionamento dei ballerini in quanto esse rischiano di impoverire la professione e minacciano la sopravvivenza dei corpi di ballo.

Quanto all'articolo 5, rammenta che la legge n. 118 del 1993 sulla trasformazione di Cinecittà in società per azioni aveva delineato in maniera approfondita la missione pubblica dell'ente, contraddetta di fatto dal decreto-legge che dispone obiettivi alquanto limitati ed esclude la funzione di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e degli archivi. In ordine alle nuove tecnologie, fa presente altresì che non tutte le sale sono in grado di aggiornarsi se non dietro opportuni incentivi.

Deplora infine l'abrogazione di gran parte della legge n. 800 del 1967, con l'effetto di mortificare la dimensione dell'identità nazionale rappresentata dal teatro e di limitare la trasparenza. Manifesta quindi la disponibilità del suo Gruppo per una riforma seria della *governance* che parta da una attualizzazione del decreto legislativo n. 367 del 1996, invitando il Governo a ritirare il decreto-legge che non solo non aumenta la produttività ma anzi la riduce. Ritiene conclusivamente essenziale compiere un atto di generosità verso il mondo della cultura stralciando solo le disposizioni sull'IMAIE, di cui condivide l'urgenza, nella prospettiva di accogliere l'accorato appello degli artisti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) invita a considerare che l'argomento era stato affrontato dalla Commissione già da qualche anno, nella consapevolezza di dover intervenire nel settore. Tenuto conto che la risoluzione è stata approvata nel marzo 2009, ritiene che sarebbe stato possibile in questo lasso di tempo approvare un riordino organico seguendo i contenuti descritti in quel documento.

Sottolinea poi la diversità di ciascuna Fondazione che rappresenta un segmento del patrimonio culturale del Paese, soffermandosi in particolare sull'Arena di Verona la quale ha una sua peculiarità territoriale analogamente agli altri enti. Dopo aver ricordato che la lirica ha diffuso la lingua italiana attraverso la musica, reputa improprio il paragone con gli altri Paesi europei proprio perché nessuno di loro ha conosciuto una tradizione simile a quella nazionale. Evidenzia pertanto come la riforma delle Fondazioni costituisca un'occasione per mettere in moto molte risorse sull'intero territorio, come ad esempio accade per Verona. Osserva infatti come l'Arena rappresenti un richiamo internazionale pari ad alcune realtà archeologiche di Roma, cui si aggiunge il valore dell'opera lirica, tanto che essa è al primo posto per i ricavi ottenuti dalla bigliettazione. Menziona poi alcuni dati relativi al valore della produzione e all'elevato grado di eccellenza raggiunto, precisando che negli ultimi due anni è stato con-

seguito il pareggio del bilancio; ritiene perciò che il blocco del *turn over* sarebbe un vero e proprio attacco alla produzione, tale da provocare un decremento evidente dei ricavi. Ciò in quanto a fronte delle 130 rappresentazioni annuali messe in atto dall'Arena, la stretta sul personale determinerebbe il venir meno di alcune opere, intaccando le entrate.

Sollecita dunque lo stralcio delle norme estranee al contenuto del provvedimento, che dovrebbe a suo avviso essere maggiormente indirizzato alla valorizzazione del settore lirico-sinfonico. Sottolinea poi il valore dell'autonomia, anche con riferimento ai bilanci e al personale, ritenendo che essa può di per sé potenziare la collaborazione tra gli enti in un'ottica di maggiore responsabilizzazione. Condivide peraltro le critiche alla composizione del consiglio di amministrazione, nel quale dovrebbero essere compresi anche gli artisti.

Manifesta a sua volta contrarietà circa l'abrogazione di parte della legge n. 800 del 1967, rammentando le preoccupazioni espresse da tutti i soggetti auditi. Quanto all'articolo 3, comma 5, invita ad una maggiore riflessione sulla precarizzazione del lavoro, reputando preferibile la flessibilità connessa all'autonomia. Al riguardo, suggerisce alcune proposte emendative volte a consentire le assunzioni di personale quanto meno per la gestione di festival che rappresentino attività consolidate, nonché la non applicazione della legge n. 368 del 2001.

Nel precisare che le 14 Fondazioni hanno compiuto un processo di trasformazione dettato dal Parlamento, pone infine l'accento su alcune parole chiave, ossia autonomia, flessibilità e produttività, le quali possono a loro volta incentivare maggior concorso economico anche degli enti locali e dei cittadini nel caso in cui vi sia pieno riconoscimento del valore aggiunto rappresentato dai teatri sui territori.

Il senatore CERUTI (*PD*) ritiene che il tema assuma un significato paradigmatico nella riflessione più ampia inerente le politiche culturali. Richiamandosi alle critiche puntuali già espresse nel dibattito in particolare dal senatore Marcucci, riconosce comunque che le Fondazioni stiano vivendo un momento di crisi, benché rappresentino un segmento di eccellenza. Ritiene poi che la natura di tali problemi accomuni gli enti lirici, le istituzioni artistiche, le università, la ricerca e la scuola, seppur con alcune specificità. Reputa infatti che la crisi attuale riguardi il significato della cultura in un momento di passaggio e abbia le sue radici nella progressiva democratizzazione del settore.

Nonostante sia urgente e ineludibile la riforma di questi istituti, occorre a suo giudizio trovare il giusto equilibrio tra le ragioni di bilancio e quelle della qualità, evitando il rischio di trasformare quest'ultima in mera quantità. Registra tuttavia criticamente che nel provvedimento le necessità economiche prevalgono su quelle qualitative e non consentono un cambiamento di prospettiva anche rispetto al modello di *welfare* proposto. Dopo aver sottolineato come il benessere di ciascuno possa trovare ragioni anche nella cultura, soprattutto nel passaggio da una fruizione elitaria ad una di massa, ritiene infatti che la cultura costituisca un bene condiviso da

tutta la collettività, tanto più che in essa si ritrovano gli aspetti salienti della identità nazionale. Nel ricordare che la musica e la lingua sono nate prima dello Stato italiano, reputa indispensabile introdurre un *welfare* che non si limiti a ridistribuire i ricavi della crescita per compensare le debolezze ma sia soprattutto un motore per lo sviluppo.

Concorda altresì con la necessità di una riforma della *governance*, rimarcando tuttavia che il bilancio non può essere l'unico obiettivo cui viene sottoposta la politica di indirizzo. Fa presente infatti che la democrazia, in quanto modello di regole più sviluppato, dovrebbe fare proprie le ragioni del mecenatismo, come peraltro è accaduto nei Paesi in cui l'investimento in cultura non è stato affatto tagliato, essendo concepito come risorsa e non come costo.

Descrive indi i valori cui dovrebbero tendere le riforme: l'autonomia e la democrazia. In ordine alla prima osserva che essa non è solo di tipo amministrativo ma è soprattutto autonomia di pensiero, che riconosce la gratuità della ricerca e dell'insegnamento. Afferma dunque che ciascun Paese dovrebbe correre il rischio della libertà e dell'autonomia per garantire l'eccellenza e la creatività; l'introduzione di una discontinuità, anche breve, nel sostegno alle Fondazioni finirebbe invece per intaccarne profondamente le radici.

Quanto al secondo valore, sostiene lo stretto collegamento tra cultura e democrazia, sottolineando che quest'ultima deve essere intesa come incentivo alle diversità ma all'interno di una produzione unitaria. Giudica perciò lacunoso il provvedimento, in quanto non prevede meccanismi volti a promuovere la collaborazione virtuosa tra gli enti. In conclusione, dopo aver rimarcato il protagonismo italiano nel mondo musicale, invoca un'inversione di tendenza al fine di non imporre griglie burocratico-amministrative che limiterebbero la creatività.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore RUSCONI (*PD*) fa presente che, sulla base di un accordo tra il Capogruppo del Partito Democratico Finocchiaro e il presidente del Senato, le Commissioni convocate nella mattinata dovrebbero concludere i propri lavori entro le 11,30, considerato che è prevista una riunione del Partito Democratico. Comunica altresì che altre due senatrici del suo Gruppo vorrebbero iscriversi a parlare.

Il PRESIDENTE afferma che nella mattinata vi è ancora spazio per altri interventi fino a quando non ci saranno formali indicazioni nel senso di concludere anticipatamente i lavori in corso.

In discussione generale prende quindi la parola la senatrice BUNANO (*IdV*), la quale dà conto dell'ampia manifestazione svoltasi ieri davanti al Teatro dell'Opera di Roma, nella quale è stato a gran voce invocato di non considerare la cultura come un costo. Spiace pertanto dover registrare le dichiarazioni del sottosegretario Giro, secondo cui il testo può essere migliorato purché rimanga inalterata la filosofia di razionalizza-

zione della spesa. Al riguardo, ella dissente invece da siffatta filosofia, in assenza di un serio progetto di riforma, quale in vero il decreto-legge n. 64 non può definirsi.

Anzitutto, ella deplora il ricorso alla decretazione di urgenza, che contraddice il percorso svolto dalla Commissione a partire dal novembre 2008 e culminato con la risoluzione del marzo 2009. In quell'atto, la Commissione unanime sollecitava una riforma che incentivasse la qualità complessiva del sistema, ma purtroppo di quelle indicazioni non si trova traccia nel provvedimento del Governo. Né esso appare rispettare i requisiti di necessità e urgenza, atteso che della riforma si parla ormai da oltre un anno e mezzo. Inoltre, lo strumento mortifica, non solo formalmente ma soprattutto sostanzialmente, il ruolo del Parlamento impedendo all'opposizione di contribuire con le proprie proposte.

Entrando nel merito, ella lamenta che il decreto-legge sia imperniato solo sui costi, con particolare riferimento al personale. Si introduce così la minaccia del taglio della retribuzione integrativa, spacciando per razionalizzazione una misura che di fatto è invece una estorsione. Dopo aver censurato anche le altre principali novità introdotte, tra cui il blocco delle assunzioni, la mortificazione della professionalità e la precarizzazione di centinaia di posti di lavoro, ella si sofferma in particolare sull'articolo 3, che impedisce addirittura la copertura dei posti vacanti indispensabili.

Nell'esprimere stupore per la mancata adozione di misure di contrasto di altri sprechi, come ad esempio alcune produzioni certamente troppo costose o gli elevati compensi di alcuni artisti ed amministratori, invita quindi il Ministro a ritirare il provvedimento e a ripartire da una concertazione seria con le parti sociali, le forze politiche e gli artisti, finalizzata ad una vera riforma del settore. A tale prospettiva, il suo Gruppo dichiara la massima disponibilità.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver espresso il proprio cordoglio per i soldati italiani morti in Afghanistan, invita a sua volta il Governo a ritirare il decreto-legge e ad adottare la via della legislazione ordinaria, a tutela della dignità della Commissione.

Egli rammenta poi le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza e in particolare quella dei rappresentanti del Teatro alla Scala di Milano e dell'Accademia di S. Cecilia di Roma. Il sovrintendente di quest'ultima ha fra l'altro richiesto maggiore autonomia, al fine di porre rimedio alle criticità, tanto più a fronte di un bilancio che risulta in pareggio negli ultimi anni. È stata altresì evidenziata l'esigenza di tener conto delle legittime ambizioni a svolgere l'attività concertistica per l'Accademia. Fa presente altresì che i rappresentanti di Santa Cecilia hanno proposto di inserire all'articolo 3, comma 5, una deroga al blocco delle assunzioni per quelle Fondazioni che non abbiano avuto bilanci in perdita negli ultimi tre esercizi. Hanno altresì richiesto la soppressione del comma 4 dell'articolo 3, censurando fra l'altro il taglio della retribuzione integrativa in quanto lesivo di diritti già maturati, oltre che di difficile applicazione in quanto i corrispettivi economici sono correlati a prestazioni di carattere normativo.

Quanto all'audizione del sovrintendente del Teatro alla Scala, ricorda come egli abbia criticato il decreto, temendo che esso possa bloccare lo slancio artistico dell'Ente, recando irrimediabili danni al modello positivo che esso rappresenta. Ha perciò invocato un regolamento *ad hoc*, reputando eccessivamente lungo il termine di un anno previsto dal decreto per la piena attuazione delle norme ivi contenute. Il mondo della lirica deve infatti avere risposte concrete nell'immediato, che non paralizzino le attività in corso. Fra l'altro, ha stigmatizzato l'impossibilità di assumere personale, ancorché nell'ambito della pianta organica, ed ha sollecitato una norma transitoria volta ad evitare ripercussioni negative sulla qualità artistica della produzione.

Egli osserva indi che le difficoltà economiche delle Fondazioni dipendono dai pesanti tagli inferti al settore negli ultimi anni, che hanno penalizzato produzioni già programmate e determinato ritardi nell'erogazione dei fondi.

A fronte di una crisi che indubbiamente investe tutta l'Europa, occorre quindi chiedersi come reagiscano gli altri Paesi avanzati, onde non riservare alla lirica italiana un trattamento più mortificante.

Dopo aver espresso la sua solidarietà per l'incidente occorso ieri alla protagonista della danza italiana Carla Fracci, in occasione della manifestazione presso il Teatro dell'Opera di Roma, rinnova la sua critica nei confronti del decreto-legge, che precede anziché seguire una reale riforma del settore. Al riguardo, rileva con estrema preoccupazione la fretta che caratterizza tutta l'attività di Governo nel ridurre i finanziamenti al sapere e deplora che si invocino fondi privati in assenza di opportuni incentivi fiscali.

Conclude sollecitando la Commissione a dissociarsi dallo smantellamento del sapere in atto nel nostro Paese.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) rinnova la richiesta di sospendere la seduta per consentire ai membri del Partito Democratico di partecipare ad una riunione di Gruppo.

Nel dibattito interviene la senatrice ARMATO (*PD*), che dà conto della efficace manifestazione di protesta organizzata qualche giorno fa dai lavoratori del Teatro S. Carlo di Napoli in occasione della «prima» de «La vedova allegra». Anziché svolgere la rappresentazione come previsto, essi hanno infatti dato luogo ad una brillante *performance* in Galleria, che i cittadini napoletani hanno apprezzato e condiviso, sottoscrivendo con migliaia di firme l'appello per fermare l'*iter* del decreto-legge. Ella chiede quindi al Ministro come mai non intenda rispondere positivamente a quella sollecitazione, raccolta da tutta l'opposizione. Al contrario, il Parlamento è mantenuto nell'impossibilità di discutere, di offrire un contributo visibile anche all'esterno, sul quale possa svolgersi il legittimo controllo degli elettori, imbrigliato com'è nelle strette maglie di un decreto-legge.

Ella riferisce altresì del documento letto dagli artisti del S. Carlo in occasione della seconda rappresentazione de «La vedova allegra», con il quale hanno sottolineato le incredibili conseguenze negative che il provvedimento avrebbe sulle loro vite, sulla cultura, sull'Italia.

Nel lamentare come il Ministro sottovaluti il potenziale apporto positivo della cultura in un Paese come l'Italia, ella deplora pertanto che tale settore sia il primo oggetto dei tagli governativi, mentre altre compagini politiche hanno incrementato gli stanziamenti. Né il decreto-legge determina tagli approntando al contempo parametri per incentivare la qualità. Si tratta infatti, stigmatizza, di meri interventi di contenimento della spesa.

Ella manifesta indi la propria preoccupazione per quelle misure che finiranno per penalizzare i teatri impossibilitati ad attirare risorse private. Non va infatti dimenticato che in alcuni territori vi è certamente una minore disponibilità di capitali privati e, comunque, il decreto legislativo n. 367 del 1996 non è stato realizzato in pieno, essendo completamente mancata la parte relativa agli sgravi fiscali.

Augurandosi che sia ancora possibile un percorso condiviso di riforme, che non potrebbe non passare attraverso il ritiro del decreto-legge e l'esame di strumenti di natura ordinaria, conclude levando un appello a favore del Teatro S. Carlo di Napoli il cui difficile risanamento, anche ad opera di un positivo commissariamento, sarebbe vanificato dal decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE informa che è formalmente pervenuta la richiesta di sospendere i lavori delle Commissioni alle ore 12, in concomitanza con una riunione del Gruppo PD. Ritiene quindi che vi sia il tempo per concludere la discussione generale con l'intervento della senatrice Incostante e si dichiara disponibile a rinviare la replica del Ministro all'inizio della seduta pomeridiana prevista per le ore 14,30.

La senatrice INCOSTANTE (PD) fa presente che anche la senatrice Della Monica è iscritta a parlare.

Il PRESIDENTE rammenta che in Ufficio di Presidenza, lo scorso mercoledì 12 maggio, si era concordato di concludere la discussione generale nella seduta antimeridiana di oggi.

Dissentite il senatore GIAMBRONE (IdV), il quale ritiene doveroso concedere la parola a tutti i senatori che ne facciano richiesta.

Il PRESIDENTE conferma che tutti i senatori hanno diritto a intervenire in discussione generale, salvo doversi iscrivere a parlare in tempo utile onde consentire alla Commissione di rispettare il termine che si è posta per la conclusione del dibattito.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che gli Uffici di Presidenza dedicati alla programmazione dei lavori siano svolti meno frettolosamente, onde rendere chiare a tutti le decisioni prese.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), visti i tempi, dichiara di essere costretta a rinunciare all'intervento in discussione generale. Rivolge tuttavia un nuovo appello al Presidente, affinché a lei e alla senatrice Della Monica sia concesso di intervenire nella seduta pomeridiana.

Acconsente il PRESIDENTE, a condizione che i predetti interventi siano contenuti nei tempi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

201^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Bondi e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguito il dibattito.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale chiede chiarimenti circa l'audizione dell'*ex* presidente dell'IMAIE, prevista per domattina, tenuto conto che il ciclo di audizioni si è esaurito giovedì scorso. Fa presente infatti che sono a tutti i Gruppi pervenute ulteriori richieste di audizioni a cui non si è dato seguito, tanto più che occorreva concludere la discussione generale. Domanda quindi qual è la *ratio* di tale

scelta, che comunque nel merito dichiara di condividere, atteso che essa avviene successivamente al dibattito e alle repliche.

Il PRESIDENTE ritiene che le informazioni acquisite durante le audizioni svolte finora non abbiano fornito sufficienti chiarimenti in ordine alla situazione dell'IMAIE. A fronte di una richiesta autonoma del signor Edoardo Vianello, già presidente dell'IMAIE, ha pertanto giudicato opportuno svolgere questa ulteriore audizione i cui contenuti potranno del resto essere recepiti in fase emendativa.

Nel dibattito interviene la senatrice INCOSTANTE (PD) la quale reputa che il decreto-legge sia privo dei presupposti di necessità ed urgenza come peraltro dichiarato anche durante l'esame in 1^a Commissione. Non nega peraltro l'esigenza di riformare il comparto e di affrontare la spinosa questione economica, ritenendo tuttavia opinabile che ciò avvenga attraverso il rinvio a regolamenti di delegificazione che rappresentano a suo avviso una procedura impropria sul piano legislativo per una riforma così vasta.

Avrebbe pertanto giudicato preferibile il confronto preliminare con i soggetti interessati onde individuare un comune percorso, tanto più che sul provvedimento si è invece registrata una critica netta soprattutto rispetto ai tagli e alle pesanti ricadute che esso comporta. Ribadisce perciò la posizione fortemente contraria del suo Gruppo, sollecitando il Governo a farsi interprete del disagio generale del Paese raccogliendo la protesta degli operatori del settore. Sottolinea infatti l'esigenza di dialogare con i soggetti coinvolti per definire un'azione condivisa, ferma restando tuttavia la mancanza di risorse.

Evidenziando altresì le analogie con quanto è accaduto per l'università, deplora il disinteresse e la volontà politica di colpire i settori del sapere secondo un atteggiamento che desta perplessità e disorientamento. Rinnova peraltro la disponibilità del suo Gruppo a confrontarsi su una riforma seria purchè ciò non avvenga attraverso la decretazione di urgenza.

Avviandosi alla conclusione, nel rilevare come l'investimento in cultura sia fondamentale in un momento di crisi, si augura un ripensamento della strategia governativa nell'ottica di dare slancio al settore dopo anni di immobilismo.

La senatrice DELLA MONICA (PD) richiama a sua volta la diffusa preoccupazione espressa da tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche, ricordando preliminarmente che la cultura rappresenta uno degli elementi fondanti della società a cui non è possibile rinunciare pena la perdita di una parte della propria storia e della capacità di competere.

Giudica poi pericoloso il metodo del taglio indiscriminato, che critica sul piano del metodo e del merito. In ordine al primo, lamenta l'interruzione del percorso avviato già nella scorsa legislatura circa la rivisitazione della disciplina inerente le Fondazioni. Osserva infatti che, anche nella legislatura in corso, erano stati indicati degli obiettivi che il Governo

avrebbe dovuto recepire nella sua proposta di riordino, come fra l'altro l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il raccordo tra le istituzioni, la previsione di quote di risorse in base alla qualità, l'aumento della produttività, la maggiore stabilità del settore, nonché la responsabilizzazione nella gestione. Si è trattato a suo avviso di uno sforzo rilevante che tuttavia è stato disatteso ampiamente dal Governo. Segnala altresì che il provvedimento, essendo privo dei presupposti di necessità ed urgenza, sarà sottoposto al giudizio della Corte costituzionale che in più occasioni ha invitato ad una valutazione più stringente.

Sul piano del merito, si sofferma sull'autonomia di gestione delle Fondazioni nonché sulle disposizioni inerenti l'IMAIE, rilevando che essendo quest'ultimo in liquidazione da oltre un anno non si ravvisano ragioni di urgenza. Censura a sua volta la precarizzazione del lavoro, ribadendo inoltre le perplessità sull'articolo 1, tanto più che attraverso i regolamenti di delegificazione sia allungano i tempi per l'entrata in vigore di una riforma in grado di risolvere i problemi concreti. Rilevando infine criticamente l'improprio utilizzo di strumenti di normazione secondaria, prefigura il rischio di un sostanziale blocco della normativa a fronte di un'inevitabile eccezione di illegittimità costituzionale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale ringrazia anzitutto il Ministro per la presenza costante assicurata ai lavori, nonché i senatori che hanno partecipato alla discussione.

Con particolare riferimento alla risoluzione approvata nel marzo 2009, invita a considerare che essa chiedeva la rivedizione del contratto collettivo nazionale quale aspetto fondamentale. Rispetto a tale documento, deplora pertanto che i sindacati non abbiano utilizzato il tempo intercorso fino alla presentazione del decreto-legge per intraprendere un processo virtuoso al fine di rinnovare il comparto.

Ritiene peraltro che la questione economica, seppur contingente, non possa essere sottaciuta, pena il fallimento di alcune Fondazioni. Afferma comunque l'analogo rilievo culturale di ogni Fondazione, evidenziandone in ogni caso l'elevato numero. Concorda dunque con l'esigenza di intervenire, tanto più che i sindacati hanno costantemente difeso i contratti aziendali rispetto al contratto nazionale, appoggiando l'inserimento di indennità esagerate e dimostrando la scarsa volontà di rivedere gli accordi a livello nazionale.

Riconosce comunque l'esigenza di risorse ulteriori e di una revisione della normativa per far sì che i privati possano essere incentivati a finanziare gli enti, attraverso sgravi fiscali. Sottolinea però che l'Italia è costretta a rivedere la propria spesa pubblica a partire dal taglio dei privilegi, affinché gli enti lirici tornino ad essere più produttivi. In proposito, cita alcuni dati in ordine al confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei circa la produttività e il numero di titoli d'opera, rilevando come a fronte di una elevata qualità le rappresentazioni siano numericamente inferiori al resto d'Europa, con evidenti ripercussioni negative sulle entrate.

Pur ritenendo preferibile la procedura legislativa ordinaria, sostiene che il provvedimento sia l'unico mezzo per intervenire tempestivamente ed innescare una inversione di tendenza, eliminando le disfunzioni, come del resto è accaduto a suo tempo per l'università.

Manifesta indi la disponibilità a valutare ipotesi di miglioramento del testo, come affermato anche dal Ministro, al fine di accogliere alcune questioni particolarmente sensibili tra cui ad esempio quelle poste dalla senatrice Mariapia Garavaglia. Al riguardo, concorda con l'inopportunità di sopprimere l'articolo 1 della legge n. 800 del 1967 e con l'esigenza di trovare una soluzione migliore per Cinecittà e per l'IMAIE. Invita però a non cavalcare il malcontento onde non acuire la difficoltà attuale. Si augura infine un atteggiamento responsabile di tutte le forze politiche volto ad apportare i correttivi che si renderanno necessari secondo le esigenze delle Fondazioni, purchè non si aggravi ulteriormente il rispettivo bilancio.

Agli intervenuti replica il ministro BONDI, il quale riassume alcune questioni essenziali emerse nel dibattito tra cui: il rapporto tra cultura e politica, posto prevalentemente dai senatori Vita e Anna Maria Serafini; il ruolo della lirica in Italia; la natura e la finalità del decreto-legge.

Con riferimento al primo tema, secondo cui il Governo esprimerebbe addirittura un certo fastidio per la cultura, ribadisce che la politica dell'Esecutivo è ispirata alla volontà di liberare la cultura da ogni condizionamento politico o statale. Occorre infatti a suo giudizio affrontare il nodo del rapporto tra cultura e Stato, allentando la dipendenza assoluta della prima nei confronti del secondo. Invita peraltro a non trascurare la gravità della crisi economica, come sottolineato dal relatore, concordando tuttavia con la necessità di evitare tagli orizzontali. Per far ciò, prosegue, occorre un'assunzione di responsabilità per riformare il settore, altrimenti saranno inevitabili decurtazioni indiscriminate con l'effetto di provocare ulteriori danni. Ritiene poi essenziale favorire l'autonoma partecipazione dei privati e della società civile all'offerta culturale e formativa, senza che lo Stato rinunci a sostenere il settore o riduca il relativo investimento, purchè il supporto pubblico sia legato a criteri oggettivi e non discrezionali e sia orientato anche ad aumentare il contributo dei privati mediante incentivi fiscali, come è avvenuto con successo nel cinema. Coglie infatti l'occasione per manifestare particolare apprezzamento nei confronti del *tax shelter* e del *tax credit*, introdotti dallo scorso Governo e attuati dall'Esecutivo in carica, in un'ottica di continuità.

In merito al ruolo della lirica, assicura che il Governo non intende restringerlo bensì espanderlo. Nel condividere i rilievi posti in ordine all'articolo 1 della legge n. 800 del 1967, riafferma l'intento di espandere la lirica mediante una riforma del settore. Rileva criticamente che talvolta la faziosità politica, spinta fino all'irresponsabilità, impedisce di riconoscere che le questioni sono risalenti, come invece è emerso nella Commissione. Rivendica dunque di aver proposto una soluzione, assumendosi una precisa responsabilità con il mondo della cultura.

In relazione alla natura del decreto-legge, ribadisce la propria disponibilità a modificare il testo, come sostenuto dinanzi ai sindacati e in Commissione, giudicando inaccettabili forme di lotta radicali proseguite nonostante fosse stata chiarita la posizione del Governo. Fa presente peraltro che alcuni sindaci hanno cavalcato la protesta benché abbiano a suo tempo chiesto il commissariamento degli enti di riferimento.

Dà indi conto delle ragioni strutturali della crisi del comparto, tra cui anzitutto il carattere di nicchia della lirica, che ha perso la sua tradizione al contempo colta e popolare come ricordato dal senatore Ceruti. In secondo luogo, ritiene che le Fondazioni abbiano fallito nell'obiettivo originario, come testimoniato dal fatto che oltre la metà delle entrate deriva da fonti statali e dall'elevato debito accumulato. Nel ricordare che il Centro-Sinistra ha correttamente previsto la trasformazione degli enti lirici in Fondazioni, improntate a criteri manageriali e privatistici, osserva tuttavia che quella riforma non è stata pienamente attuata, anche a causa della mancanza di incentivi fiscali. Tale lacuna, prosegue il Ministro, non consente di ridurre il contributo statale.

Segnala inoltre che queste Fondazioni sono una realtà giuridica diversa da quelle di diritto privato, in quanto per esse vige una disciplina derogatoria tale da configurare una natura ibrida. Si tratta infatti di organismi di diritto pubblico, come peraltro delineato dall'Unione europea, tanto che sono incluse nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Tali considerazioni giustificano a suo avviso l'intervento dell'Esecutivo, reso urgente dall'evidente stato di crisi del comparto.

Non condivide poi i dubbi di costituzionalità avanzati fra l'altro dalla senatrice Adamo, ribadendo come lo stato di difficoltà implichi un intervento urgente su cui del resto la 1^a Commissione si è espressa in senso favorevole. Né concorda con la presunta incostituzionalità dell'articolo 1, in quanto lo strumento della delegificazione è stato sovente utilizzato per il riordino di altri settori ed analogamente introdotto da decreti-legge. Tale processo costituisce a suo giudizio una semplificazione normativa, in un segmento in cui si sono verificati dubbi interpretativi a causa della stratificazione di disposizioni. Fa presente del resto che sui regolamenti di delegificazione si esprimeranno le Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato.

Rinnova quindi la disponibilità a valutare le proposte emendative sulla contrazione degli integrativi e sul blocco del *turn over* purché non venga meno lo scopo primario del decreto-legge. Richiamandosi inoltre all'intervento della senatrice Carloni, nega che il Governo voglia colpevolizzare il personale, affermando invece la volontà di delineare un quadro normativo che consenta di operare al meglio. In tale contesto, reputa necessario prevedere diversi istituti contrattuali, come segnalato dal senatore de Eccher, che mirino nel breve periodo a non produrre costi aggiuntivi e, nel lungo periodo, a ripristinare l'equilibrio finanziario. Assicura pertanto che manifesterà un orientamento positivo alla riduzione del blocco delle assunzioni, qualora fosse affrontato in fase emendativa.

Si sofferma indi sulla situazione della Fondazione Petruzzelli di Bari, concordando con le affermazioni rese tra gli altri dal senatore Quagliariello e anche da deputati circa la peculiarità di tale ente, nato da poco e in possesso di una pianta organica in gran parte non coperta. In merito, rileva tuttavia criticamente che finora le assunzioni non sono state disposte a seguito di pubblici concorsi come invece è richiesto dallo stesso contratto collettivo nazionale vigente. Nell'esprimere apertura rispetto ad una modifica del testo che introduca una deroga per le assunzioni del Petruzzelli, ritiene tuttavia imprescindibile che esse siano disposte previo svolgimento di pubbliche procedure di selezione.

Relativamente ai contratti integrativi, ribadisce di non essere pregiudizialmente contrario a individuare strumenti normativi che consentano una armonizzazione con gli accordi nazionali, ferma restando la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio. Quanto alle critiche sull'articolo 5, rammenta che il riordino della *mission* di Cinecittà è stato attuato dal Centro-Sinistra con la legge finanziaria 2008.

Con riguardo all'IMAIE, condivide alcune proposte migliorative avanzate dagli artisti anche nel corso delle audizioni, precisando tuttavia che la vigilanza ministeriale costituisce un punto saliente della riforma, considerato che molte difficoltà di funzionamento dell'Istituto sono da ascrivere all'assenza di un reale controllo. In merito all'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, sollevata dal senatore Marcucci, ritiene che essa restituisca all'Amministrazione la piena discrezionalità nella scelta delle procedure da adottare per l'affidamento in concessione dei servizi di accoglienza del pubblico nei luoghi di cultura. Osserva infatti che la logica della disposizione è di consentire la scelta di cosa eventualmente accorpare, tra i servizi aggiuntivi e strumentali, e cosa mantenere distinto, nell'ottica di accrescere la qualità dei servizi. Nega dunque l'intento di escludere dalla valutazione preliminare sull'affidamento dei servizi le opportune considerazioni di appetibilità economica o di sottrarre al mercato dette attività. Non si tratta pertanto di intaccare il meccanismo virtuoso di cooperazione pubblico-privato nello svolgimento di una fondamentale funzione di valorizzazione del patrimonio culturale; comunica altresì che a breve saranno attivate le nuove procedure di gara.

Per quanto concerne le osservazioni sull'età pensionabile dei ballerini, ribadisce che la norma allinea l'Italia agli altri Paesi europei. Secondo quanto riferito dall'ENPALS, il rapporto medio tra l'ultima retribuzione e il trattamento pensionistico che si percepirà non presenta variazioni rilevanti per effetto dell'anticipazione del collocamento a riposo. Condivide altresì le considerazioni del senatore Pittoni con particolare riferimento alla necessità di garantire forme di incentivazione, anche fiscale, delle Fondazioni e di stimolare la contribuzione dei privati e delle autonomie territoriali. Assicura inoltre che in sede di regolamenti di delegificazione si terrà conto delle indicazioni contenute nella risoluzione del marzo 2009 circa la maggiore chiarezza nei compiti dei vari organi, previa concertazione con tutti i soggetti interessati.

Coglie infine l'occasione per comunicare alla senatrice Vittoria Franco di aver richiesto a fine 2009 il commissariamento degli Uffici, al pari di quanto è accaduto per Pompei, i Fori romani e Brera. Precisa altresì di aver chiesto la nomina dell'architetto Fabbri in virtù della sua esperienza e di aver poi successivamente revocato il commissariamento per agevolare il lavoro della magistratura. Nega pertanto di aver mai nominato l'ingegner Miccichè e gli altri funzionari dell'unità di missione, in quanto tali nomine erano di competenza del commissario. Le notizie diffuse in senso contrario, precisa, saranno valutate in sede giudiziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 20 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritiene indispensabile posticipare detto termine al prossimo martedì mattina alle ore 12, o tutt'al più a lunedì pomeriggio.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), considerati i tempi ristretti imposti dalla decretazione di urgenza e tenuto conto dell'esigenza di acquisire i prescritti pareri, propone di fissare a venerdì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) osserva che le repliche del relatore e del Ministro hanno avuto un rilievo essenziale per la elaborazione degli emendamenti, atteso che hanno mostrato aperture su alcuni aspetti. In aggiunta a ciò, l'audizione dell'*ex* presidente dell'IMAIE, prevista per domani, può contribuire ulteriormente alla fase emendativa. Si associa quindi alla proposta del senatore Giambrone di fissare a lunedì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ribadisce la necessità di anticipare a venerdì la fissazione del termine onde consentire la votazione degli emendamenti la settimana prossima.

Il senatore PITTONI (*LNP*) concorda con le considerazioni del relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento generale, dispone dunque la fissazione a venerdì 21 maggio alle ore 14 del termine per la presentazione degli emendamenti, tanto più che le Commissioni consultate, ed in particolare la Commissione bilancio, dovranno avere il tempo necessario per l'istruttoria degli emendamenti.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) manifesta formalmente il disaccordo del suo Gruppo sulla proposta di fissare a venerdì 21 maggio alle ore 14 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 12 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, pubblicati in allegato a quella seduta.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.37 interviene la senatrice Vittoria FRANCO (PD), la quale sottolinea l'esigenza – al di fuori di qualunque logica di *ope legis* – di rispettare il *curriculum* degli assegnisti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.37 è respinto.

L'emendamento 10.38 è dichiarato decaduto.

La Commissione respinge indi l'emendamento 10.39, fatto proprio dal senatore RUSCONI (PD).

Il relatore VALDITARA (Pdl) dà conto del nuovo emendamento 10.44, pubblicato in allegato al presente resoconto, resosi necessario a seguito dell'approvazione del 10.3 (testo 2). Avendo esteso anche agli enti di ricerca la possibilità di conferire gli assegni di cui all'articolo in discussione, occorre infatti abrogare l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, nonché coordinare alcune altre norme del provvedimento evitando inopportune sovrapposizioni.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), l'emendamento 10.44 è posto ai voti ed accolto, con preclusione del 10.41.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 10.40 è stato ritirato alla luce del parere contrario della Commissione bilancio.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.42 e lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.5, 11.11, 11.13 e 11.0.1, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7 e 11.15. Si rimette invece al Governo sull'11.12.

Presenta infine un testo 2 dell'11.16, di cui raccomanda l'approvazione, osservando che in esso sarebbero assorbiti gli emendamenti 11.8, 11.9, 11.10 e 11.14. In proposito, precisa che la riformulazione è volta a consentire il conferimento di contratti anche al personale tecnico e amministrativo, ivi compreso evidentemente quello dell'area sanitaria, oggetto dell'emendamento 11.14. Si tratta del resto di una richiesta avanzata da tutte le categorie del personale universitario, che supera una discriminazione ingiusta.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore. Con riguardo all'11.12, esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato nel senso di prevedere che il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione di contratti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 11.1, fatto proprio dal senatore RUSCONI (*PD*).

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.2, 11.4 e 11.7. Ritira altresì l'11.3 e l'11.15.

L'emendamento 11.5 è dichiarato decaduto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo sull'11.16 (testo 2), manifestando in particolare vivo compiacimento per la riformulazione del relatore.

Il senatore CERUTI (*PD*) esprime invece perplessità, paventando eventuali conflitti di interesse. Dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 11.16 (testo 2) è infine posto ai voti e accolto, con assorbimento dell'11.8 e dell'11.14, nonché preclusione dell'11.9 e dell'11.10.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira l'11.6.

La Commissione respinge poi l'11.11, fatto proprio dal senatore RUSCONI (*PD*).

Il senatore PITTONI (*LNP*) aggiunge la sua firma all'11.12 e, accogliendo la richiesta del Sottosegretario, lo riformula in un testo 2 che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la Commissione respinge indi l'11.13.

L'emendamento 11.0.1 è dichiarato decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.58, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.17, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.26, 12.28, 12.33, 12.37, 12.34, 12.36, 12.38, 12.42, 12.39, 12.40, 12.41, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.55, 12.56, 12.57 e 12.0.1, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.3, 12.18, 12.24, 12.29, 12.30, 12.35 e 12.47. Invita altresì i presentatori del 12.2 a ritirarlo e a confluire sul suo 12.4. Dichiarò indi di condividere le perplessità sottese all'emendamento 12.48. Tuttavia, invita il presentatore a ritirarlo e a confluire sul suo 12.53. Ritiene infatti che la quota ministeriale di contratti possa rappresentare un'opportunità in più di accesso alla carriera universitaria per molti giovani. Dissente tuttavia in modo netto dalla nomina ministeriale della commissione e pertanto raccomanda vivamente l'approvazione del 12.53, nonostante il parere contrario della Commissione bilancio che reputa un errore di cui si augura la revisione in vista dell'esame in Assemblea. Quanto agli emendamenti 12.25 e 12.27, riconosce che essi rispondano ad una esigenza condivisibile, emersa anche nelle audizioni. Teme tuttavia che la soluzione proposta sia punitiva per i ricercatori a contratto ed esprime pertanto un orientamento negativo. Si dichiara invece tendenzialmente favorevole al 12.14, nonché al 12.32 a condizione che sia cancellato il primo periodo. Si rimette infine al Governo sul 12.54. Raccomanda altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 12.4, 12.13, 12.16, 12.31 e 12.53.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA SCOMPARSА DI EDOARDO SANGUINETI

Il senatore RUSCONI (PD) dà conto della scomparsa di Edoardo Sanguineti, insigne critico letterario e parlamentare, esprimendo il vivo cordoglio del suo Gruppo.

Si associa il presidente POSSA a nome della Commissione tutta, ricordando l'alto valore intellettuale dell'uomo.

Il sottosegretario PIZZA partecipa sentitamente a nome del Governo.

La senatrice DE FEO (PdL) ne offre un ricordo recentissimo, avendolo incontrato giovedì scorso alla mostra sul Caravaggio ed avendone quindi potuto apprezzare la capacità di entusiasinarsi ancora davanti ad un'opera d'arte.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna già convocata per stasera alle ore 20,30 è anticipata al termine dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905**Art. 10.****10.44**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4, inserire in fine la seguente lettera:

«d) l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997.» e sopprimere il comma 5.

Conseguentemente ancora, all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge» con le seguenti: «sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro».

Art. 11.**11.1**

SANNA, RUSCONI

Sopprimere l'articolo.

11.2

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

11.3

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito o oneroso», inserire le seguenti: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».

11.4

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».

11.5

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 2.

11.16

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, con esclusione del personale tecnico e amministrativo, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali».

11.16 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegna-

mento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali».

11.6

PITTONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche integrative».

11.7

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

11.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo».

11.9

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università.» con le seguenti: «con il personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche della prevenzione istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Per specifiche esigenze didattiche dei corsi *post* laurea (corsi, *master*, dottorato) le università possono attribuire insegnamenti al perso-*

nale laureato tecnico-amministrativo delle università con profilo dirigenziale o con specifiche competenze professionali coerenti con le attività didattiche dei corsi interessati».

11.10

CAFORIO

Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», aggiungere le seguenti: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».

11.11

PROCACCI, RUSCONI

Al comma 2, dopo le parole: «dottore di ricerca inserire le seguenti: «, del titolo di assegnista di ricerca».

11.12

PETERLINI, PITTONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo preferenziale» con le seguenti: «e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titoli preferenziali».

11.12 (testo 2)

PETERLINI, PITTONI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti».

11.13

RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

11.14

CALABRÒ

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria».

11.15

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

11.0.1

GIAMBRONE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Professori a contratto)

1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

''*e*) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo''.

2. Gli articoli 25 e 100, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati».

Art. 12.**12.58**

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituisce l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confer-

mato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

12.1

VETRELLA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis),».

12.2

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo

di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.3

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la parola: «riservate», aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

12.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», inserire le seguenti: «ovvero, per i settori interessati,».

12.5

PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente» inserire le seguenti: «conseguito all'estero».

12.6

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente,» e al comma 4 sostituire le parole: «per un ulteriore triennio» con le seguenti: «per un ulteriore biennio» e le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri» con le seguenti: «sulla base di criteri».

12.7

SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «diploma di specializzazione medica» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 8».

12.8

CALABRÒ

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.9

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.10

SANNA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.11

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.13

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

12.14

MENARDI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova scritta».

12.15

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.16

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

12.17

GIAMBRONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione al dottorato, all'assegno di ricerca, all'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato, e delle pub-

blicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro sentito il parere del CUN».

12.18

MUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 2».

12.19

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

12.20

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.21

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».

12.22

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» inserire le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».

12.23

PROCACCI

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.24

ASCIUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta degli attuali ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo e del secondo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.25

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.27

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.26

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono

l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.28

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4» con le seguenti: «con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

12.29

VETRELLA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

12.30

BEVILACQUA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

12.31

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» aggiungere le seguenti: «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».

12.32

CALABRÒ

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Analoga facoltà è destinata alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

12.33

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».

12.37

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La procedura di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1 le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».

12.34

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricercatore di cui al comma 1, nel caso in cui alla scadenza del secondo contratto non sia inquadrato nei ruoli dell'università, ha titolo ad accedere nei ruoli dell'insegnamento secondario o della pubblica amministrazione».

12.35

VETRELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati allo scadere del sesto anno del periodo continuativo prestato nel ruolo di ricercatore».

12.36

Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 9, comma 7».

12.38

ADAMO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.42

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.39

GIAMBRONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale e ha svolto attività di riserva in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato oppure di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale reclutato ai sensi del primo periodo del presente comma, alla scadenza del secondo contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati».

12.40

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.41

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo

di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

12.43

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9»

12.44

PROCACCI

Al comma 7, sostituire le parole: «Ai ricercatori di cui al presente articolo» con le seguenti: «Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10».

12.45

GIAMBRONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni».

12.46

SANNA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento spettante al professore associato di pari anzianità di servizio nel ruolo, fino alla eventuale scadenza della idoneità».

12.47

BEVILACQUA

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati».

12.48

POSSA

Sopprimere il comma 9.

12.49

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».

12.50

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «eminenti studiosi, anche stranieri» con le seguenti: «tre professori ordinari». Conseguentemente sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.51

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, sostituire le parole: «da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR» con le seguenti: «da tre professori ordinari».

12.53

IL RELATORE

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «designati dal Ministro» fino a: «per la finanza pubblica» con le seguenti: «sorteggiati dalla lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g)».

12.52

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.54

PROCACCI

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le abilità didattiche».

12.55

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 11.

12.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 11, sostituire le parole: «concorsi pubblici» con le seguenti: «concorsi presso altre istituzioni o enti pubblici o privati». Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro per lo sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.57

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

12.0.1

Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 maggio 2010

188^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Pertanto, la prossima settimana si terrà un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire il programma dell'indagine, nonché un calendario di audizioni e sopralluoghi.

IN SEDE REFERENTE

(339) BERSELLI. – *Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico*

(94) Marco FILIPPI. – *Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico*

(946) CAMBER. – *Modifiche e integrazioni alle norme in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico*

(1220) ZANETTA ed altri. – *Disposizioni in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio 2009.

Il Relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), dà conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto, al termine dei quali è stata predisposta una bozza di testo unificato risultante dal disegno di legge n. 339 del senatore BERSELLI (*PdL*) – già assunto come testo base nella seduta n. 28 del 30 luglio 2008 – come modificato da una serie di interventi correttivi volti a coordinarlo con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 recante «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Propone pertanto che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, allegato al resoconto di seduta, venga adottato come testo base per il seguito dell'esame, fissando altresì alle ore 18 di martedì 25 maggio 2010 il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1330) DONAGGIO ed altri. – Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica e dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale – Mail Art

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ZANETTA (*PdL*), ringrazia la senatrice Donaggio per l'importante iniziativa legislativa che nasce dalla nobile passione, da lui condivisa, per il patrimonio filatelico.

Come riportato nella Relazione di accompagnamento, la principale motivazione alla base della proposta risiede nella necessità di offrire all'ingente patrimonio archivistico, filatelico e strumentale del servizio postale italiano un'organica collocazione, che ne permetta l'idonea conservazione, lo studio sistematico e la fruizione da parte di un pubblico quanto più vasto possibile. Infatti, attualmente il patrimonio del servizio postale si trova conservato in luoghi disparati e non fruibili dagli studiosi, dagli appassionati e dalle giovani generazioni: la principale di queste raccolte è oggi rappresentata dai beni del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni presso il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per le comunicazioni.

Pertanto, il disegno di legge in esame – formato da due articoli – vuole porre rimedio a siffatta situazione, istituendo un ente idoneo, nella struttura e nei mezzi, a conseguire le finalità di conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio del servizio postale, con il compito altresì di ampliarlo attraverso scambi e acquisizioni.

L'articolo 1, comma 1, istituisce una Fondazione, promossa dal Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per le comunicazioni, la cui finalità consisterà nella realizzazione, a Roma, del Museo nazionale

della comunicazione postale e telegrafica. Alla Fondazione potranno partecipare anche altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché regioni, enti territoriali ed enti privati.

L'articolo 1, comma 2, prevede che il consiglio di amministrazione della Fondazione sia composto da non più di sette membri, in rappresentanza dei vari enti partecipanti, e presieduto da un presidente nominato dal Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 1, comma 3, pone la Fondazione sotto la diretta vigilanza del Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento per le comunicazioni.

L'articolo 1, comma 4, individua analiticamente le finalità del Museo, tra le quali si ricordano: la raccolta, conservazione, restauro e valorizzazione di beni, strumenti e attrezzature inerenti alla produzione dei servizi postali e telegrafici; la raccolta, conservazione e studio dei documenti postali; la raccolta, conservazione, restauro e valorizzazione di francobolli, valori bollati e oggetti complementari alla filatelia; la costituzione e conduzione di una biblioteca specializzata; la costituzione e conduzione dell'Archivio nazionale di documentazione dell'arte postale (*Mail Art*); la catalogazione e conservazione delle opere originali pervenute all'Archivio *Mail Art*, nell'ambito delle iniziative promosse sui temi della comunicazione, della libertà e dei diritti umani; la promozione, progettazione e conduzione di iniziative di studio, approfondimento e diffusione, ivi comprese quelle didattiche, nei temi oggetto dell'attività istituzionale del Museo.

L'articolo 1, comma 5, attribuisce alla Fondazione i beni conservati attualmente nel Museo storico delle poste e telecomunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, nonché, con appositi decreti emanati dai Ministri competenti, i beni statali aventi rilevanza storica e culturale per i temi rientranti nelle finalità di cui al sopra illustrato comma 4.

L'articolo 1, comma 6, prevede che il Museo, per la sua attività, possa avvalersi della collaborazione di enti ed istituzioni che svolgano funzioni utili al raggiungimento delle finalità di cui al menzionato comma 4. Sul punto, la relazione di accompagnamento evidenzia come il comma 6 dell'articolo 1 sia stato predisposto per permettere alla Fondazione di beneficiare dell'apporto di enti ed istituzioni, anche di carattere finanziario, attraendo risorse tecniche per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Da ultimo, l'articolo 2 autorizza, ai fini della realizzazione del Museo, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2009, nonché la spesa di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, quale contributo alle spese di funzionamento. Tali risorse sono reperite attraverso una corrispondente riduzione di stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva quindi – oltre all'ovvia necessità di rimodulare l'onere finanziario di cui all'articolo 2, tenendo conto della data di effettiva entrata in vigore della legge – l'opportunità di individuare, alla luce delle difficili condizioni in cui versano le finanze pubbliche, forme virtuose di sponsorizzazione che, attraendo risorse private, alleggeriscano gli oneri a carico dell'erario. Una soluzione potrebbe consistere nel coinvolgimento, attra-

verso apposite convenzioni, di enti privati come la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ovvero Poste italiane S.p.A. Propone al riguardo di avviare una serie di audizioni, per approfondire tali aspetti.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) formula un ringraziamento al Relatore per aver colto lo spirito alla base della proposta legislativa. Sottolinea peraltro che lo strumento della Fondazione permetterebbe di stimare con precisione e quindi valorizzare un patrimonio filatelico di grande importanza attualmente trascurato.

Nel concordare con il Relatore sull'opportunità di attivare un ciclo di audizioni, evidenzia altresì il carattere politicamente trasversale del disegno di legge, considerato che il mondo del collezionismo filatelico è privo di coloriture partitiche. Inoltre, le collezioni di francobolli rappresentano un utile strumento per conoscere e tramandare alle giovani generazioni momenti significativi della storia nazionale, come testimoniato dai frequenti casi di anziani collezionisti che si recano presso le scuole a presentare le proprie raccolte, illustrando contestualmente agli studenti episodi salienti della storia italiana.

In conclusione, ribadisce il beneficio sia economico sia culturale che deriverebbe dall'auspicabile approvazione del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 94, 339,
946 E 1220 SULLE NUOVE NORME CONCERNENTI I
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO N. 94, 339, 946, 1220**

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un autoveicolo, un motociclo, un rimorchio, un trattore agricolo, ovvero un ciclomotore, un triciclo o un quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) associazione: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) certificato: il certificato del requisito di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4;

d) Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

e) autorità competente: Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale della Motorizzazione;

f) registro dell'associazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 5;

g) registro dell'Amministrazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 2.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezio-

nistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti:

a) riunire non meno di sessanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti;

b) presenza e operatività in non meno di dieci regioni italiane e da almeno tre anni nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero di tali veicoli;

c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o da parte della Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA).

5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4.

6. Presso l'Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Art. 3.

(Requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. È considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, rimorchio, trattore agricolo, ciclomotore, triciclo o quadriciclo di età non inferiore a venticinque anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette che, già inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, sia stato dichiarato e certificato ai sensi dell'articolo 4 da una delle associazioni, iscritte nel registro dell'Amministrazione competente.

Art. 4.

(Certificato di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico in conformità alla normativa vigente.

2. Le associazioni devono conservare l'intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredata di ogni documento necessario o utile ai fini della iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione stessa, per un periodo di dieci anni.

Art. 5.

(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati.

3. La Commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i venti ed i venticinque anni, di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tali veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all'atto della radiazione, ai fini del controllo da parte delle amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonché della verifica che gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le procedure di radiazione dei veicoli per la conser-

vazione in aree private, ai sensi del comma 3, nonché le forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi.

Art. 6.

(Responsabilità delle associazioni e garanzia)

1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.

2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell'associazione un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro.

3. L'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi. L'associazione che reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, e con la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'Amministrazione.

4. In ogni caso l'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è responsabile della reintegrazione all'Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione, tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme

versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell'associazione.

6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.

7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

8. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

Art. 7.

(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)

1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente, con le modalità dalla stessa stabilite, l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.

3. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione relativa a club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di assegnazione di un termine di due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.

5. L'associazione sospesa ai sensi del comma 4 comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di

modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca.

6. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può anche effettuare ispezioni.

7. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, e 3, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine di due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto. L'autorità competente può eventualmente disporre ispezioni. L'autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.

Art. 8.

(Ammissione in circolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. L'ammissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4 e previo superamento di un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento del trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Si applica a tal fine la normativa vigente con riferimento a motocicli ed autoveicoli. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le corrispondenti disposizioni relative alla ammissione in circolazione di rimorchi, trattori agricoli, ciclomotori, tricicli o quadricicli, di cui all'articolo 1, lett. a).

2. In caso di riammissione in circolazione di veicoli già iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine. In entrambi i casi, tali veicoli devono essere muniti di una carta di

circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

3. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (*historicum*), da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.

4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2, primo periodo, e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, di cui al comma 2, primo periodo, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'ammissione in circolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo. Possono essere previste, se del caso, particolari modalità di prove strumentali in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.

2. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «all'articolo 60» sono aggiunte le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera «m)» é aggiunta la seguente: «m-bis) veicoli di interesse storico e collezionistico;»;

c) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole «e di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

2) al comma 1 le parole «, nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

4) al comma 6 la parole «, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,» sono soppresse.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intendono veicoli di interesse storico e collezionistico quelli definiti dall'articolo 1 della presente legge.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell'appendice V – articolo 227 al titolo III, lettera F), il capoverso «lettera b)» é soppresso.

Art. 11.

(Disposizioni applicative)

1. I decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dettano le disposizioni applicative della presente legge, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 12

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa ai veicoli costruiti specificatamente per le competizioni ed ai veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre: per tali veicoli il termine è ridotto a venti anni.»

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dal comma 1 lettera a), si intendono veicoli di interesse storico e collezionistico quelli definiti dall'articolo 1 della presente legge.

3. L'esenzione di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dal comma 1, lettera b), si applica altresì ai veicoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. La proprietà di veicoli di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, tricicli o quadricicli, già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo *status* di veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Al fine di implementare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'articolo 7, comma 2, relativi ad autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli o quadricicli, come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti presso di essi alla medesima data.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, anche agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai rimorchi, ai trattori agricoli, ai ciclomotori, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall'articolo 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero motocicli, rimorchi, trattori agricoli, ciclomotori, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla

suddetta data di entrata in vigore, sempre che per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta l'iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito l'iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all'articolo 1, decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed é tenuto al pagamento delle maggiori somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 maggio 2010

145^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 12.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 maggio scorso.

Interviene il presidente SCARPA BONAZZA BUORA il quale, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva, sottolinea che in occasione dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2010) 145, avente ad oggetto una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 – volta ad istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare – la 9^a Commissione permanente si trova per la prima volta a dover esprimere parere sulla sussidiarietà. Cogliendo tale occasione, fornisce alla Commissione informazioni sulla valenza di tale procedimento, come espressione di un rinnovato ruolo dei Parlamenti nazionali all'interno del contesto europeo, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Trattato di Lisbona inserisce nel Trattato UE un articolo espressamente dedicato ai Parlamenti nazionali (articolo 13), il quale alla lettera b) afferma che uno dei modi con cui i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione è dato dalla «vigilanza sul principio di sussidiarietà e di proporzionalità».

La sussidiarietà e la proporzionalità sono a loro volte definite all'articolo 5 del Trattato UE, all'interno del quale si rileva come il principio di sussidiarietà operi su due livelli. Si prevede innanzitutto che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità è tenuta ad intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (parametro della necessità) e in secondo luogo se questi ultimi possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario (parametro del valore aggiunto o dell'efficacia comparata). L'azione della Comunità non deve comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato (principio di proporzionalità).

Le modalità attraverso cui si esplica il controllo nell'ambito dei Parlamenti nazionali sul principio di sussidiarietà e proporzionalità sono definite all'interno del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità».

In base a tale procedura ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può sollevare obiezioni, entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni comunitarie, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (c.d. «*early warning*»). L'obiezione assume la forma di un parere motivato, da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in questione non sia conforme ai principi di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (nel sistema italiano ciascuna delle due Camere dispone di un voto) il progetto deve essere riesaminato (c.d. cartellino giallo). Al termine del riesame il progetto in questione può essere, con una decisione motivata, mantenuto, modificato o ritirato.

A questa il Trattato di Lisbona affianca un'ulteriore procedura – c.d. «cartellino arancione» – secondo la quale qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, è previsto che la proposta sia riesaminata dalla Commissione europea e, qualora questa scelga di mantenerla, il parere motivato di quest'ultima, insieme ai pareri contrari dei Parlamenti nazionali, sono sottoposti a Consiglio e Parlamento europeo. Se prima della conclusione della prima lettura, il Consiglio (a maggioranza del 55 per cento dei membri) o il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi) ritengono che la proposta legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, essa non forma oggetto di ulteriore esame.

I due rami del Parlamento italiano si stanno muovendo in senso parzialmente diverso nell'attuazione di queste procedure: mentre la Camera dei deputati ha affidato la verifica della conformità del principio di sussidiarietà alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, al Senato la corrispondente 14^a Commissione svolge una funzione consultiva nei

confronti delle Commissioni competenti per materia, alle quali l'atto comunitario viene assegnato in via diretta.

Queste ultime – come ha sollecitato la Commissione europea, in una lettera inviata dal presidente Barroso ai presidenti delle Camere dei Parlamenti nazionali – «dovranno formulare pareri che differenzino nella misura del possibile gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dalle osservazioni attinenti al merito della proposta», magari articolandoli in punti distinti. È previsto che se la Commissione di merito non si esprimerà nel termine previsto, potrà essere applicato l'articolo 144 comma 5, del Regolamento Senato, con conseguente attivazione della 14ª Commissione, in via sostitutiva.

Definiti tali aspetti procedurali, il Presidente sottolinea come tale meccanismo abbia contribuito a rafforzare la partecipazione dei due rami del Parlamento alla fase ascendente e quindi di formazione del diritto dell'Unione europea, all'interno di un dialogo con le istituzioni comunitarie, che si assume essere complementare e non alternativo al dialogo di quest'ultime con il Governo.

Va infine evidenziato che il controllo *ex ante* appena descritto risulta poi ulteriormente rafforzato dalla possibilità *ex post* per ciascuna Camera di presentare un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per il tramite del Governo, per l'annullamento di un atto comunitario che eventualmente violi il principio di sussidiarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

146ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che alle ore 14,30 della giornata odierna si svolgerà l'audizione, in Ufficio di Presidenza, del dottor Rudy Van der Steppen, Capo Unità aggiunto alla Direzione generale Agricoltura della Commissione europea, in merito alle prospettive della politica agricola comune (PAC).

La seduta termina alle ore 14,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 maggio 2010

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

La senatrice BLAZINA (PD) motiva la contrarietà nei confronti del provvedimento, richiamando gli argomenti che il suo Gruppo sta portando, con spirito costruttivo, in Commissione di merito. Una prima perplessità attiene al metodo: a suo giudizio sarebbe stato infatti più opportuno che sul tema si fosse proceduto attraverso un disegno di legge ordinaria, anziché con un provvedimento d'urgenza. Le norme in esame producono inoltre una vera e propria invasione da parte dello Stato nelle competenze assegnate alle Regioni. Nel merito, rileva che, oltre agli aspetti evidenziati nella illustrazione del Presidente relatore, anche il contenuto dell'articolo 2 rientra nelle competenze della Commissione Lavoro, e che tale disposizione determina un *vulnus* nell'autonomia negoziale delle fondazioni. La norma di cui all'articolo 3, invece, le appare lesiva dell'autonomia delle fondazioni, indipendentemente dalle modalità con le quali hanno operato e dalla loro situazione economico-finanziaria. Ritiene che il Governo dovrebbe porre particolare attenzione ad alcuni temi cruciali, primo fra tutti quello dei contratti integrativi, il cui ambito andrebbe ridefinito, rappresentando essi uno strumento irrinunciabile rispetto alla specificità di ogni fondazione. Ulteriori perplessità si appuntano sul blocco delle assunzioni, disposto fino al dicembre 2012, con successiva possibilità di coprire il solo *turn over*. Su questo tema, ricorda che si è registrata una forte mobilitazione nell'intero territorio nazionale e che il Ministro si è dichiarato

disponibile ad una riformulazione. A suo giudizio sarebbe assai importante lasciare maggiore autonomia alle fondazioni, evitando l'accentuazione del precariato. Sarebbe altresì utile favorire sinergie e disporre la detassazione dei contributi dei privati, come da tempo richiesto. Da ultimo, si sofferma sui profili relativi al pensionamento dei ballerini, che pone gravi interrogativi con specifico riferimento alla consistenza del trattamento pensionistico, e all'IMAIE, sottolineando che le tematiche coinvolte hanno grande rilievo per il mantenimento della qualità e per la crescita del Paese.

La senatrice CARLINO (*IdV*) condivide le osservazioni della senatrice Blazina, dichiarando la contrarietà al provvedimento anche da parte del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra una bozza di parere da lui predisposta (vedi allegato), sottolineando che essa raccoglie anche alcune osservazioni della senatrice Blazina. Segnala inoltre che l'articolo 2 non rientra nella competenza della Commissione, attenendo a profili riguardanti la contrattazione demandata all'ARAN, e dunque al pubblico impiego.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta testé illustrata, che è approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2150**

La 11^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo,

osservato che il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, fermo al 2003, ha in questi anni aumentato notevolmente il ricorso alla contrattazione di secondo livello, determinando un oneroso aggravio per le singole Fondazioni lirico-sinfoniche in merito alla crescita della spesa per il personale;

valutato che, sulla base delle disposizioni contenute al comma 5 dell'articolo 3, in merito al blocco del *turn over* e al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Fondazioni fino al 31 dicembre 2012, è comunque attribuita alle stesse la facoltà di ricorrere alle diverse tipologie contrattuali flessibili previste dalla legge 276 del 2003;

considerato che, in merito alle disposizioni relative all'articolo 5, comma 7, l'età di accesso alla pensione per tescicorei e ballerini, uomini e donne, viene abbassata a 45 anni, con l'applicazione del sistema contributivo o misto del coefficiente di trasformazione relativo all'età inferiore;

osservato che il perdurare dello stato di liquidazione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) ne ha reso necessari gli interventi di rinnovamento sostanziale,

esprime parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di:

riconsiderare la disciplina dei trattamenti pensionistici dei ballerini e tescicorei al fine di evitare la creazione di situazioni di indigenza;

mitigare la penalizzazione a carico dei lavoratori, di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale non venga stipulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;

evitare che il blocco delle assunzioni da parte delle Fondazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, determini un abbassamento della qualità degli organici delle stesse, che sarebbero costrette a stipulare contratti a tempo determinato o contratti di prestazioni occasionali d'opera professionale, ciò che impedirebbe pertanto l'instaurazione di un legame di appartenenza ed esclusività tra artista ed Ente;

semplificare il sistema di vigilanza sull'IMAIE che, in base alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 7, risulta essere ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 maggio 2010

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente D'ALÌ avverte che, a seguito del protrarsi dei lavori del comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge per lo sviluppo delle isole minori, l'audizione già prevista per le ore 15,30 di oggi del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, professor Enzo Boschi, è rinviata ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il presidente D'ALÌ avverte che il relatore, senatore Orsi, ha presentato l'emendamento 1.0.1 e ha rinunciato ad illustrarlo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 19 maggio 2010, alle ore 8,45, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana, convocata sempre nella giornata di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2144**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.1**

ORSI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice penale rileva l'applicabilità della causa di sospensione della demolizione, di cui all'articolo 1, conseguente alla eventuale sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sospende il processo sino alla data del 30 giugno 2011; se il giudice rileva l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o dell'articolo 469 del codice di procedura penale in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, lo dichiara d'ufficio con sentenza; in ogni caso, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o dell'articolo 469 del codice di procedura penale in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, la disposizione di cui al comma 1, terzo periodo, si applica ove non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento ai sensi dell'articolo 524 del codice di procedura penale».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 18 maggio 2010

96^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 14,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente BOLDI fa presente che la necessità di affinare ed adeguare la prassi e la procedura del Senato alle nuove regole stabilite dal Trattato di Lisbona devono indurre a svolgere alcuni approfondimenti, nell'ottica costruttiva di un complessivo miglioramento della macchina parlamentare in quanto tale, affinché l'Istituzione, già a partire da questa fase «*in progress*», sia in grado di esprimersi nella maniera più efficace verso l'esterno.

Nello specifico, suscita utili spunti di riflessione la circostanza che la 3^a Commissione si sia ulteriormente pronunciata, attraverso una risoluzione, sulla proposta comunitaria riguardante Frontex.

Ricorda che l'atto era stato assegnato l'8 marzo scorso con la fissazione dei seguenti termini finali: il 15 aprile per la Commissione consultata, ossia la 14^a, e il 22 aprile per la Commissione di merito, ovvero la 3^a, restando inteso che il termine perentorio delle 8 settimane – stabilito, come è noto, dal Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona – sarebbe decorso improrogabilmente il 3 maggio 2010.

La 14^a Commissione aveva formulato le proprie osservazioni, relatrice la senatrice Contini, il 14 aprile, rispettando il tempo assegnatogli, mentre la Commissione di merito ha lasciato decorrere il proprio termine, tant'è che la Commissione decise di procedere, il 29 aprile, all'adozione di una risoluzione, mediante la c.d. «doppia deliberazione», che richiede, notoriamente, un *quorum* rafforzato per il voto.

Pur non sottovalutando che la Commissione di merito, nel momento in cui provvedeva ad approvare la propria risoluzione, teneva a precisare che essa veniva resa «ad integrazione» ed in conformità con la risoluzione già approvata, si chiede se possa ritenersi ammissibile e configurabile una ulteriore deliberazione su quello stesso atto. Viene, infatti, da interrogarsi

sul «*quo iure ultimar*», qualora dovessero prospettarsi, *pro futuro*, casi di deliberazioni di due Commissioni permanenti tra di loro discordanti.

A suo parere, se si esamina la vicenda dal versante delle 8 settimane richieste dal Trattato di Lisbona, la risoluzione adottata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea deve essere ritenuta sicuramente quella definitiva, nonché l'unica che possa essere poi inoltrata alle Istituzioni comunitarie (Presidenti della Commissione europea, del Consiglio e del Parlamento europeo).

Ciò in quanto, non solo risulterebbe imbarazzante trasmettere agli organi dell'Unione europea messaggi o indirizzi plurimi, ma anche perchè il procedimento previsto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato, deve essere considerato del tutto concluso con la prima risoluzione.

Anche dal punto di vista del cosiddetto «dialogo politico», sembra assodato che la risoluzione fatta propria dalla 14^a Commissione debba essere assunta come l'unica ostensibile per le Istituzioni comunitarie. Questa forma di dialogo, infatti, inaugurata alcuni anni fa dal Presidente Barroso, attiene al rapporto di partenariato tra la Commissione e i Parlamenti nazionali e, in sintesi, permette a questi ultimi di inoltrare comunque le rispettive osservazioni anche quando sia decorso il termine fatidico delle 8 settimane.

Nella fattispecie, non v'è chi non veda come il Senato abbia parlato, attraverso la sua 14^a Commissione, già entro le 8 settimane e, quindi, si rischierebbe un *bis in idem* se esso si ripronunciasse un'altra volta adducendo di esprimersi nell'ambito del «dialogo politico».

L'ultimo profilo che occorre valutare nell'esame della fattispecie, probabilmente il più controverso, prosegue la Presidente, è quello attinente alla trasmissione della risoluzione al Governo. A questo riguardo, ricorda che, ogni qualvolta si procede in Commissione ad una c.d. «doppia delibera», lei stessa inoltra al Presidente del Senato una lettera nella quale chiede, espressamente, di trasmettere la risoluzione testè votata sia alle Istituzioni comunitarie – *ex* articolo 6 del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona – sia al Governo – *ex* articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato.

Ne consegue che, sempre nel caso di Frontex, oltre alle Istituzioni di Bruxelles, anche l'Esecutivo si è visto recapitare la suddetta risoluzione della 14^a Commissione, affinché possa tenerne in debito conto nel corso del relativo negoziato comunitario.

Sotto tale profilo, le preme approfondire la questione concernente i contenuti della risoluzione. Al riguardo, esiste un'argomentazione – applicata, peraltro, presso la Camera dei deputati – secondo la quale, nella disamina di un qualsivoglia progetto legislativo dell'Unione, le Commissioni di merito devono concentrarsi nella valutazione, appunto, del merito della proposta, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea è «confinata», per così dire, alla sola analisi dei profili attinenti alla sussidiarietà e alla proporzionalità.

Per quanto le concerne, non si sente di aderire a questo punto di vista, essenzialmente per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la prassi e le consuetudini del Senato, in materia, sono state differenti da quelle della Camera: non si capisce per quale motivo ci si debba adeguare proprio ora al *modus operandi* dell'altro ramo del Parlamento.

Secondariamente, sin dal 2006, ovvero dall'avvio della già citata «procedura Barroso» – stimolata anche dagli esperimenti di controllo collettivo della sussidiarietà in seno alla COSAC – le varie Commissioni permanenti del Senato, *in primis* la 14^a, hanno sempre lavorato esprimendo, nei loro pareri, valutazioni sia nel merito che nella sussidiarietà.

Si è trattato di una condotta, tiene a sottolinearlo, che ha travalicato le diverse maggioranze politiche che si sono succedute, nel frattempo, alla guida dell'Istituzione parlamentare, in quanto si è ritenuto che non fosse opportuno delimitare rigidamente le competenze delle Commissioni tra merito e sussidiarietà, come, peraltro, sollecitato, in maniera esplicita, dalla stessa Commissione europea.

In terzo luogo, come è noto, la Commissione Politiche dell'Unione europea, nel rigoroso rispetto delle norme regolamentari, è andata vieppiù ritagliandosi una funzione «sostitutiva» e «di ultima istanza» nel vaglio del merito e della sussidiarietà degli atti comunitari, con ciò assolvendo ad un compito per il quale si sente vocata *naturaliter*, se non altro, per la propria *raison d'être* istituzionale: garantire l'interesse del Senato ad esprimere la propria voce ufficiale in Europa.

Aggiunge che, tra l'altro, il documento conclusivo elaborato dal Comitato ristretto, da lei presieduto e istituito dal Presidente del Senato per fornire alla Giunta del Regolamento delle proposte di adeguamento al Trattato di Lisbona, prefigura un mandato della 14^a Commissione ancora più ampio: ossia un ruolo «sostitutivo anticipato», che gli consentirebbe di pronunciarsi, già nella sua prima deliberazione e sempre con un *quorum* rafforzato, mediante osservazioni che, stante l'inerzia della Commissione di merito durante le 8 settimane, si tramuterebbero *ipso iure* in risoluzione del Senato, senza che sia necessario procedere alla ulteriore «doppia deliberazione».

Alla luce di quanto detto, la 14^a Commissione non può non continuare, a suo modo di vedere, a formulare osservazioni e ad approvare risoluzioni concentrandosi sia sui profili di merito che su quelli di sussidiarietà dei singoli atti comunitari.

È indubbio, infatti, che per essere in grado di sostituire qualcuno che, potenzialmente, potrebbe non manifestare il proprio orientamento «sul merito», la Commissione deve avere, anch'essa, necessariamente la potestà di potersi esprimere, come ha finora sempre fatto, anche «sul merito» della proposta. Ciò peraltro, essendo valido non solamente per la 14^a Commissione, ma, per converso, per tutte le Commissioni che si siano viste assegnare un progetto legislativo dell'Unione non nella sede primaria, ma in quella consultiva.

Conclude limitandosi ad osservare che, affinché l'Istituzione-Senato sia in grado di manifestare, in forma corretta, la propria posizione *vis-à-vis* dell'Unione europea e del Governo nazionale, non si possa prescindere da due criteri-cardine. Quello di efficacia: l'azione del Senato deve essere svolta improrogabilmente nei tempi perentori prescritti dai Trattati. Quello di semplificazione: le determinazioni assunte, da qualsiasi Commissione permanente provengano, devono giungere agli interlocutori esterni senza opacità o possibili superfetazioni, nonché in modo chiaro ed assertivo. Parafrasando l'antico brocardo, si sentirebbe di affermare: «*Deliberata non sunt multiplicanda sine necessitate*».

Si apre la discussione.

La senatrice MARINARO (PD) riconosce alla Presidente di aver posto una questione che attiene alla sostanza dell'applicazione del Trattato di Lisbona, la cui soluzione è stata, a più riprese, sollecitata dalla propria parte politica alla Presidenza del Senato.

È necessario, al riguardo, una profonda revisione delle norme contenute nel Regolamento del Senato, affinché l'Istituzione parlamentare sia messa in condizione di integrarsi, in maniera organica e non frammentata, ai nuovi procedimenti comunitari.

Nel caso specifico, riguardante la proposta legislativa su Frontex, occorre ammettere che indubbiamente l'unica risoluzione che faccia testo, ai fini della procedura delle 8 settimane, debba essere considerata quella approvata dalla 14^a Commissione.

Cionondimeno, l'oratrice è dell'avviso che la Commissione Politiche dell'Unione europea non possa sostituire, nella valutazione riguardante il merito, le altre Commissioni permanenti del Senato, le quali mantengono la facoltà di pronunciarsi sotto tale profilo, anche indipendentemente dalla presa di posizione della 14^a.

Secondo la senatrice CONTINI (PdL), le due problematiche evocate dalla Presidente – ovvero, l'efficacia ed il valore definitivo della risoluzione adottata dalla 14^a Commissione vuoi nei confronti delle Istituzioni comunitarie, vuoi rispetto al Governo – possono essere concepite anche come due opportunità per aggiornare i metodi di lavoro del Senato in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Auspica, a questo proposito, una interpretazione chiarificatrice da parte del Presidente del Senato, che, a suo parere, comunque, non dovrebbe prescindere dall'opportunità che l'Istituzione parlamentare si esprima con una sola voce in Europa.

A suo modo di vedere, inoltre, un altro criterio imprescindibile da seguire in futuro, onde evitare possibili malintesi istituzionali, deve essere quello del rispetto dei tempi assegnati: le Commissioni che vogliono manifestare il proprio punto di vista su un determinato progetto comunitario devono imparare ad adeguarsi alla tempistica perentoria dell'Unione europea.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), nel ringraziare la Presidente per aver stimolato una discussione su un tema così delicato, reputa necessario, preliminarmente, prendere atto che il regime, la composizione e le attribuzioni di questa Commissione sono molto diverse da quelle dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, e, pertanto, non è opportuno seguire la prassi di quel ramo del Parlamento.

Considera, comunque, del tutto riduttivo l'argomento per il quale la Commissione Politiche dell'Unione europea debba esprimersi solo sui profili attinenti la sussidiarietà e la proporzionalità, per i motivi testè enunciati dalla Presidente e, soprattutto, perchè la Commissione stessa ha dimostrato di lavorare – anche mediante la propria articolazione interna rappresentata dalla Sottocommissione pareri (fase ascendente) – con notevole efficienza per l'Istituzione-Senato in quanto tale e senza differenziazioni di natura politica tra maggioranza e minoranza.

Evidentemente, continua l'oratore, tale ruolo di «garante» dell'espressione della volontà del Senato nell'ambito della nuova procedura delle 8 settimane, non è stato ancora sufficientemente compreso dai colleghi delle altre Commissioni permanenti. Al riguardo, occorre prendere atto che sarebbe necessaria una maggiore informazione e, soprattutto, un ulteriore sforzo di programmazione, da parte delle singole Commissioni, dell'esame degli atti comunitari da mettere nei loro ordini del giorno.

Conclude condividendo quanto affermato dai colleghi in tema di rispetto dei termini prescritti dai Trattati europei: l'adeguamento ai tempi comunitari costituisce una vera e propria regola, che non può essere ignorata o sottovalutata.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) esprime piena condivisione per le argomentazioni svolte dal senatore Marino.

Ritiene altresì impensabile, da un'ottica che si dichiara convintamente europeistica, escludere la 14^a Commissione dal giudizio sul merito dei progetti legislativi dell'Unione europea.

Questa Commissione, infatti, proprio perchè chiamata ad esercitare un ruolo di natura ordinamentale, non può essere confinata alla mera valutazione dei profili di sussidiarietà e proporzionalità, ma deve potersi esprimere su tutti gli aspetti di una determinata proposta, nel presupposto di avere la piena titolarità ad approvare risoluzioni, qualora le Commissioni di merito non si siano pronunciate nell'arco temporale delle 8 settimane.

La Presidente BOLDI nel riassumere i termini essenziali dell'odierna discussione – che, naturalmente, non intende considerare come conclusa – si compiace per i contenuti propositivi che sono emersi, riservandosi di darne comunicazione al Presidente del Senato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Programma di lavoro della Commissione per il 2010 – È ora di agire (COM (2010) 135 definitivo) (n. 63)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 36)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore, senatore FLERES (*PdL*), dà lettura di uno schema di risoluzione che tiene conto di alcuni rilievi precedentemente avanzati dai commissari, nonché dell'esigenza di includere, nella *governance* dell'Unione europea, anche il profilo fiscale.

Seguono interventi della PRESIDENTE e del senatore CASTRO (*PdL*) che giudicano non del tutto appropriata tale ultima integrazione.

Dichiara, invece, di accogliere questa richiesta del relatore la senatrice GERMONTANI (*PdL*), secondo la quale l'armonizzazione fiscale è necessaria in quanto strettamente funzionale al processo di integrazione europea e di realizzazione del mercato interno.

Anche la senatrice MARINARO (*PD*) condivide la necessità di prendere in considerazione una qualche forma di omogeneità fiscale tra i 27 Stati membri dell'Unione, in quanto ciò prefigura una visione politica più avanzata della costruzione europea.

Secondo il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), in un approccio federale a livello non solo nazionale, ma anche e soprattutto europeo, una politica fiscale comune è suscettibile di conferire più poteri ai cittadini, i quali potranno rendere conto ai propri governanti sovranazionali delle modalità di utilizzo dei loro soldi.

Per il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), mettere l'accento su una *governance* fiscale significa anche voler promuovere, tra l'altro, una più efficace lotta all'evasione nei singoli Paesi dell'Unione europea.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) mette in rilievo, a questo riguardo, l'esigenza, emersa in maniera significativa sul piano europeo, di monitorare, ad esempio, la situazione dei paradisi fiscali.

Il relatore, senatore FLERES (*PdL*) propone, quindi, di conformare la proposta di risoluzione alle varie osservazioni formulate.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, dopo aver verificato il prescritto numero legale per deliberare, mette in votazione la proposta di risoluzione presentata, con le integrazioni esposte, che è approvata all'unanimità dalla Commissione.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (n. COM (2010) 94 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2010) 102 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà)

La PRESIDENTE, accertata, tramite contatti tra gli uffici, l'intenzione, rispettivamente, della 1^a Commissione di procedere, nella giornata odierna, all'approvazione di una risoluzione sulla proposta (n. COM (2010) 93 definitivo), nonché della 3^a Commissione di procedere, sempre nella giornata odierna, all'approvazione di una risoluzione sulla proposta (n. COM (2010) 102 definitivo), propone di non attivare, in relazione a tali due atti, il procedimento della c.d. «doppia deliberazione».

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE, quindi, sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la c.d. «doppia deliberazione», secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento, e per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM (2010) 94 definitivo), il 28 aprile 2010, relatore Mauro Maria Marino.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sull'atto comunitario (COM (2010) 94 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 94 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 94 def.,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 135), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;

considerato che la proposta di direttiva ricalca sostanzialmente la proposta di decisione quadro, salvo prevedere una gradazione fra i diversi tipi di reato, con pene detentive diversificate, in molti casi più miti rispetto a quelle precedentemente ipotizzate, nonché misure da adottare in caso di circostanze aggravanti non più quantificate in periodi aggiuntivi di pena detentiva, ma lasciate alla legislazione degli Stati membri;

richiamato il parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (COM(2009) 135 def.);

valutato con favore l'accoglimento, nell'attuale proposta, di alcune osservazioni formulate nel predetto parere del 30 luglio 2009, relative in particolare alla definizione di spettacolo pornografico di cui all'articolo 2 della proposta di direttiva, al reato di adescamento di minori per scopi sessuali e alle misure interdittive derivanti dalla condanna;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio «possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale», tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani, nonché nell'articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la rilevante dimensione transfrontaliera dei reati a danno dei minori e la diversità delle discipline nazionali vigenti che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti e che alimenta la tendenza a commettere i reati negli Stati membri ove vigono norme meno severe, richiedono un'azione al livello dell'Unione europea;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a prevedere disposizioni minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni,

con riferimento alle pene individuate nella proposta di direttiva, in relazione ai singoli reati ivi contemplati, per le quali è previsto che non debbano essere inferiori, nel massimo, a determinate soglie, si ritiene opportuno che per le stesse pene sia stabilito anche un limite minimo inferiore, onde evitare che i singoli Stati membri prevedano pene minime troppo differenti fra loro;

per quanto riguarda le circostanze aggravanti (articolo 9, paragrafo 2), per le quali la proposta di direttiva non stabilisce la misura delle sanzioni applicabili, sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui ricorra almeno una delle circostanze aggravanti elencate al paragrafo 1 dell'articolo 9, l'aumento della pena debba essere pari ad almeno un terzo della pena prevista per il reato;

per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell'extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell'articolo 16, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell'autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 63 (Doc. XVIII, n. 36)

La 14^a Commissione permanente, esaminato il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM(2010) 135 def.),

considerato che esso si concentra su quattro settori, concernenti: la crisi dell'economia e dei bilanci pubblici, e il sostegno all'economia sociale di mercato; la centralità della cittadinanza europea; la programmazione di un'azione esterna ambiziosa e di portata mondiale; la modernizzazione degli strumenti e dei metodi di lavoro dell'Unione;

considerate le recenti forti difficoltà emerse dai conti pubblici della Grecia, che hanno richiesto un pesante intervento di soccorso da parte degli Stati membri dell'Unione europea e del Fondo monetario internazionale, per sottolineare le gravi responsabilità a livello nazionale, europeo e internazionale nella gestione di una situazione debitoria fortemente squilibrata, che rischia di estendersi anche ad altri Paesi come Spagna e Portogallo;

considerato che sul fronte della vigilanza sui bilanci pubblici, la Commissione europea presenterà delle proposte di raccomandazioni strategiche più energiche, dirette a rafforzare il quadro di vigilanza sui bilanci nell'ambito del patto di stabilità e crescita,

prende atto del generale carattere deludente dei contenuti del Programma, in cui sono previste misure in gran parte di ordinaria amministrazione, a fronte della drammatica situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa l'Europa e della urgente necessità di sviluppare una visione di maggiore respiro politico e concrete misure politicamente ambiziose, sia sul fronte economico e monetario, sia sul fronte della politica estera e commerciale;

ritiene, con particolare riguardo alla *governance* economica e alla lotta all'evasione fiscale, che non sia più sufficiente un approccio di mero coordinamento solidale tra gli Stati membri, essendo necessario invece addivenire ad una politica economica comune, con strumenti più significativi e maggiore senso di responsabilità da parte degli Stati membri;

ricorda che la Commissione europea, pur non avendo attualmente competenza diretta nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), ai sensi dell'articolo 17 del TUE, ha comunque il compito di promuovere l'interesse generale dell'Unione, vigilare sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni e di assicurare la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la PESC che è di competenza dell'alto rappresentante, il quale è peraltro anche uno dei vice presidenti della stessa Commissione europea;

ritiene a tale riguardo che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Programma avrebbe dovuto contenere iniziative più incisive per un maggiore coordinamento politico, in particolare tra la Commissione europea, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Presidente del Consiglio europeo, nell'ottica di una maggiore coesione politica nell'ambito della politica estera dell'Unione;

rileva con rammarico l'assenza di misure dirette a promuovere le politiche euromediterranee, a fronte di numerose iniziative concernenti, per esempio, la zona del Baltico;

valuta con favore l'impegno preso dalla Commissione europea per la promozione e lo sviluppo dell'economia sociale di mercato e delle politiche sull'immigrazione legale, finalizzate ad attenuare le pressioni esercitate dall'invecchiamento della popolazione e a rafforzare la competitività e la crescita economica dell'Europa, a cui dovranno aggiungersi politiche rinnovate in materia di integrazione;

ritiene che, in relazione al piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, del 20 aprile 2010, finalizzato a combattere la criminalità transnazionale, mediante una migliore cooperazione di polizia e giudiziaria, e a consolidare la politica comune in materia di immigrazione e asilo, rivolgendo particolare attenzione all'integrazione degli immigrati, al problema dell'immigrazione illegale, e al miglioramento della gestione dei flussi di immigrazione, anche mediante un'impostazione integrata per la gestione delle frontiere dell'Unione, sarebbe opportuno affrontare anche il tema della funzione riabilitativa della pena giudiziaria, considerati gli elevati tassi di recidiva e le condizioni degradanti e di sovraffollamento presenti nelle carceri;

ritiene, in fine, che in funzione di un efficace snellimento burocratico, sarebbe opportuno anche considerare l'applicabilità del principio di sussidiarietà orizzontale alla gestione amministrativa dei rapporti tra pubblico e privato, nella convinzione che ciò possa contribuire sia a soddisfare meglio gli interessi dei privati, sia ad alleggerire il carico di lavoro del settore pubblico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 18 maggio 2010

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato BELTRANDI (*PD*) segnala la gravità della perdita di segnale di Rainews24 verificatasi nella giornata odierna.

Concordano i senatori VITA (*PD*), MORRI (*PD*) e PARDI (*IdV*), evidenziando come non sia del tutto convincente la giustificazione di un problema tecnico.

I deputati DE ANGELIS (*PdL*) e RAO (*UdC*) esprimono preoccupazione per la modalità dell'oscuramento della rete, pur ritenendo poco credibile l'ipotesi di un boicottaggio da parte della RAI.

Il PRESIDENTE, vista la convergenza della Commissione sulla decisione di porsi in termini molto critici su quanto è successo, assicura che si porrà come portavoce presso i vertici RAI della preoccupazione generale.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il senatore BUTTI (*PdL*) preannuncia una possibile richiesta di voto per parti separate sul parere predisposto dal relatore.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) ritiene che il parere del relatore consista comunque in una serie di emendamenti, che vanno votati singolarmente, ed invita il Presidente a procedere in tal senso.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del contratto di servizio.

I senatori PARDI (*IdV*) e MORRI (*PD*) e i deputati BELTRANDI (*PD*) e CAPARINI (*LNP*) illustrano i propri emendamenti, mentre i rimanenti si intendono illustrati.

Il relatore, deputato RAO (*UdC*), si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.6, 1.1 e 1.3, mentre si dichiara favorevole ai restanti emendamenti.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 1.01 (Proposta n. 1), 1.14, 1.9, 1.8, 1.10 e 1.15, respingendo gli emendamenti 1.6, 1.2, 1.5 – previa richiesta di controprova del senatore MORRI (*PD*) – e 1.7.

Il senatore MORRI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Risultano quindi accolti gli emendamenti 1.1 e 1.11 e respinto l'1.3.

I senatori VITA (*PD*) e PARDI (*IdV*) dichiarano di non condividere il testo dell'articolo 1 come emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) e i senatori VITA (*PD*) e PARDI (*IdV*) illustrano i propri emendamenti.

Illustrando il 2.37, la deputata MELANDRI (*PD*) evidenzia che gli emendamenti del Gruppo PD sull'immagine della donna nel servizio pubblico corrispondono a specifiche segnalazioni provenienti dalla società civile.

Il senatore MORRI (*PD*), nel condividere la sostanza degli emendamenti, ritiene opportuno valutare l'impatto economico delle proposte anzidette.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (*UdC*), sottolineando come la costituzione di nuovi osservatori comporterebbe maggiori spese, ritiene comunque accettabile l'istituzione di quello sulle pari opportunità. Ritiene invece non inseribile nel contratto di servizio il concetto di «identità di genere», già oggetto di altri disegni di legge all'esame delle Camere, e pone in risalto l'obiettivo di monitorare la pubblicità occulta contenuto nelle sue proposte. Si dichiara dunque contrario agli emendamenti 2.1, 2.7 e 2.32, e invita il senatore Pardi a ritirare il 2.6. Suggerisce quindi al senatore Vimercati di modificare la dizione del 2.11 e del 2.12, e al deputato Beltrandi di riformulare il 2.34. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 2.3, 2.30 e 2.10, dichiarandosi favorevole ai restanti emendamenti. Propone infine una riformulazione del proprio emendamento 2.16.

Si passa alla votazione.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira l'emendamento 2.31.

Risultano approvati gli emendamenti 2.17, 2.37 e 2.15.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) riformula il 2.11, che viene approvato nel testo modificato.

Vengono quindi successivamente approvati gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.18, 2.40, 2.01 (Proposta n. 2), 2.19, 2.16, 2.02 (Proposta n. 3), 2.03 (Proposta n. 4), 2.33, 2.04 (Proposta n. 5), 2.05 (Proposta n. 6), 2.06 (Proposta n. 7), 2.07 (Proposta n. 8) e 2.13 (Nuovo testo) ed è respinto l'emendamento 2.1.

Il senatore PARDI (*IdV*) insiste sulla votazione dell'emendamento 2.6, che viene respinto.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORRI (PD), viene respinto l'emendamento 2.3; non sono accolti quindi gli emendamenti 2.30, 2.7, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 e 2.35. Previa richiesta di controprova del senatore VITA (PD), risulta respinto anche il 2.14, così come successivamente gli emendamenti 2.10 – con dichiarazione di astensione del senatore MORRI (PD) – e 2.36.

Il deputato BELTRANDI (PD) e il senatore VIMERCATI (PD) si dichiarano disponibili a una riformulazione rispettivamente degli emendamenti 2.34 e 2.12, come suggerito anche dal senatore BUTTI (PdL).

Il deputato LUPI (PdL) ritiene necessario definire un obiettivo chiaro per l'osservatorio che si intende istituire, mentre il deputato LANDOLFI (PdL) sottolinea il rischio di un eccessivo irrigidimento dei controlli su un tema molto poco definito come quello delle pari opportunità.

La deputata MELANDRI (PD) chiede una breve sospensione dei lavori per individuare una formulazione condivisa.

(La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45).

La deputata MELANDRI (PD) dà lettura dell'emendamento 2.34 (Nuovo testo).

Il senatore VIMERCATI (PD) ritira l'emendamento 2.12.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole al nuovo testo, su cui il deputato CAPARINI (LNP) preannuncia la propria astensione.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'emendamento 2.34 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 19 maggio 2010, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,50.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (doc. n. 191)

Art. 1.**1.01 (Proposta n. 1)**

IL RELATORE

Al titolo dell'articolo 1, aggiungere, in fine, la parola: «nazionale».

1.6

PARDI, FORMISANO

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea» con le seguenti: «dalla Costituzione, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dal Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve altresì uniformarsi ai principi posti dalla Direttiva TV senza frontiere 1989 e successive modifiche, dal IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione».

1.14

MORRI, VIMERCATI

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «al fine di soddisfare», inserire le seguenti: «, con riferimento al contesto nazionale ed europeo,».

1.2

BELTRANDI

All'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «pluralismo», sostituire la parola: «inclusa» con le seguenti: «imparzialità, indipendenza, completezza, obiettività e apertura ai diversi soggetti politici, sociali, culturali, religiosi nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne e».

1.5

PARDI, FORMISANO

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «qualità dell'informazione, pluralismo,» con le seguenti: «il pluralismo, l'imparzialità, l'obiettività, la completezza e la correttezza dell'informazione».

1.9

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «inclusa la diversità culturale e linguistica», aggiungere le seguenti: «intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale».

1.8

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «culturale e linguistica.», inserire le seguenti: «Parte integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in un'ot-

tica di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit».

1.10

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «culturali e sociali della collettività», aggiungere le seguenti: «e di coesione della comunità nazionale».

1.7

VITA

All'articolo 1, comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «senza comportare effetti sproporzionati sul mercato».

1.15

MORRI, PELUFFO

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «nella programmazione nazionale e regionale», inserire le seguenti: «e in quella rivolta all'estero».

1.1

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle prerogative delle emittenti locali intese come soggetti attivi del servizio pubblico radiotelevisivo».

1.11

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale».

1.3

BELTRANDI

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessionaria si impegna, inoltre, a favorire la stipula dei Contratti di servizio regionali previsti dalla legislazione. A tal fine predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177.».

Art. 2.**2.17**

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità», inserire le seguenti: «nazionale e».

2.37

MORRI, MELANDRI

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «diffusi nel Paese», inserire le seguenti: «e nell'Unione Europea».

2.15

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «degli ideali diffusi nel Paese», inserire le seguenti: «che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali».

2.1

BELTRANDI

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «figura femminile » con le seguenti: «identità di genere».

2.6

PARDI, FORMISANO

All'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire la parola: «lealtà» con la seguente: «libertà».

2.38

MORRI, VITA

All'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «memoria storica del Paese», inserire le seguenti: «e del patrimonio culturale europeo».

2.11

VIMERCATI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) promuovere l'organizzazione di seminari interni al fine di evitare il ripetersi di una distorta rappresentazione di genere, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

a-ter) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto;».

2.11 (Nuovo testo)

VIMERCATI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) promuovere l'organizzazione di seminari interni al fine di evitare il ripetersi di una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

a-ter) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto;».

2.39

MORRI, PROCACCI

All'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo le parole: «costituiti dall'orizzonte», inserire le seguenti: «europeo ed».

2.3

BELTRANDI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare una costante programmazione informativa sui casi di violazione dei diritti umani e civili perpetrati in ambito internazionale, distribuita sull'intero palinsesto Rai, istituendo una apposita struttura o format a ciò dedicata, in grado di ampliare anche l'offerta informativa sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale, nonché a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle azioni di pace e di cooperazione internazionale, secondo le modalità previste all'articolo 13 del presente contratto;».

2.30

BELTRANDI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare una costante programmazione informativa sui casi di violazione dei diritti umani e civili perpetrati in ambito internazionale, distribuita sull'intero palinsesto Rai, in grado di ampliare anche l'of-

ferta informativa sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale, nonché a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle azioni di pace e di cooperazione internazionale, secondo le modalità previste all'articolo 13 del presente contratto;».

2.18

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: «patrimonio storico, artistico», sostituire le parole: «e ambientale a livello» con le seguenti: «, linguistico e ambientale».

2.40

MORRI, CERUTI

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: «contesto internazionale», inserire le seguenti: «ed europeo».

2.7

PARDI, FORMISANO

All'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) valorizzare il ruolo dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale;».

2.01 (Proposta n. 2)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, lettera h), aggiungere le parole: «e le azioni di pace e di cooperazione internazionale».

2.19

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 2, comma 3, lettera l), dopo le parole: «della coesione sociale», inserire le seguenti: «e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana».

2.16

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, lettera m), dopo le parole: «della solidarietà», inserire le seguenti: «della sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e dei corpi intermedi,».

2.16 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, lettera m), dopo le parole: «della solidarietà», inserire le seguenti: «della sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di categoria,».

2.02 (Proposta n. 3)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, lettera m), eliminare le parole: «delle pari opportunità e l'impegno ad una rappresentazione significativa e rispondente al ruolo delle donne nella società».

2.03 (Proposta n. 4)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e profes-

sionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità.».

2.32

BELTRANDI, VITA, MELANDRI, PELUFFO, VIMERCATI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) La Rai promuove l'organizzazione di seminari di formazione per operatori Rai, in modo specifico per, conduttori, registi, sceneggiatori, autori, giornalisti, tecnici, al fine di garantire una rappresentazione di genere non discriminatoria su tutta la programmazione.».

2.33

BELTRANDI, VITA, MELANDRI, PELUFFO, VIMERCATI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) La Rai valorizza nella propria programmazione, anche nelle fasce di maggior ascolto, la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile;».

2.04 (Proposta n. 5)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«p-bis) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso in tutte le sue forme, in particolare prevedendo una collocazione fissa dei relativi programmi nel palinsesto».

2.4

BELTRANDI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) garantire la pluralità nella rappresentazione dei soggetti della società civile e delle organizzazioni civiche, ispirandosi al criterio della competenza e della rilevanza sul tema trattato».

2.5

BELTRANDI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis): garantire la tutela dei diritti degli utenti dell'informazione intesa come bene pubblico».

2.8

PARDI, FORMISANO

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) promuovere, ampliare e valorizzare i contenuti dei portali internet della RAI garantendone il più ampio accesso, con particolare riferimento alla totalità dei contenuti radiotelevisivi;».

2.31

BELTRANDI

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) promuovere la formazione continua e permanente dei dipendenti con particolare riguardo per quella dei giovani giornalisti;».

2.9

PARDI, FORMISANO

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) prevedere la formazione continua dei dipendenti, con particolare riferimento alla valorizzazione dei giovani giornalisti;».

2.35

BELTRANDI

Alla proposta n. 6), dopo le parole: «dei responsabili dei programmi.», inserire le seguenti: «La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore.».

2.05 (Proposta n. 6)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«p-bis) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore».

2.14

VITA

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2.10

PARDI, FORMISANO

All'articolo 2, comma 5, sopprimere le seguenti parole: «il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009.».

2.06 (Proposta n. 7)

IL RELATORE

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o at-

tività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio sono trasmessi semestralmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il relativo report descrive i criteri generali di rilevazione, individua le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement*) e per ciascuna tipologia indica gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report segnala altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano».

2.07 (Proposta n. 8)

IL RELATORE

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Operare un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica semestrale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e contenere un'informazione che sia quanto più possibile esaustiva».

2.34

BELTRANDI, VITA, MELANDRI, PELUFFO, VIMERCATI

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Rai istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente contratto, un Osservatorio che monitori la rappresentazione di genere, con particolare attenzione a quello femminile, nell'ambito della programmazione complessiva, affidato a una o più società di provata esperienza e capacità scientifiche selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica. L'Osservatorio provvede a:

a) effettuare un monitoraggio quotidiano della programmazione per analizzare la presenza di stereotipi di genere (con la precisa individuazione di questi ultimi, secondo una classificazione già nota ed effettuata da diversi istituti, università e segnalata in specifici rapporti internazionali) al fine di pervenire al loro superamento, con la redazione di report semestrali. I risultati delle rilevazioni semestrali dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza.

b) effettuare ricerche e analisi qualitative e quantitative su contenuti e modalità della rappresentazione di genere, anche con riferimento alle categorie professionali rappresentate, con cadenza almeno semestrale i cui risultati dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza;

c) prevedere, sul portale Rai, una sezione dedicata alla raccolta di comunicazioni degli utenti sulla attività svolta dall'Osservatorio, al fine di migliorare il proprio servizio, rendendola nota con appositi avvisi anche su tutte le altre piattaforme tecnologiche utilizzate per la programmazione;

d) fornire tempestivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e comunque non oltre un mese dalla loro redazione i dati risultanti dal monitoraggio. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Sede Permanente di confronto.».

2.34 (Nuovo testo)

BELTRANDI, VITA, MELANDRI, PELUFFO, VIMERCATI

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Rai istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, un Osservatorio la cui missione è di monitorare la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. Tale Osservatorio è affidato a una o più società di provate capacità scientifiche ed esperienza selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica».

2.12

VIMERCATI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente contratto, la Rai istituisce un Osservatorio, affidato a una o più società di provata esperienza e capacità scientifiche, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica. Tale Osservatorio dovrà monitorare la rappresentazione di genere con particolare attenzione alla rappresentazione del soggetto femminile, nell'ambito della programmazione complessiva.

L'Osservatorio provvede a:

a) effettuare un monitoraggio quotidiano della programmazione per analizzare la presenza di stereotipi di genere (con la precisa individuazione di questi ultimi, secondo una classificazione già nota ed effettuata da diversi istituti, università e segnalata in specifici rapporti internazionali) al fine di pervenire al loro superamento, con la redazione di report semestrali. I risultati delle rilevazioni semestrali dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza;

b) effettuare ricerche e analisi qualitative e quantitative su contenuti e modalità della rappresentazione di genere, anche con riferimento alle categorie professionali rappresentate, con cadenza almeno semestrale i cui risultati dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza;

c) prevedere, sul portale Rai, una sezione dedicata alla raccolta di comunicazioni degli utenti sulla attività svolta dall'Osservatorio, al fine di migliorare il proprio servizio, rendendola nota con appositi avvisi anche su tutte le altre piattaforme tecnologiche utilizzate per la programmazione;

d) fornire tempestivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e comunque non oltre un mese dalla loro redazione i dati risultanti dal monitoraggio. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Sede permanente di confronto».

2.36

BELTRANDI

Alla proposta n. 7), dopo le parole: «circa le pari opportunità.», inserire le seguenti: «La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari

requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore.».

2.13

IL RELATORE

Alla proposta n. 8), primo periodo, sostituire le parole: «Operare un monitoraggio» con le seguenti: «La Rai opera un monitoraggio».

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 18 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori ESPOSITO (Pdl) e RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Raoul Chiesa

Il Comitato procede all'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Raoul Chiesa, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), il senatore RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 18 maggio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,20.

AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento delle famiglie adottanti in
Bielorussia**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13,20 alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 18 maggio 2010

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, informa che, con lettera del 30 aprile 2010, l'avvocato Arnaldo Sala, consulente della Commissione con incarico a tempo parziale non retribuito, ha comunicato di rinunciare all'incarico.

Audizione del Presidente della Regione Basilicata, dottor Vito De Filippo

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Regione Basilicata, dottor Vito De Filippo.

Vito DE FILIPPO, *Presidente della Regione Basilicata*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (*UdC*), Alessandro BRATTI (*PD*), Pietro FRANZOSO (*PdL*) ed i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*) e MAGDA NEGRI (*PD*).

Vito DE FILIPPO, *Presidente della Regione Basilicata*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Vito De Filippo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 14,45, riprende alle 14,50.

Audizione del Direttore dell'ARPA Basilicata, dottor Vincenzo Siggillito

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore dell'ARPA Basilicata, dottor Vincenzo Siggillito

Vincenzo SIGGILLITO, *Direttore dell'ARPA Basilicata*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenzo DE LUCA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*).

Vincenzo SIGGILLITO, *Direttore dell'ARPA Basilicata*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Vincenzo Siggillito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 18 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2010.

Enrico La Loggia, *presidente*, avverte che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 13 maggio u.s., il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) pur apprezzando il lavoro svolto dai relatori e dal Governo, ritiene che il testo del decreto possa essere ulteriormente migliorato in relazione a talune questioni. In particolare, ricorda che il direttore dell'Agenzia del demanio ha dichiarato che il valore di libro del patrimonio disponibile è pari a circa 3,2 miliardi di euro, la cui distribuzione sul territorio non risulta uniforme. Infatti, da una verifica effettuata risulta che su 364 milioni dei beni collocati nel Veneto ben 160 milioni sono concentrati nel solo capoluogo di Venezia. Il problema della variabilità nella distribuzione territoriale dei beni potenzialmente trasferibili rischia di irrigidire un sistema che necessita di essere riequilibrato attraverso meccanismi di perequazione, altrimenti

si favorirebbero solo alcune comunità, che potendo destinare quote dei proventi delle alienazioni alla riduzione del loro debito avranno l'opportunità di effettuare più investimenti. A tal fine, ricorda di aver presentato un emendamento volto a modificare le quote percentuali (portandole entrambe al 50 per cento) dei proventi delle alienazioni da destinare all'ente locale e allo Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.

Con riferimento ai procedimenti *in itinere*, chiede al Governo chiarimenti in merito al valore di trattativa dei beni che sono oggetto di vendita da parte dell'Agenzia del demanio, trattandosi in parte degli stessi beni che, sulla base del decreto in esame, sono potenzialmente trasferibili tra alcuni mesi agli enti territoriali, a titolo gratuito.

Il ministro Roberto CALDEROLI condivide le questioni sollevate dal senatore Stradiotto e precisa che, in relazione alla proposta emendativa citata, si possa trovare una soluzione soddisfacente.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 12).

Enrico La Loggia, *presidente*, nell'invitare i relatori ad esprimersi sulle proposte emendative formulate, segnala che sono in corso di predisposizione da parte dei medesimi alcune modifiche al testo di parere iniziale, che verranno quanto prima formalizzate.

Il deputato Marco Causi (*PD*), *relatore*, esprime, anche a nome del collega Corsaro, il parere dei relatori sulle proposte di modifica presentate sul testo iniziale del parere da essi predisposto.

Il parere è favorevole per le proposte emendative n. 35 e n. 34 a firma del senatore Belisario, nonché Vitali n. 1 e n. 3 (quest'ultimo con una parziale riformulazione) e Vitali n. 10 se riformulato in termini di osservazione.

A seguito della predisposizione in corso da parte dei relatori di alcune modifiche al parere inizialmente presentato, ritiene che numerose proposte di modifica formulate dai componenti della Commissione siano da ritenersi sostanzialmente assorbite, e pertanto ne formula l'invito al ritiro. Si tratta delle proposte emendative Lanzillotta n. 27, Lanzillotta n. 29, Vitali n. 2, Misiani n. 24, Boccia n. 13, Vitali n. 20, Vitali n. 4, Lanzillotta n. 31, Vitali n.7, Vitali n. 6, Vitali n. 9, Boccia n. 14, Vitali n. 8, Nannicini n. 18, Vitali n. 19, Lanzillotta n. 30 e Stradiotto n. 22.

Ritiene inoltre che siano altresì da considerare assorbite le seguenti proposte emendative sulla base di alcune specifiche riformulazioni: in particolare segnala gli emendamenti Lanzillotta n. 28. (del quale andrà espunta la seconda parte e parzialmente modificata la prima), Misiani n. 21, sul quale peraltro la riformulazione è ancora in via di definizione, Saro n. 26 e Belisario n. 33.

Relativamente alle proposte emendative Misiani n. 23, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, quest'ultima limitatamente all'ultima parte (in quanto la restante parte risulta assorbita), Vitali n. 32, Vitali n. 11 e Nannicini

n. 15, dichiara il parere contrario, con l'invito al ritiro, da parte del relatore Corsaro, mentre esprime il proprio parere favorevole.

Relativamente alla proposta emendativa Boccia n. 12, ne propone l'accantonamento in attesa di alcuni approfondimenti da compiere.

Il parere è infine contrario per le proposte emendative Misiani n. 16 e Paolo Franco n. 25.

Per quanto riguarda le due proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dal deputato Lanzillotta, nonché dal deputato Galletti e dal senatore D'Alia, esprime un invito al ritiro.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), nell'auspicare una pronta predisposizione delle nuove proposte da parte dei relatori, segnala la necessità di una particolare attenzione sulla questione concernente gli oneri che verranno a gravare sulle Regioni a seguito del trasferimento dei demani, ritenendo in proposito necessario la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il ministro Roberto CALDEROLI si associa alle considerazioni dei relatori, precisando peraltro in relazione alle proposte emendative per le quali il parere dei relatori risulta difforme, di condividere la posizione del relatore Corsaro. Con riferimento alla questione posta dal senatore Vitali, precisa che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo, sarà in ogni caso necessario l'assenso della Ragioneria generale dello Stato.

Enrico La Loggia, *presidente*, chiudendo la seduta, ricorda che la Commissione è convocata questa sera alle ore 20.

La seduta termina alle ore 12,20.

Presidenza del Presidente

Enrico LA LOGGIA

Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta inizia alle ore 21,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, chiede ai relatori di illustrare la proposta di parere messa in distribuzione, che integra, in relazione alle proposte emendative presentate ed al dibattito finora intervenuto, il contenuto della proposta iniziale di parere presentata nella seduta del 13 maggio.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, illustra le principali modifiche apportate alla prima stesura del parere, ad iniziare da quelle inserite nelle premesse e volte a rafforzare i presidi tesi a garantire la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni oggetto del provvedimento. Per quanto concerne le condizioni, è stata inserita una apposita richiesta concernente l'osservanza del rapporto di coerenza tra i beni trasferiti e le funzioni di ciascun livello istituzionale destinatario del trasferimento stesso. Oltre ad alcune opportune precisazioni tecniche tese ad escludere dal trasferimento particolare categorie di giacimenti e di siti di stoccaggio, ritiene significativa la previsione che beni già inclusi nella prima fase del trasferimento possano poi, qualora non attribuiti, essere successivamente destinati negli ulteriori trasferimenti regolati dai successivi decreti biennali.

Segnala infine la previsione di particolari vincoli procedurali nella fase del trasferimento, prevedendosi che i beni trasferiti possano essere alienati solo previa valorizzazione mediante varianti allo strumento urbanistico e, inoltre, solo a seguito di attestazione di congruità da parte delle Agenzie competenti.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, proseguendo nell'illustrazione del parere avviata dall'altro relatore, sottolinea come, recependosi numerose richieste in tal senso, siano stati esclusi dal trasferimento i parchi nazionali e le riserve naturali statali. E' stato inoltre potenziato il ruolo dell'Agenzia del demanio, affidandole la facoltà di chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse dalle amministrazioni ai fini dell'esclusione dei beni dal trasferimento. Particolarmente significativo appare inoltre l'intervento sulla disciplina dei fondi immobiliari, per i quali è stata eliminata la parte suscettibile di essere fuori delega e si è fatto invece riferimento all'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Rispetto a tale norma si è peraltro introdotto uno specifico vincolo, secondo cui il conferimento del bene avviene solo dopo la relativa valorizzazione e sulla base di un valore la cui congruità deve essere attestata dall'Agenzia del demanio, ovvero da quella del territorio. Ciò al fine di rendere più trasparenti le procedure e più esatte le stime dei valori, mirandosi in tal modo ad evitare alcuni errori compiuti in precedenti procedure di dismissione, quali quelle intervenute con le due operazioni SCIP.

Al fine di dar seguito alla necessità, da tutti condivisa, di evitare duplicazioni di spese, si è inoltre previsto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale addetto alle funzioni medesime. Infine, oltre a stabilirsi che la ripartizione dei proventi sia distribuita tra l'ente territoriale e lo Stato per un ammontare rispettivamente pari al 75 ed al 25 per cento delle risorse stesse, è stata maggiormente dettagliata

la parte contenente le osservazioni, con riferimento, tra l'altro, all'utilità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori nell'ambito del demanio marittimo, nonché all'individuazione di una più stringente procedura in ordine ai beni della Difesa.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime le proprie considerazioni su alcune delle proposte emendative non ricomprese nel parere dei relatori; non condividendo le proposte di modifica Vitali n. 5, in quanto contraria allo spirito del provvedimento, Misiani n. 23, rilevando che nel decreto si parla di valorizzazione e non di «uso ottimale» dei beni, Nannicini n. 17, in quanto il riordino del regime giuridico del demanio esula la delega e comunque la questione è già contenuta nel parere, Vitali n. 32, con la quale si rischierebbe di moltiplicare i soggetti coinvolti nelle procedure previste dal provvedimento.

Ritiene sostanzialmente assorbite dalla riformulazione del parere dei relatori le proposte Boccia n. 12 e Vitali n. 11, pur rilevando, con riferimento a quest'ultima, qualche differenza in merito al trasferimento delle risorse finanziarie e rammentando a tale proposito il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento alla proposta di modifica Franco n. 25, per il quale era stato espresso dai relatori parere contrario, riterrebbe utile che sia riformulato includendo tra i beni esclusi, oltre ai fiumi sovraregionali, i laghi di ambito sovraregionale, per i quali non si pervenga ad una intesa tra le regioni interessate, ferma restando l'eventuale disciplina di livello internazionale.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, con riferimento alla proposta Nannicini n. 17 ritiene che non sia sufficientemente assorbito dalla riformulazione dei relatori, con particolare riferimento alla parte in cui prevede il ricorso al comodato d'uso. Quanto alla riformulazione della proposta Franco n. 25, si dichiara contrario.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, accoglie il suggerimento del Ministro di riformulare la proposta prevedendo la specifica intesa delle regioni interessate. A tal fine, alla lettera v) della proposta di parere dei relatori, le parole «ad esclusione dei beni di ambito sovraregionale» andrebbero sostituite con le parole «ad esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.»

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) si dichiara d'accordo con la formulazione proposta.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (*UdC*), in relazione alla disciplina dei fondi immobiliari pubblici, dichiara di condividere la soluzione adottata dai relatori ma esorta la Commissione ad una ulteriore riflessione in

ordine alla necessità di non considerare la variante urbanistica quale forma di valorizzazione del relativo cespite. Dissente in ordine a tale tesi in quanto, sottolinea, un comune potrebbe attuare una successiva variante urbanistica rispetto a quella originaria privando il bene del valore precedentemente acquisito. Reputa pertanto opportuno precisare che un bene oggetto di trasferimento non possa essere sottoposto a più varianti urbanistiche.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa notare che potrebbe apparire improprio ed ultroneo, rispetto al perimetro definito dai principi e criteri posti dalla delega, prescrivere limitazioni e vincoli, anche temporali, dell'esercizio delle potestà degli enti territoriali. Per tale motivo ritiene preferibile collocare la definizione di eventuali vincoli all'autonomie degli enti locali, quali quelli prospettati dal deputato Galletti, nella sede istituzionale delle conferenze di servizi, ove il confronto tra tutti gli enti interessati potrebbe più legittimamente determinare l'apposizione di eventuali limiti e vincoli in ordine alle modalità di gestione e valorizzazione dei beni demaniali trasferiti.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*), intervenendo in ordine alle modalità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione, esprime alcune perplessità sulla possibilità che, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro, sia possibile consentire la riformulazione di proposte emendative, i cui termini di presentazione, come è noto, sono scaduti nella giornata precedente.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, precisa che, condividendo quanto segnalato dal ministro Calderoli, rileva l'opportunità di riformulare in tal senso la proposta emendativa del senatore Paolo Franco concernente la questione della lacualità interregionale.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, condivide le perplessità espresse dal senatore Barbolini, anche considerando che in presenza della sostanziale novità di una procedura incentrata sulla figura del doppio relatore, ritiene singolare che uno dei due relatori possa presentare modifiche alla proposta di parere già formulata dai relatori medesimi. In proposito segnala che, pur condividendo alcune proposte di modifica al parere, le stesse sono state presentate da altri deputati del proprio Gruppo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, conferma la correttezza della procedura adottata, atteso che, stante la funzione che riveste la figura del relatore ai fini della redazione definitiva della proposta di parere, è facoltà dello stesso proporre, alla luce degli elementi che emergono nel corso del dibattito, eventuali riformulazioni di proposte emendative già presentate, che ovviamente devono essere accettate dai presentatori delle proposte stesse, come avvenuto nel caso in esame per la proposta emendativa n. 25, a firma del senatore Paolo Franco.

Il senatore Valter VITALI (PD) pur considerando positivamente la nuova proposta di parere come riformulata dai due relatori, in quanto accoglie molte delle proposte di modifica presentate dagli altri componenti della Commissione, pone due questioni su cui riflettere ulteriormente.

Con riferimento alla questione del rapporto tra patrimonio e debito, pone in evidenza la funzione di garanzia svolta da quest'ultimo in relazione alla sostenibilità del debito, richiamando a tale proposito l'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2006, che ha disposto la destinazione dei maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato alla riduzione del debito, vincolo che viene meno per quella parte dei beni che saranno trasferiti agli enti territoriali se questi prediligeranno gli investimenti. Ricorda, quindi, la proposta di modifica n. 32 di cui è firmatario che si prefigge lo scopo di destinare una quota maggioritaria del patrimonio pubblico ad una società a capitale interamente pubblico che lo valorizzi, utilizzando i proventi ricavati dalla vendita del patrimonio alla riduzione del debito. Chiede a tale proposito una valutazione al Governo sulla validità dell'impianto del provvedimento in relazione alla gestione delle finanze pubbliche. Una seconda questione riguarda i costi di gestione che gli enti territoriali destinatari dei beni dovranno sopportare a seguito del trasferimento. Richiama, a tale proposito, la proposta di modifica n. 11, che prevede l'attribuzione ai medesimi enti, contestualmente al trasferimento dei beni, anche delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative e, ricordando il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato, chiede di riconsiderare la proposta, eventualmente anche attraverso una riformulazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel ricordare che il testo originario del provvedimento prevedeva che il demanio marittimo e il demanio idrico venissero assegnati su richiesta degli enti territoriali, mentre ora la Commissione ha previsto il trasferimento diretto *ope legis* alle regioni, osserva che a seguito di tale previsione le regioni beneficiano di maggiori entrate derivanti dai canoni del demanio idrico e dai proventi della concessione delle spiagge e, pertanto, ritiene che l'assegnazione alle regioni stesse di ulteriori risorse per la manutenzione di tali beni sia eccessivo, anche in considerazione del vincolo di neutralità finanziaria stabilito dall'articolo 28 della legge delega.

In merito alla destinazione alla riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Repubblica è costituita, oltre che dagli enti territoriali e dalle regioni, anche dallo Stato: conseguentemente, la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2006, in quanto riferita allo Stato medesimo, non va ritenuta essere applicabile obbligatoriamente anche agli immobili degli enti territoriali. Ritiene peraltro che la ripartizione percentuale dei proventi da alienazione proposta dalla Commissione, ai fini della riduzione del debito, nella misura del

75 per cento agli enti territoriali e del 25 per cento in favore dello Stato, sia valida.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*), illustrando le finalità dell'emendamento 22 a sua firma, ritiene preferibile che le percentuali delineate nella condizione *qq*) della proposta di parere, relative, rispettivamente, alle risorse derivanti a ciascuna regione ed ente locale dall'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile ed alla residua quota destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, siano entrambe fissate nel valore di 50 per cento rispetto a quelle proposte dai relatori, pari a settantacinque e venticinque per cento. Sostiene che la sua proposta contribuirebbe ad evitare un'accentuazione delle differenze tra enti locali in relazione ai diversi effetti sul territorio dei trasferimenti del patrimonio demaniale. Reputa necessario che si addivenga ad una condizione di maggiore equilibrio a favore degli enti locali che intendono riutilizzare i beni acquisiti rispetto a quelle amministrazioni locali che procederanno invece ad una successiva alienazione dei beni loro trasferiti. Ribadisce quindi il profilo virtuoso del proprio emendamento, in quanto teso ad affermare il principio della responsabilità nella gestione del patrimonio immobiliare acquisito.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (*UdC*), nel condividere le considerazioni formulate dal senatore Stradiotto, rileva in generale che sarebbe opportuno trasmettere alle generazioni future non soltanto poste di debito e passività ma anche un patrimonio che possa essere ben valorizzato. Fa notare che il profilo della valorizzazione dei beni è contemplato dalle previsioni della legge delega e la proposta emendativa del senatore Stradiotto contribuisce a non penalizzare le amministrazioni degli enti locali virtuosi che hanno attivato e realizzato i programmi unitari di valorizzazione.

Il deputato Antonio MISIANI (*PD*) chiede che in ordine alla questione dei laghi di interesse interregionale sia opportuno un chiarimento, al fine di consentire una valutazione della validità della soluzione proposta nel parere.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) ritiene necessario, a tal fine, che venga confermato che i laghi sovraregionali sono costituiti esclusivamente da quelli di Garda e Maggiore.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel confermare che i due laghi in questione costituiscono un ambito dimensionale che coinvolge quattro regioni, sottolinea come l'emendamento richieda l'intesa come presupposto necessario per il trasferimento della proprietà, sulla base di una logica tesa a far funzionare meglio la gestione dei beni in esame.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*) in riferimento alla questione considerata dal collega Stradiotto, osserva che i dubbi che emergono nel

proprio Gruppo sono legati non solo alle incertezze nello stimare gli impatti economici degli interventi in materia immobiliare e, conseguentemente, l'ammontare effettivo della conseguente riduzione del debito statale o locale, ma, più ancora, alla difficoltà di individuare quali siano le tipologie di enti locali che beneficieranno della riduzione del debito. Occorre infatti evitare che la norma in esame possa determinare aspetti sperequativi, premiando i comuni meno virtuosi, che hanno alti debiti, rispetto a quelli che hanno invece una situazione finanziaria in equilibrio. Ciò al fine di non ripetere gli elementi distorsivi indotti dall'abolizione dell'ICI, che fanno sì che i comuni che avevano una alta aliquota di imposta, ricevono ora maggior trasferimenti rispetto a comuni più virtuosi che avevano stabilito un'aliquota più bassa.

Il ministro Giulio TREMONTI, in merito alle considerazioni svolte dal senatore Vitali, sottolinea che l'impatto del provvedimento in esame sulla sostenibilità del debito italiano rappresenta un argomento non particolarmente pertinente in quanto il parametro cui ricondurre la sostenibilità del debito risiede principalmente nello *stock* di ricchezza prodotta dal Paese; al riguardo, evidenzia che il patrimonio complessivo della ricchezza finanziaria italiana è pari ad otto volte l'entità del debito pubblico. Fa notare che già dal 2002 aveva avviato la costruzione del conto patrimoniale dello Stato. Sostiene che di fatto il trasferimento dei cespiti patrimoniali immobiliari dallo Stato agli enti territoriali, vale a dire tra soggetti pubblici, assume un valore economico neutro o irrilevante mentre produce effetti positivi sul versante della valorizzazione dei relativi beni. Evidenzia che la vera difficoltà risiede nella vendita del patrimonio immobiliare. Al riguardo ritiene da approfondire la prospettiva di costituire un apposito fondo finalizzato alla gestione e valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento. Ricorda che l'ipotesi di utilizzare i proventi dei cespiti patrimoniali acquisiti ad abbattimento del debito nasce al fine di evitare forme di elusione nella disciplina sui conti pubblici; come detto, risulta tuttavia arduo vendere i beni ed è questa la reale difficoltà che occorre superare. In merito alle previsioni delle percentuali del settantacinque e del venticinque per cento, osserva che l'esperienza dell'attuazione della norma potrà suggerirne eventuali modifiche. Sostiene che la riforma che si sta compiendo assume di fatto una valenza di carattere costituzionale e quindi un elevato valore simbolico; apprezza il metodo di collaborazione e confronto che la Commissione sta adottando e che auspica possa proseguire anche nelle successive fasi dell'esame dei decreti legislativi delegati.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;

premesso che:

sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n.42 e che, conseguentemente, è stata trasmessa alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata conclusa entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

lo schema di decreto è stato sottoposto, su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo, allegato alla predetta relazione, che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI;

considerato che:

l'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli Enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione;

il trasferimento di beni statali agli enti territoriali, prefigurato dallo schema di decreto, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione delineato dalla legge n. 42, i cui criteri direttivi dovranno tutti trovare una compiuta e coerente declinazione nei successivi decreti delegati, al fine di preservare il complesso equilibrio politico, raggiunto in sede di esame parlamentare della legge delega, tra i canoni dell'autonomia e della responsabilità degli

enti territoriali ed i principi di solidarietà sociale e coesione nazionale sottesi al nostro ordinamento costituzionale; la realizzazione del federalismo fiscale potrà in tal senso configurarsi come un nuova e più avanzata modalità di governo di un sistema istituzionale policentrico e multilivello, volta a consentire una attuazione più efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, migliorando quantità, qualità, economicità ed uniformità sul territorio nazionale del livello dei servizi pubblici offerti a cittadini ed imprese;

in tale quadro, il federalismo patrimoniale, lungi dall'essere inteso come uno strumento volto al soddisfacimento di egoismi territoriali ovvero a depauperare il patrimonio statale, vuole rappresentare un nuovo e più moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un'opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito; esso costituisce inoltre un'occasione per riqualificare beni demaniali che scontano oggi, sovente, una divaricazione tra il soggetto proprietario, l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il livello territoriale sul quale gli stessi beni insistono, che ne rende complessa e farragিনosa la effettiva valorizzazione nell'interesse della collettività;

constatato che:

negli ultimi anni il Legislatore è più volte intervenuto in materia di ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con un approccio in larga parte rinvenibile nell'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; a tal fine, con la legge finanziaria per il 2010 si è da ultimo provveduto, tra l'altro, a riunificare in capo all'Agenzia del Demanio ulteriori compiti di gestione degli immobili, configurando un meccanismo finalizzato all'ottimizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni – sia a titolo di locazioni passive, sia a titolo di usi governativi –, alla razionalizzazione degli interventi manutentivi e al monitoraggio dei relativi oneri; è stata inoltre avviata una vasta opera di ricognizione del patrimonio pubblico, supportata anche attraverso l'introduzione di stringenti obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai portafogli immobiliari detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti territoriali, finalizzati, tra l'altro, alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;

sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959, di cui 9.127 fabbricati e 9.832 terreni, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni ammonta nel complesso a circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, di cui 20.135 fabbricati e 2.581 terreni, per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia del

demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1.481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16,3 miliardi euro; le altre categorie di demanio non sono ad oggi oggetto di valutazione economica;

tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1,04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi;

sulla base di tale consistenza patrimoniale e di quanto riportato dalla Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008; ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali;

rilevato, in particolare, che:

nella prospettiva del migliore esercizio delle funzioni pubbliche articolate tra i diversi livelli di governo, lo schema di decreto legislativo in titolo rinviene correttamente nel principio della «*massima valorizzazione funzionale*» il criterio generale che presiede l'attribuzione di beni statali agli enti territoriali; tale criterio, enunciato all'articolo 1, comma 2, e richiamato nel successivo art. 2, comma 4 – che ne rafforza la valenza ponendo a carico degli enti il dovere assicurare forme di pubblicizzazione dei processi di valorizzazione intrapresi – non è peraltro inteso come un obbligo di utilizzare i beni trasferiti in via strumentale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti istituzionali propri dei diversi enti territoriali, posto che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera *b*), le Regioni e gli Enti locali possono anche autonomamente decidere di inserire i beni acquisiti in processi di alienazione e dismissione, secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ordine alle quali occorre peraltro tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto-legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia «governo del territorio» lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

seppur ribadito in diverse parti del testo dello schema di decreto, il criterio della *valorizzazione funzionale* non assume un carattere peculiare rispetto alle altre opzioni di utilizzo dei beni trasferiti da parte degli enti, stante anche l'assenza della previsione di una motivazione delle richieste di assegnazione dei beni da parte degli enti territoriali;

al fine di soddisfare il criterio della capacità finanziaria, lo schema di decreto prevede che i beni possano essere attribuiti in via diretta a uno o più fondi immobiliari già costituiti o da costituire da parte di uno o più

enti territoriali, prevedendo altresì, all'articolo 6, un riordino della disciplina vigente di tali strumenti da effettuare con appositi regolamenti di delegificazione, ciò ancorché la legge di delega non rechi un esplicito criterio direttivo per l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;

lo schema di decreto non reca alcuna indicazione in ordine alla destinazione dei proventi di eventuali processi di alienazione dei beni immobili trasferiti – a differenza di quanto previsto per le dismissioni immobiliari dello Stato, per le quali vige un vincolo di destinazione dei relativi proventi a riduzione del debito pubblico – i quali potrebbero pertanto essere utilizzati per coprire disavanzi di bilancio ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come del resto previsto dal criterio di delega di cui di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009, che prevede l'introduzione, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema sanzionatorio che dispone il divieto dell'assunzione di personale e di iscrizione in bilancio di spese discrezionali sino all'assunzione da parte dell'ente di provvedimenti idonei a raggiungere gli obiettivi, fra i quali è specificamente annoverata anche l'alienazione di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente;

la possibile dismissione di beni immobili da parte degli enti meno virtuosi in termini di equilibri di bilancio al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni in caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, potrebbe determinare fenomeni di sperequazione tra gli enti che abbiano sul proprio territorio un diverso numero e valore di cespiti immobiliari trasferibili ai sensi dello schema di decreto, considerato anche che le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato suscettibili di trasferimento sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

la definizione di criteri e tempi per la riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali a seguito dell'attribuzione di beni statali è demandata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, ad un DPCM, senza tuttavia prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ciò nonostante la materia del coordinamento della finanza pubblica sia oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

considerato che, in relazione alla disciplina delle concessioni di derivazione idroelettrica, emerge la possibilità che vengano stabiliti dalle amministrazioni regionali canoni di concessione che potranno essere anche notevolmente diversificati da regione a regione e che questa possibilità, già consentita nel vigente assetto costituzionale e ordinamentale (in particolare a seguito dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, potrebbe comportare conseguenze sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, posto che, in effetti, l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua incide sul confronto competitivo per le imprese, il quale si realizza, peraltro, non nell'ambito di singoli territori, ma

a livello nazionale, attraverso la Borsa elettrica; tenuto conto, inoltre, del fatto che un regime di costi eccessivamente differenziati tra Regioni rischia verisimilmente di determinare dei sovracosti che, sebbene originati in uno specifico territorio, si rifletterebbero su tutti i consumatori italiani, per via del vigente criterio del prezzo unico nazionale (PUN), criterio equitativo finalizzato proprio a spalmare sull'intera collettività gli eventuali maggiori costi dell'energia in alcune zone del paese, maggiori costi determinati da fattori strutturali;

sottolineata, pertanto, l'esigenza di:

definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte dei diversi livelli territoriali in relazione alle funzioni pubbliche primarie loro attribuite, disponendo a tal fine che gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere, in ambito provinciale, a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti;

procedere ad una attribuzione dei beni statali agli enti territoriali che tenga conto del riparto delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo e della disomogeneità della distribuzione dei beni statali sul territorio nazionale, prevedendo in particolare una equilibrata ripartizione dei beni demaniali tra le Regioni e le Province, anche con riferimento alla fruizione dei proventi dei canoni concessori concernenti, segnatamente, il demanio idrico;

coordinare la disciplina introdotta dallo schema di decreto con la normativa codicistica in materia di beni pubblici, specificando in particolare che resta riservato allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali;

delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dei beni suscettibili di essere trasferiti, rivisitando al contempo le procedure di individuazione, attribuzione e trasferimento dei beni delineate dallo schema di decreto, anche al fine di prevedere, a carico degli enti territoriali, specifici obblighi di motivazione delle domande di attribuzione dei beni – alle quali dovrebbe essere allegata una declaratoria in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione dei beni – da rendere cogenti per gli enti territoriali attraverso l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo difforme dei beni, attivabili attraverso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;

riconoscere più estese forme di partecipazione a favore delle autonomie territoriali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle risorse ad essi da attivare a seguito del trasferimento dei beni;

prevedere una esplicita esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno degli oneri di gestione del bene trasferito per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato, disponendo altresì, al fine di evitare duplicazioni di spesa, le occorrenti variazioni di bi-

lancio per la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato interessati;

introdurre, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, stringenti vincoli in ordine alla destinazione dei proventi derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi dello schema di decreto legislativo, disponendo in particolare un vincolo prioritario non derogabile di destinazione della quota prevalente di tali proventi alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per l'eventuale parte restante, a spese di investimento, e della residua quota al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

evidenziata la necessità di fare della valorizzazione del patrimonio, a vantaggio delle comunità locali e di tutta la collettività nazionale, l'elemento cardine del processo di trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali, anche al fine di un più efficiente e razionale governo del territorio;

considerato che l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, della legge 42 del 2009 e del decreto legislativo in oggetto non può che realizzarsi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 114 della Costituzione medesima;

rilevata la necessità della stabilità del sistema economico-finanziario pubblico in relazione alla contingente esigenza di ridurre il debito pubblico attraverso il finanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato;

considerata l'opportunità di prevedere, onde assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni, la riorganizzazione delle strutture amministrative statali, delle dotazioni finanziarie e di organico, in relazione al minor carico di lavoro per le amministrazioni centrali, attuando procedure di trasferimento del personale dello Stato agli enti territoriali destinatari dei beni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si espunga il riferimento alla richiesta dell'ente territoriale interessato ai fini dell'attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali, stante l'esigenza di consentire, limitatamente ad alcune tipologie di beni – e segnatamente dei beni del demanio marittimo ed idrico – una attribuzione *ope legis* dei beni medesimi;

b) con riferimento alla procedura di individuazione e attribuzione dei beni, si riformulino i commi 1 e 2 dell'articolo 2, al fine di chiarire che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia at-

tribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si chiarisca la portata della previsione, specificando che lo Stato è tenuto comunque a procedere all'assegnazione del bene ad un diverso livello di governo;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, sia specificato, al primo periodo, che l'ente territoriale dispone del bene a «seguito del trasferimento» e non, come previsto nel testo, «dell'attribuzione» del medesimo;

e) con riferimento al medesimo comma 4 dell'articolo 2, si sostituisca il termine «pubblicazione» con quello di «divulgazione»; al secondo periodo si estenda inoltre la facoltà di indire forme di consultazione popolare ad ogni ente territoriale impegnato nella valorizzazione funzionale dei beni, non limitandola, come previsto dal testo, solo ai comuni;

f) con riferimento alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 2, in luogo al generico riferimento alla «tipologia dei beni trasferiti» si faccia riferimento alla «tipologia del singolo bene o del gruppo di beni» quale criterio cui ricorrere, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, ai fini dell'attribuzione dei beni ad un livello di governo diverso da quello comunale;

g) con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni sia trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale, e ne fissi limiti e vincoli; in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera ed al fine di salvaguardare le prerogative in tale ambito riconosciute alle regioni, si specifichi altresì che sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali con le modalità ivi stabilite;

h) con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, si sostituiscano le parole «valorizzazione del bene» con le seguenti: «valorizzazione dei beni» e si espunga il secondo periodo laddove si prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali;

h-bis) all'articolo 2, al comma 5, lettera *a)* si specifichi che in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità occorre tenere conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

i) si riformolino le procedure di attribuzione e trasferimento dei beni di cui all'articolo 3, al fine di prevedere, mediante l'inserimento nel testo dell'articolo di uno o più commi, che ferme restando le funzioni

amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico, ad eccezione dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che assieme alle miniere ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, debbono essere trasferiti alle Province; si disponga, inoltre, che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, sia destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province;

l) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si riformuli la disposizione specificando che – salvo quanto indicato nella condizione di cui alla lettera *i)* del presente parere – i beni sono individuati ai fini della loro attribuzione ad uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto;

m) sia soppresso il riferimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 – che senza stabilire un termine temporale prevede l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

n) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sia specificato che i beni da attribuire agli enti territoriali possono essere individuati singolarmente o per gruppi;

o) con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione; si sostituisca, inoltre, la locuzione «producono effetti» con la seguente : «acquistano efficacia»;

p) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si riformuli il primo periodo al fine di prevedere che le Regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni contenuti negli elenchi sono chiamati a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del Demanio, alla quale deve essere allegata una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che specifichi finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità, nonché la destinazione del bene medesimo; per i beni che nei citati elenchi sono individuati in gruppi, si preveda, inoltre, che la domanda di attribuzione debba riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e che la citata relazione indichi le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione; conseguentemente, si inserisca nel testo un apposito comma volto a prevedere un meccanismo sanzionatorio in base al quale qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella suddetta relazione il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento del medesimo ad un apposito patrimonio vincolato;

r) al fine di determinare il regime applicabile ai beni suscettibili di essere trasferiti inseriti negli elenchi ma per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, si aggiunga alla fine dell'articolo 3, uno specifico comma il quale preveda che in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi con le medesime procedure di cui al comma 1, i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del Demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa; si disponga, inoltre, che decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si sia proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa, rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti biennali di cui alla condizione II) del presente parere;

s) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, si estenda da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale è adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante l'attribuzione dei beni, prevedendo altresì che lo stesso sia adottato sentite le Regioni e gli enti locali interessati;

t) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, si integri la disposizione prevedendo che i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi «salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile»; al medesimo periodo, siano sostituite le parole «e comunitarie di settore», con le seguenti: «e dalle norme co-

munitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»; al secondo periodo, si specifichi che ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, *«può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile»*; infine, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si aggiunga un periodo volto a specificare che *«per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 4, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile»*; si statuisca, inoltre, che *«sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie»*; si aggiunga, infine, un comma il quale preveda che i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze;

u) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si specifichi che assieme ai beni immobili statali indicati dall'articolo sono trasferiti anche *«i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio»*;

v) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si espunga, alle lettere a), b), c), d) ed e), la parola «tutti»; alla lettera b) si espunga inoltre il riferimento ai beni del demanio idrico «di interesse regionale o provinciale», specificando che i beni trasferibili sono quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, *«ad esclusione dei beni di ambito sovra regionale»*;

z) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale, si integri la disposizione al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse «locale» appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze; si specifichi altresì che sono esclusi dal trasferimento gli aeroporti *«diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione»* ;

aa) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, si sostituisca il riferimento, tra i beni trasferibili, alla categoria delle aree e dei fabbricati di proprietà dello Stato, con il richiamo alla categoria residuale degli «altri beni immobili dello Stato»;

bb) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si includano tra i beni in ogni caso esclusi dal trasferimento le reti stradali di interesse statale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali specificando altresì che i

beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti;

cc) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni immobili per i quali si richiede l'esclusione, si integri la disposizione prevedendo che l'Agenzia del Demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato; si specifichi, inoltre che anche l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco dei beni di cui richiede l'esclusione;

dd) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si fissi in 45 giorni successivi al termine (di novanta giorni) entro il quale le amministrazioni trasmettono alla Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione, il termine entro il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento; si integri inoltre la disposizione stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio debba essere redatto previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni;

ee) con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si integri la disposizione stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata; si preveda, inoltre, che i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa debbano essere non solo individuati ma anche «attribuiti» con i citati DPCM; si specifichi, infine, che i beni in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, sono tra gli altri anche quelli non oggetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ff) dopo il comma 4 dell'articolo 5, si inserisca un comma volto a prevedere che «nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale se istituita o della competente Autorità marittima;

gg) ancora con riferimento all'articolo 5, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato

provveda, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

hh) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5, il quale esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, si integri la disposizione nel senso indicato nei rilievi resi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevedendo anche l'esclusione dei beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte Costituzionale, nonché di quelli in uso a qualsiasi titolo agli organi di rilevanza costituzionale;

ii) con riferimento all'articolo 6, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si espungano dal testo le disposizioni di cui al comma 1 che demandano ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994 – in considerazione del fatto che la legge di delega n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio direttivo in materia di riordino della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; conseguentemente, si sostituiscano i restanti commi dell'articolo prevedendo che al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c*), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Si specifichi, inoltre, che ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Sia inoltre stabilito che la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai predetti fondi. Si disponga, infine, che agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del decreto si applichino, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

ll) si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di ulteriore attribuzione di beni a cadenza periodica, prevedendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo medesimo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Si disponga, inoltre, che gli enti territoriali interessati possano individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Demanio e che tali beni siano trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si preveda infine che a corredo di tali richieste sia allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale;

mm) si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte degli enti territoriali. In questa prospettiva, sia statuito che gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite possano procedere a consultazioni fra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi, coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; si preveda quindi che le risultanze di tali consultazioni siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e che le stesse possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente;

nn) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si riformuli il primo periodo prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 e dei decreti biennali di cui alla condizione II) del presente parere;

oo) con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si integri la disposizione in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera e nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che i decreti del presidente del Consiglio indicati dalla norma debbono essere adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione in oggetto è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del si-

stema tributario», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

pp) sempre con riferimento all'articolo 7, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti; si precisi, inoltre, che tale importo dovrà essere determinato secondo criteri e con modalità da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Al fine di evitare possibili e indesiderabili duplicazioni di spesa sia infine specificato che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. Si aggiungano, infine, al medesimo articolo 7, due ulteriori commi, il primo dei quali disponga che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, sia assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; con il secondo comma sia invece specificato che nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

qq) ancora con riferimento all'articolo 7, si inserisca nel corpo dell'articolo un ulteriore nuovo comma, il quale preveda che le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse; si preveda, inoltre, che dette risorse siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento e che la residua quota del venticinque per cento sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, la definizione delle modalità applicative di tale disciplina. Al fine di ottimizzare i proventi derivanti da eventuali processi di dismissione, si preveda, infine, che ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del dema-

nio o dell’Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta;

e le seguenti *osservazioni*:

1) con riferimento alla lettera *d*) del comma 5 dell’articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall’ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene medesimo, valuti il Governo, in conformità con i rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, l’esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all’assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta «Carta delle autonomie», attualmente all’esame della medesima Commissione affari costituzionali;

2) valuti il Governo le modalità più idonee affinché sia introdotta – nei limiti e nell’ambito dell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost. – una disciplina che, in vista del trasferimento del demanio idrico e marittimo alle Regioni, preveda criteri uniformi per l’individuazione, da parte delle Regioni medesime, dei canoni e dei sovracanon per le concessioni idroelettriche e per le altre concessioni idriche, collegate alla produzione industriale di beni di mercato, nonché per le opere connesse e ausiliarie, determinando a tal fine valori minimi e massimi, modulabili a livello regionale e stabilisca altresì uniformi procedure estimative per la valutazione degli investimenti effettuati. Tali criteri potrebbero essere definiti tramite apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere della Conferenza unificata;

3) valuti il Governo le modalità più idonee affinché siano accelerate le procedure per assicurare piena attuazione all’articolo 27 della legge n. 42 del 2009 concernente le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4) valuti il Governo l’opportunità di provvedere ad un riordino organico ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, disciplinati da legge statale, per la valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento, ivi compresa la disciplina di strumenti quali la finanza di progetto, attuando anche in questo settore i principi ed i criteri della delega di cui all’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005. n. 246;

5) valuti il Governo l’esigenza di definire in relazione alla disciplina delle concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare una legislazione quadro in materia di canoni concessori, affinché sia introdotta – nell’ambito dell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. *e*) Cost. – una disciplina che preveda criteri per l’individuazione dei canoni fondati su procedure competitive e trasparenti. Valuti,

in particolare, il Governo l'opportunità di procedere ad un complessivo riordino della materia finalizzato a:

a) commisurare la proficuità dell'uso di beni pubblici ai vantaggi di qualsiasi natura procurati ai concessionari;

b) stabilire che in osservanza del principio di concorrenza ed ai fini della miglior cura dell'interesse finanziario pubblico, il ricorso al meccanismo della gara costituisca la regola generale ai fini dell'assegnazione delle concessioni;

c) prevedere una partecipazione dei Comuni agli introiti finanziari derivanti dai canoni di concessione;

d) garantire la manutenzione del demanio marittimo da parte delle Regioni per finalità turistiche;

6) valuti il Governo le modalità più idonee al fine di accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

7) valuti il Governo l'opportunità che il trasferimento del demanio marittimo ed idrico agli enti territoriali sia accompagnato da un contestuale riordino, ai sensi della delega dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, del regime giuridico del demanio pubblico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo con quella codicistica di cui agli articoli da 822 a 831 del codice civile, ciò al fine di minimizzare possibili contenziosi in sede giurisdizionale che potrebbero insorgere in esito al trasferimento dei beni del demanio marittimo ed idrico;

8) valuti il Governo le modalità più idonee per stabilire un termine certo per il completamento:

a) dell'individuazione dei beni utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e per il perfezionamento delle procedure concernenti gli immobili della difesa di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche al fine di ricomprendere i beni così resisi disponibili tra quelli oggetto dei decreti biennali di attribuzione successivi alla prima applicazione del decreto legislativo, nella prospettiva di una migliore e più spedita valorizzazione dei beni medesimi e a beneficio degli equilibri di bilancio;

b) delle procedure di trasferimento di beni statali, diversi da quelli di cui alla lettera a), già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto;

9) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina concernente i fondi comuni di investimento immobiliari in modo da circoscrivere, in relazione alle fattispecie contemplate dal presente decreto, la partecipazione ai medesimi fondi ai soli investitori istituzionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 18 maggio 2010

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce altresì di una richiesta di attivazione del circuito audiovisivo e rimette alla Commissione la decisione in ordine al ricorso a tale forma di pubblicità.

Non essendovi obiezioni, viene disposta l'attivazione del circuito.

Il PRESIDENTE propone tuttavia un breve passaggio in seduta segreta, onde riferire alla Commissione alcune delicate decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza in ordine alla programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,12 alle ore 14,15).

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Salerno, dottor Luigi Pizza

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente la ripresa dei lavori in seduta pubblica, introduce le tematiche dell'audizione all'ordine del giorno,

riguardanti la vicenda di un paziente deceduto dopo un prolungato trattamento sanitario obbligatorio attuato, mediante contenzione, presso l'ospedale di Vallo della Lucania.

Il dottor Luigi PIZZA, dopo aver fornito alcune precisazioni circa il suo *status* amministrativo, svolge un'ampia relazione sui fatti oggetto di indagine e annuncia il deposito di documenti scritti.

Intervengono per svolgere considerazioni e formulare quesiti il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO e BOSONE.

Dopo la replica dell'audito, il PRESIDENTE ringrazia quest'ultimo per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 18 maggio 2010

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Carla Mariani, consigliere della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive, Rubén Dario Pardo, coordinatore della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive e Emmanuel, Raison rappresentante dell'Organizzazione internazionale Diritti Umani – Azione Colombia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'associazione della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive! e di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale Diritti Umani – Azione Colombia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite per la loro presenza alla seduta odierna ricordando l'impegno della Commissione, anche nelle scorse legislature, per il miglioramento della situazione umanitaria in Colombia.

Carla MARIANI, consigliere della rete italiana di solidarietà Colombia vive, nel presentare la rete sottolinea come essa operi da circa dieci anni per la costruzione dal basso della pace in Colombia e ne ricorda il lavoro costante nella società civile. L'impegno della rete sul problema dei collegamenti tra narcotraffico e violazione dei diritti umani l'ha portata a collaborare con «Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie». La Colombia da cinquant'anni vive una condizione di guerra civile che coinvolge pesantemente la società civile e, nonostante apparenti miglioramenti, la situazione, anche durante l'attuale presidenza Uribe, non ha fatto che peggiorare. In questo senso non può che essere stigmatizzato il ruolo dei gruppi paramilitari, che godono di ampi appoggi, e del gruppo parallelo ai servizi segreti, denominato G3. I difensori dei diritti umani e le loro famiglie vengono minacciati, perseguitati, talvolta uccisi. Occorre una intensa pressione della comunità internazionale che potrebbe indurre decisi miglioramenti, come dimostra il caso dell'uccisione di Luis Eduardo Guerra durante il massacro di San José de Apartadó: la pressione internazionale ha portato a mettere in luce i rapporti tra membri della «Brigada XVII» dell'esercito e gruppi paramilitari con conseguenti arresti e processi; processi che, tuttavia, vanno avanti tra molte difficoltà.

Rubén Dario PARDO, coordinatore della rete italiana di solidarietà «Colombia vive», sottolinea come nonostante le intimidazioni, gli arresti arbitrari, le esecuzioni, in Colombia vi sia un numero assai elevato di organizzazioni per la difesa dei diritti umani, segno che la società civile non intende rassegnarsi. Le violenze colpiscono in particolare i nativi, i contadini e gli afrodiscendenti, colpiti da rapimenti, esecuzioni extragiudiziali ed altri atti efferati. Va ribadita, anche in questa sede, l'importanza che può avere la mobilitazione della comunità internazionale.

Emmanuel RAISON, rappresentante di ODHACO (Organizzazione internazionale Diritti Umani – Azione Colombia), ricorda come l'organizzazione di cui è esponente, che riunisce 30 organizzazioni a livello europeo, sia stata creata nel 1995 a Bruxelles come luogo di contatto, sensibilizzazione, informazione e sostegno alle attività delle organizzazioni di diritti umani colombiani, delle agenzie di sviluppo europee e di organizzazioni per la solidarietà internazionale, mettendoli in collegamento con le chiese e le grandi istituzioni per i diritti umani. Gli elementi che descrivono la situazione in Colombia sono in sintesi una recrudescenza del fenomeno delle sparizioni forzate, il reclutamento forzato dei bambini nelle formazioni paramilitari, la violenza sulle donne, l'occupazione arbitraria delle terre dei contadini ed il loro forzoso sfollamento. L'impegno della comunità internazionale potrebbe consistere, ad esempio, nel pretendere

il rispetto della clausola sulla tutela dei diritti umani inserita nei trattati commerciali, come quello che stanno negoziando Colombia ed Unione europea. Va ricordato come proprio la garanzia circa il rispetto dei diritti umani in Colombia abbia impedito la ratifica da parte del Congresso Usa di un trattato commerciale tra i due paesi, e come allo stesso modo si sia comportato il Regno Unito. Un altro strumento – e qui questa commissione del Senato italiano potrebbe svolgere un ruolo importante – potrebbe consistere nell’inviare una lettera ai candidati alle prossime elezioni presidenziali colombiane invocando il rispetto dei diritti umani e segnalando tutti i casi gravi di violazione degli stessi.

Prende la parola il senatore PERDUCA (*PD*) per porre delle domande.

Rispondono Rubén Dario PARDO, Carla MARIANI ed Emmanuel RAISON.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta svolgendo un breve intervento e ringraziando le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 maggio 2010

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore BODEGA (*LNP*) riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 2.14 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le misure ivi definite sono suscettibili di incidere negativamente sull'autonomia normativa e finanziaria delle Regioni in materia di assistenza socio-sanitaria. Quanto all'emendamento 2.25, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che, nel procedimento di adozione del decreto ivi previsto, sia introdotta l'intesa in sede di Conferenza unificata. Sull'emendamento 4.16 propone un parere non ostativo, segnalando l'opportunità, al capoverso «1-septies-quater», di coinvolgere la Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione del decreto ivi previsto.

In riferimento all'emendamento 4.0.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 4-*bis*», comma 2, sia coinvolta la Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione del decreto ivi previsto.

Ritiene, invece, necessario esprimere un parere contrario sull'emendamento 4.0.13, in quanto le misure ivi definite intervengono in una materia, quale il commercio all'ingresso, riservata alla competenza generale delle Regioni. Quanto all'emendamento 5.16, reputa opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «8-*bis*», al comma 1-*ter*, sia soppresso l'ultimo periodo, in quanto reca disposizioni lesive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali e a condizione che, al capoverso «8-*ter*», i compiti previsti in capo alle Regioni e agli enti locali siano configurati come facoltà e non come obblighi.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere di tenore identico a quello espresso alle Commissioni riunite.

La Sottocommissione conviene.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sull'emendamento 1.0.1, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2117) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (n. 207)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel riferire sullo schema di regolamento in titolo, osserva in primo luogo come esso risulti coerente con i principi di delega di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva, inoltre, che la disciplina dello sportello unico è volta a definire livelli essenziali delle prestazioni e a garantire uniformemente i diritti sociali e civili, nonché omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenza delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 maggio 2010

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'unione europea)**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per le politiche europee sull'attuazione del Trattato di Lisbona.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in

materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

- torali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
 - VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» (n. 212).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).
- e dei voti regionali nn. 20 e 21 e della petizione n. 848 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).

– BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).

– e della petizione n. 487 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).

– MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).

– CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).

– VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).

– LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

– Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio» (n. 198).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 8,45 e 15,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani (2096).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria (162).
- CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali (1616).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.

III. Esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare (168).
 - PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro (2171).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e accordo con l'istruzione universitaria.
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere*

dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

IV. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (2165) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
- MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente di ASSAEROPORTI, nonché Presidente di Aeroporti di Roma S.p.A. sulla sicurezza e gestione degli scali aeroportuali con particolare riferimento a quello di Roma.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti» (n. 197).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1009).
 - GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
 - TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
 - PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
 - e della petizione n. 237 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).

XVIII. Esame dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).
- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).
- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).

- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273, 808, 1131, 1137 e 1142 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro (2171).

II. Esame dell'atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10) (n. 64).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale:

audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, in ordine alla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla VI Commissione della Camera:

- Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (*esame A.C. 2079*).

Alla XII Commissione della Camera:

- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (*esame testo unificato A.C. 2350 e abb.*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 13,30

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (n. 191).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 14

- Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 203).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), dottor Florio Bendinelli e dottor Ugo Casarsa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 19 maggio 2010, ore 13,30

ATTI DEL GOVERNO

- Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Seguito esame Atto n. 196).
-

